DEL
CONTRATTO SOCIALE.

DEL

CONTRATTO SOCIALE;

O

PRINCIPJ

DEL DIRITTO POLITICO.

DI J. J. ROUSSEAU, Cittadino di Ginevra,

Tradotto dal Francese

DA G. MENNINI, Romano.

Fœderis æquas
Dicamus Leges.
ÆNEID. XI.

A PARIGI,

Nella Stamparia di F. HONNERT, strada Colombier, N.º 1160.

M. DCC. XCVI.

ALL'ILLmo. SIGre.

YVONE GUIRAUD,

CONSOLE GENERALE

DELLA REPUBLICA GENOVESE

IN FRANCIA.

SIGNORE,

A voi, degno Amico delle arti, delle scenze e del vero, consacro questa mia Traduzione : la quale, come già da

gran tempo, starebbesi tuttora senza voi nel mio portafoglio; e conseguentemente, tuttora sarebbero ignoti all' Italia i veri ragionati principj del Contratto Sociale.

G. Mennini.

TAVOLA

Dei Libri e dei Capitoli.

LIBRO PRIMO.

Ove si ricerca come l' uomo passa dallo Stato di natura allo Stato civile, e quali siano le condizioni essenziali del patto. Page 1

LIBRO II.

LIBRO III.

L I B R O I V.

DEL CONTRATTO SOCIALE,

O

PRINCIPJ DEL DIRITTO POLITICO.

LIBRO PRIMO.

Mi propongo indagare se nello stabilimento civile può esservi qualchè norma d'amministrazione legittima e sicura, considerando gli uomini come eglino sono, e le leggi quali esser possono. Procurerò d' unire in questa ricerca quel che il diritto permette con quel che l' interesse prescrive, affinchè la giustizia ed il vantaggio non vadano disgiunti.

Darò principio al mio soggetto, senza provare di quanta importanza egli sia. Mi verrà domandato se sono Principe o Legislatore, poiche mi pongo a scriver di politica? Rispondo di no, e che appunto per ciò ne scrivo. Se fossi Principe o Legislatore, non perderei il mio tem-

po in dire quello che far bisogna; lo farei o mi tacerei.

NATO cittadino d'uno stato libero, e membro della sovranità, per quanta debile siasi l'influenza della mia voce ne' publici affari, basta il diritto di votante per impormi il dover d'istruirmene. Me felice, qualora medito su i governi, di trovar sempre nelle mie ricerche nuove ragioni per esser contento di quello della mia patria.

CAPITOLO PRIMO.

Soggetto di questo primo Libro.

L'UOMO è nato libero e trovasi per ogni dove fra ceppi. Taluno si reputa il padrone degli altri, essendo più schiavo di loro. Come si è fatto un tal cangiamento? Nol so. Che mai può renderlo legittimo? Credo poter risolvere cotal questione.

SE non considerassi che la forza e l'effetto derivante, direi: Fin che un popolo è costretto ad obedire ed obedisce, fa bene; tosto che può scuotere il giogo e lo scuote, fa meglio: poichè, ricu-

perando la libertà per lo stesso mezzo che fugli rapita, o è autorizato a riprendersela, o non l' erano a toglierglíela. Ma l' ordine sociale è un sacro diritto, che serve di base a tutti gli altri. Pure un tal diritto non viene dalla natura, dunque è fondato su delle convenzioni. Si tratta di saper quali siano: ma prima di questo esame devo stabilir ciò che avanzo.

CAPITOLO II.

Delle prime Società.

LA più antica di tutte le società e la sola naturale è quella della famiglia. Con tutto ciò i figli non restano uniti al padre, che quanto basta loro per conservarsi. Tosto che cessa il bisogno il legame naturale si scioglie. I figli esenti dall' obedienza che dovevano al padre, il padre esente dalle cure che doveva ai figli, tornano egualmente nello stato d' indipendenza. Se continuano ad essere uniti, non è più naturalmente ma volontariamente, e la famiglia ella stessa esiste solo per convenzione.

QUESTA comune libertà è una conseguenza

della natura dell' uomo. La prima sua legge è di vegliare alla propria conservazione, le prime sue cure son quelle che deve a se stesso, e giunto appena all' età di ragione, essendo egli solo giudice dei mezzi proprj alla sua sussistenza, diviene perciò padrone di se medesimo.

La famiglia può esser dunque considerata come il primo modello delle politiche società: il capo è l' imagine del padre, il popolo de' figli; e tutti nati eguali e liberi non alienano la loro libertà che per il proprio vantaggio. Nè in altro diversifica, se non che nelle famiglie l' amor paterno paga il padre delle sue cure, e nello stato, il piacer di comandare supplisce à quell' amore che il capo non ha pe' suoi popoli.

Grotius niega che il Governo sia ordinato in favor di quei che son governati. Ei da per esempio la schiavitù. I suoi più solidi ragionamenti han sempre per meta di stabilire il diritto col fatto (1). Si potrebbe far uso d' un metodo più conseguente, ma non più favorevole ai tiranni.

---

(1) Le profonde ricerche sul publico diritto non sono il più sovente che l' istoria degli antichi abusi, e sonosi ostinati mal' a proposito coloro che si son dati

SECONDO Grotius è dunque dubbioso, se il genere umano appartenga a un centinaio d'uomini, o se questo al genere umano; e sembra in tutto il suo libro inclinare alla prima opinione. Hobbes è parimente dello stesso parere. Ecco dunque la specie umana divisa in mandre, avendo ciascuna il suo capo che n' è custode per divorarla.

COME un pastore è di natura superiore alla sua mandra, i pastori degli uomini, cioè i loro capi, sono altresì d'una natura superiore a quella de' loro popoli. Così ragionava, secondo Filone, l' Imperator Calligola; concludendo a meraviglia con simile analogia, che i Re erano Iddii, o che i popoli eran bestie.

IL ragionamento di Calligola è simile a quello di Hobbes e di Grotius. Aristotile prima di loro avea detto anch' egli, che gli uomini non sono naturalmente eguali, ma che certuni nascono per la schiavitù e certaltri per il dominio.

ARISTOTILE avea ragione, ma prendeva

---

la briga di troppo studiarli. *Trattato manoscritto degl' interessi della Francia co' suoi vicini; di M. L. M. d'A.* Ecco appunto ciò che ha fatto Grotius.

l' effetto per la causa. E certissimo che ogni uomo nato nella schiavitù nasce per la schiavitù. I schiavi perdendo tutto ne' ferri, perdon perfino il desio di romperli, e si compiacciono della loro servitù, come i compagni d' Ulisse della loro brutalità (1). Sonovi adunque dei schiavi di natura, perchè sonovi stati dei schiavi contro natura. La forza a fatto i primi, la loro viltà gli ha perpetuati.

NIENTE ho detto del Re Adamo, nè dell' Imperator Noè, padre dei tre gran Monarchi che compartironsi l' universo, come fecero i figli di Saturno, che molti han preteso di ravvisare in loro. Spero verrà gradita questa mia moderazione; poichè, discendendo direttamente da uno di questi Principi, e forse dal primo, chi sa che verificati i titoli non mi trovassi legittimo Re del genere umano? Che che ne sia, non può negarsi che Adamo non sia stato Sovrano del mondo come Robinson della sua isoletta, sin che ne fu il solo abitante; ed il più comodo di una tal dominazione si era, che il Monarca stabile sul suo trono non temeva nè ribellioni, nè cospirazioni, nè guerre.

---

(1) Osservate un picciolo Trattato di Plutarco, intitolato: *Che le bestie fanno uso della ragione.*

CAPITOLO III.

Del Diritto del più forte.

Il più forte non è mai sì forte che sempre esser possa il padrone, se non trasforma la forza in diritto e l'obedienza in dovere. Quindi il diritto del più forte; diritto preso ironicamente in apparenza, e stabilito realmente per principio. Ma questo vocabolo non ne sarà esplicato giammai? La forza è una potenza fisica; nè vedo qual moralità possa risultar da' suoi effetti. Cedere alla forza non è atto di volontà ma di necessità, o tutt'al più di prudenza. In qual senso esser potrebbe un dovere?

Supponiamo un momento questo preteso diritto. Dico che altro non nè risulta ch' una inesplicabile confusione. Subito che la forza fa diritto, l' effetto cangia con la causa; mentre, ogni forza che oltrepassi la prima succede al suo diritto. Tosto che si può disobedire impunemente, si può legittimamente; e poichè il più forte ha sempre ragione, non si tratta che di divenire il più forte. Or, cos' è dunque un

diritto che cessa quando cessa la forza? Se devesi obedir per forza, non v'è bisogno obedir per dovere; e quando la forza più non costringe, più non si deve obedienza. Si vede perciò che la parola *Diritto* niente aggiunge alla forza, e niente in tal caso significa.

OBEDITE alle potenze. Se questo vuol dire, cedete alla forza, il precetto è buono, ma superfluo; rispondo che non sarà mai violato. Ogni potenza viene da Dio; convengo: ma ne viene altresì ogni malatia; e che perciò ne sarà vietato chiamare il medico? Se un assassino mi sorprende in un bosco, non solo sarò obligato dargli la borsa, ma dargliela altresì in coscenza quand' anche potessi occultarla? poichè finalmente la schioppetta che tiene, è anch' essa una potenza.

CONVENIAMO adunque che forza non fa diritto, e che non siamo obligati d'obedire che alle potenze legittime. Ed ecco presentasi di nuovo la mia prima questione.

CAPITOLO IV.

Della Schiavitù.

GIACCHÈ non v' è uomo alcuno che abbia un' autorità naturale sul suo simile, e giacchè la forza non fa diritto, le sole convenzioni restano dunque per base d' ogni legittima autorità.

SE un particolare, dice Grotius, può alienare la sua libertà e rendersi schiavo, perchè tutt' un popolo non potrà alienar la sua, e rendersi sogetto ad' un Re? Sonovi in tutto ciò molte parole equivoche che abbisognerebbero di spiegazione; ma fermiamoci al vocabolo *alienare*. Per alienare s' intende donare o vendere: or un uomo che si rende schiavo, non si dona; si vende, almeno per la sua sussistenza: ma un popolo perchè si venderà egli? Mentre ben lungi un Re di fornire la sussistenza a suoi soggetti, eglino in vece gliela forniscono, e, secondo Rabelais, un Re non vive di sì poco. I soggetti fan dunque dono di loro stessi, ed unitamente delle loro sostanze? E che conserveranno mai?

DIRASSI che il despota assicura a' suoi soggetti la tranquillità civile. Si conceda; ma che vi guadagnano, se le guerre che la sua ambizione gli cagiona, se la sua insaziabile avidità, se le vessazioni del suo ministero li cruciano più che non farebbero le loro dissensioni? Che vi guadagnano, se questa tranquillità ella stessa è una delle loro miserie? Si vive tranquillo anche nelle prigioni; si proverà perciò il ben esservi? I Greci chiusi nell' antro del Ciclope vivean tranquilli, attendendo il momento d' esser divorati.

DIR che un uomo si dona gratuitamente, è cosa assurda ed incomprensibile: un tal atto è illegittimo e nullo, sol perchè chi lo fa non è sano di mente. Dir lo stesso di tutt' un popolo, si è supporre un popol di pazzi; e la pazzia non fa diritto.

E quando ciascuno potesse alienar se medesimo, non potrebbe alienare i suoi figli: essi nascono uomini e liberi; la loro libertà gli appartiene, e niuno ha diritto di disporne se non se loro stessi. Prima che giungano all' età di ragione, può bene il padre stipolar condizioni che ridondino in conservazione e vantaggio

loro; ma non già donarli irrevocabilmente e senza condizione, poichè un tal dono è contro natura, e passa i limiti del diritto paterno. Bisognerebbe dunque, perchè fosse legittimo un governo arbitrario, che il popolo d'ogni generazione fosse in libertà di ammetterlo o rigettarlo: ma un tal governo allora più non sarebbe arbitrario.

RINUNZIARE alla sua libertà è lo stesso che rinunziare alla qualità d'uomo, ai diritti dell'umanità, ed anche ai suoi doveri. Non v'è compenso alcuno per chi rinunzia a tutto. Una tal rinunzia è incompatibile con la natura dell'uomo; togliere la libertà al suo volere, è lo stesso che togliere ogni moralità alle sue azioni. In fine, si è una vana e contradittoria convenzione lo stipolar da un canto un'assoluta autorità, e dall'altro un'illimitata obedienza. Non è egli evidente che non esiste alcun'impegno inverso persona da cui può tutto esiggersi per diritto? E questa sola condizione senza equivalente, e senza cambio non porta la nullità dell'atto? E qual diritto avrebbe contro di me il mio schiavo, se tutto quanto ha m'appartiene? Il suo diritto essendo il mio, questo diritto di me contro me stesso non ha alcun senso.

GROTIUS e gli altri ricavano dalla guerra un' altra origine del preteso diritto di schiavitù. Avendo il vincitore, secondo loro, il diritto d' uccidere il vinto, può questi ricomprar la sua vita a costo della sua libertà: convenzione tanto più legittima quanto che ridonda in profitto d' ambedue.

MA è ben' evidente che non risulta in modo alcuno questo preteso diritto dallo stato di guerra. Per la sola ragione che vivendo gli uomini nella primitiva loro indipendenza, non hàn fra loro rapporti così solidi per costituire lo stato di pace o di guerra, e non sono naturalmentè nemici. Si è il rapporto delle cose e non degli uomini che fissano lo stato di guerra, e non potendo originarsi lo stato di guerra dalle semplici personali relazioni, ma soltanto dalle reali, ne risulta che la guerra privata, cioè d' uomo a uomo, non può esistere, che non può esister tampoco nello stato di natura, perchè non sonovi proprietà certe, nè tampoco nello stato sociale, perchè tutto è soggetto all' autorità delle leggi.

I particolari combattimenti, i duelli, gl' incontri sono atti che non costituiscono uno

stato;

stato; riguardo poi alle guerre private, autorizzate dai stabilimenti di Luigi IX, Re di Francia, e sospesi dalla pace di Dio, sono abusi del governo feodale; sistema più d' ogni altro assurdo, contrario ai principj del diritto naturale, e ad ogni buona politica.

La guerra non è dunque una relazione d' uomo a uomo, ma di Stato a Stato, nella quale i particolari sono accidentalmente nemici, non come uomini, nè come cittadini, ma come soldati; non come membri della patria, ma come difensori. In fine qualunque Stato può solo aver per nemici degli altri Stati, e non degli uomini, attesochè fra cose di diversa natura non può fissarsi alcun verace rapporto.

Un tal principio è puranco conforme alle massime stabilite di ogni tempo, ed alla pratica costante di tutti i popoli civili. Le dichiarazioni di guerra sono avertimenti diretti meno alle potenze ch' ai loro sogetti. Lo straniere, sia Re, particolare; o popolo, che corre, uccide o rattiene i soggetti senza dichiarar la guerra al principe, non è un nemico, ma un malandrino. Nel calore istesso della guerra, un principe giusto s' impossessa nel paese nemico di tutto

ciò che al publico appartiene, ma rispetta la persona e i beni de' particolari, rispettando così i diritti su i quali si stabiliscono i suoi. Essendo il fine della guerra la distruzione dello Stato nemico, si ha diritto d'ucciderne i difensori fin che sono con l'armi alla mano; ma tosto che le gettano e si arrendono, cessando d'esser nemici o stromento del nemico, ritornano al semplice stato d'uomini, e più non si ha diritto alcuno su di loro. Si può talvolta uccider lo Stato senza uccidere un solo de' suoi membri. La guerra dunque non porge alcun diritto che non sia necessario al suo fine. Tai principj non sono quei di Grotius; nè son fondati sulle poetiche autorità; ma derivano dalla natura delle cose, ed han per base la ragione.

Riguardo al diritto di conquista, non ha altro fondamento che la legge del più forte. Se la guerra non da al vincitore il diritto d'uccidere i popoli vinti, non può nascer dal diritto che non ha il diritto di soggettarli. Non si ha diritto d'uccidere il nemico che quando si rende impossibile farlo schiavo; dunque il diritto di farlo schiavo non viene dal diritto d'ucciderlo. Si è dunque un cambio iniquo il fargli comprar la vita a prezzo della libertà su cui non si ha

alcun diritto. Stabilendo il diritto di vita e di morte sul diritto di schiavitù, e il diritto di schiavitù sul diritto di vita e di morte, non è egli evidente che cadesi nel circolo vizioso?

SUPPONENDO ancora questo terribile diritto di tutto uccidere, io dico che uno schiavo fatto in guerra, o un popolo conquistato non è tenuto d'obedire al suo padrone che fin che la forza ne lo costringa. Prendendo il vincitore un equivalente della sua vita, non gliene ha fatto dono: ma bensì in luogo d'ucciderlo senza frutto, l'ha ucciso utilmente. Lungi adunque d'avere acquistato sopra di lui alcuna leggittima autorità, lo stato di guerra esiste sempre fra loro, la loro stessa relazione n'è l'effetto, e l'uso del diritto di guerra non suppone alcun trattato di pace. Han fatto una convenzione; convengo: ma questa convenzione, in vece di supprimere lo stato di guerra, ne suppone il proseguimento.

PERÒ comunque vengano considerate le cose, il diritto di schiavitù è nullo, non solo perchè illegittimo, ma perchè insignificante ed assurdo. queste voci, *Schiavitù*, e *Diritto* sono contraditorie e mutualmente s'escludono. Sia d'uomo ad uomo, sia d'uomo a popolo, un tal discorso

sarà sempre egualmente insensato. *Faccio teco una convenzione tutta a tuo carico e tutta a mio profitto, che osserverò, e tu osserverai quant' io vorrò.*

CAPITOLO V.

Che sempre bisogna rimontare ad una prima convenzione.

QUAND'ANCHE conceder volessi quant' ho fin quì rigettato, nulla avanzariano perciò i fautori del despotismo. Vi sarà sempre una gran distanza dal sottomettere una moltitudine al governare una società. Che degli uomini sbandati e di qualunque numero siano successivamente soggettati ad un solo, io giammai saprei scorgervi un popolo ed il suo capo, ma solo un padrone e dei schiavi; sarà tutt' al più un aggregazione ma non un' associazione, non essendovi nè bene publico, nè corpo politico. Se questi avesse soggettato la metà del mondo, non mai sarebbe altra cosa che un semplice particolare; il suo interesse, disgiunto da quel degli altri, non è che un privato interesse: e s' ei perisce, resta dopo lui il suo impero sbandato e sconnesso, ap-

punto come una quercia si dissolve e cade, tosto consunta dal fuoco.

Un popolo, dice Grotius, può darsi ad un Re. Un popolo dunque, secondo lui, è digià popolo pria di darsi ad un Re. Quest' istesso dono è un atto civile, e suppone una publica deliberazione. Prima dunque d' esaminar l' atto per cui un popolo elegge un Re, proprio sarebbe esaminar l' atto per cui un popolo è un popolo. Giacchè essendo un tal atto necessariamente anteriore, esiste come vero fondamento della società.

In fatto, se non v' era un anterior convenzione, ove sarebbe, quando l' elezione non fosse unanime, l' obligo del numero minore di sottomettersi alla scelta del maggiore, e come cento che vogliono un padrone, avrebbero il diritto di votare per dieci che non lo vogliono? La legge della pluralità de' suffragi è ella stessa uno stabilimento di convenzione, e suppone l' unanimità almeno per una volta.

CAPITOLO VI.

Del Patto sociale.

Suppongo gli uomini giunti a quel punto in cui gli ostacoli che nello stato di natura nuocono alla loro conservazione, sormontino per la loro resistenza la forza ch' ogni individuo può porre in azione per mantenervisi. D' allora questo primitivo stato non è più in istato di sussistere, e il genere umano perirebbe se non cambiasse la sua maniera d' esistere.

Or come gli uomini non possono generar nuove forze, ma solo unire e dirigere l' esistenti, altro loro non resta per conservarsi, che formar per agregazione una somma di forze capace di sorpassar la resistenza, e far sì che agiscano di concerto per mezzo d' un sol movente.

Questa somma di forze può nascer solo dal concorso di molti : ma essendo la forza e la libertà i primi stromenti della conservazione d' ogni uomo, come potrà egli cederle senza nuocersi, e senza trascurar quelle cure che deve

a se stesso? Questa difficoltà ricondotta al mio soggetto può esporsi in tal modo.

« Trovare una forma d'associazione che » difenda e protegga con tutta la forza comune » la persona e i beni d'ogni associato, e per » cui ogni individuo uniscasi a tutti senza ubidir » pertanto che a se medesimo, restando qual » prima in piena libertà ». Tale si è il problema fondamentale che il contratto sociale deve risolvere.

Le clausole di questo contratto sono talmente determinate dalla natura dell'atto stesso, che le renderebbe vane e di niun'effetto la più minima modificazione; benchè forse non mai siano state annunziate, sono con tutto ciò per ogni dove le stesse, e per ogni dove tacitamente riconosciute ed amesse, fin'al punto che violato il patto sociale, rientri ciascuno ne' suoi primi diritti, e riprenda la sua libertà naturale alla quale rinunciò per la libertà conciliativa.

Queste clausole ben intese si riducono tutte ad una sola; cioè, alla totale alienazione d'ogni associato con l'intero de' suoi diritti a tutta la comunità. Poichè in primo luogo, dan-

dosi ciascuno interamente, e la condizione essendo eguale per tutti, niuno ha interesse di redderla agli altri gravosa.

In oltre, l'alienazione facendosi illimitata, l'unione è perfetta al più possibile, nè resta a qualunque associato cosa alcuna da reclamare. Mentre se restasse ancora qualchè diritto ai particolari, come non vi sarebbe superiore di sorte alcuna che potesse pronunziare fra loro ed il pubblico, essendo ciascuno il proprio giudice su qualche punto, ben presto pretenderebbe esserlo sopra tutti, con ciò lo stato di natura sussisterebbe, e l'associazione diverrebbe necessariamente tirannica o vana.

Infine, dandosi ciascuno a tutti non si da veramente a nessuno, e come si acquista sopra tutti gli associati lo stesso diritto che si concede loro sopra se medesimo, non solo si guadagna l'equivalente di quanto si perde, ma anche maggior forza per conservar ciò che si possede.

Se si allontana adunque dal patto sociale quel tanto che non è di sua propria essenza, troverassi che si riduce a quanto segue: *Ciascun di noi pone in comune la sua persona e tutta*

la sua potenza sotto la suprema direzione della generica volontà, e ricere in corpo ogni individuo come parte indivisibil del tutto.

ALL' istante quest' atto d' associazione, in vece della persona particolare di ciascun contrattante, produce un corpo morale e collettivo, composto di tanti membri quante voci ha l' assemblea, il quale riceve dall' istess' atto la sua unità, il suo *me stesso* comune, e la vita e la volontà sua. Questa persona publica che formasi per l' unione di tutte le private, prendeva in altri tempi il nome di *Città* (1), ed

---

(1) Il vero senso di questa parola è quasi intieramente spento fra i moderni. La maggior parte confondono la Città morale con la fisica, e prendono un abitante per un Cittadino. Non sanno che le case fanno la fisica, e i Cittadini la morale. Il medesimo errore costò caro ai Cartaginesi. Non ho letto che il titolo di *Cives* fosse mai dato ai soggetti d' alcun Principe, anticamente neppure ai Macedoni, nè a giorni nostri agli Inglesi, benchè più prossimi alla libertà che gli altri tutti. I soli Francesi prendono familiarmente il nome di *Cittadino*, perche non nè hanno niuna precisa idea, come si può vedere nè loro Dizzionari, altrimenti caderebbero usurpandolo nel delitto di Lesa-Maestà. Frà loro questo nome esprime una

ora prende quello di *Repubblica*, o *Corpo politico*, che vien chiamato da' suoi membri *Stato*, quand' è passivo, *Sovrano* quand' è attivo, e *Potenza*, comparandolo a' suoi simili. Riguardo agli associati prendono collettivamente il nome di *Popolo*, in particolare di *Cittadini*, come partecipanti della sovrana autorità, e di *Soggetti*, come sommessi alle leggi dello Stato. Vero si è che tali nomi vengano spesso confusi ed usati indistintamente; basta saperli distinguere quando sono precisamente impiegati.

---

virtù, non un diritto. Quando Bodin ha parlato de' nostri Abitanti e Cittadini, ha fatto un goffo sbaglio, prendendo gli uni per gli altri. M. d'Alembert non evvisi ingannato, e ha ben distinto nel suo articolo *Ginevra* i quattro ranghi d'uomini, ed anche cinque contandovi i semplici stanieri, che sono fra noi, dei quali ranghi due solamente compongono la Repubblica. Verun' altro autore Francese, ch' io sappia, ha compreso il vero significato della parola *Cittadino*.

NON avendo la lingua italiana le due voci distintive di *Cité* e di *Ville*, come la francese, si è giudicato a proposito scrivere in carattere italico la parola Città significante *Cité*.

CAPITOLO VII.

Del Sovrano.

Vedesi per mezzo di questa formula che l' atto d' associazione racchiude un reciproco impegno fra il particolare ed il publico, e ch' ogni individuo contrattando, per dir così, con se medesimo, trovasi impegnato sotto un doppio rapporto; cioè, come membro del Sovrano verso il particolare, e come membro dello Stato verso il Sovrano. Però quì non devesi applicar la massima del diritto civile, che niuno sia tenuto agli impegni seco stesso contratti, poichè v' è gran differenza fra un obligo contratto particolarmente seco stesso, o con un tutto del quale si faccia parte.

E da notarsi non meno, che la publica deliberazione può obligar tutti i soggetti inverso il Sovrano, a cagione dei due diversi rapporti sotto i quali vien ciascun di loro considerato; ma non può, per l' opposta ragione, obligare il Sovrano inverso se medesimo, ed è contrario, per conseguenza, alla natura del corpo poli-

tico, che il Sovrano s'imponga una legge infrangibile. Non potendo considerarsi che sotto uno stesso e solo rapporto, egli è come un particolare contrattando seco stesso: da cui deducesi, che non v'è, e non può esservi nessuna legge fondamentale, inviolabile per il corpo del popolo, nemmeno il contratto sociale. Il che non dice che questo corpo non possa contrattare impegni forestieri, in tutto ciò che non deroghi questo contratto; poichè riguardo allo straniere, altro ei non è che un essere semplice, un individuo.

Ma il corpo politico o il Sovrano, ricevendo l'essere dalla santità del contratto, non può giammai, neppur verso gli altri, obbligarsi a niente che deroghi a quest'atto primitivo, come di alienare qualche porzione di se medesimo, o di sottomettersi ad altro Sovrano. Violar l'atto per cui esiste, sarebbe lo stesso che annientarsi, e un niente niente produce.

Subito che questa moltitudine è in tal modo riunita in un corpo, non potrebbesi offendere un membro senz'attaccar tutt'il corpo, ed ancor meno offendere il corpo senza che tutti i membri se ne risentano. Perciò il

dovere

dovere e l' interesse obliga egualmente le due parti contrattanti ad aiutarsi mutualmente, e gli uomini stessi devono cercar di riunire, sotto questo doppio rapporto, tutti i vantaggi che ne dipendano.

Or, non essendo formato il Sovrano che dai particolari che lo compogono, non ha e non può avere interesse alcuno che sia loro contrario; e conseguentemente, la potenza sovrana non abbisogna di verun garante inverso i soggetti, giacchè addiviene impossibile che il corpo voglia nuocere a tutti i suoi membri, e si vedrà in appresso che nuocer non può ad alcuno in particolare. Il Sovrano, per la sola cagione per cui esiste, è sempre tutto ciò che dev' essere.

Ma non è però lo stesso dei soggetti inverso il Sovrano a cui, malgrado l'interesse comune, niente risponderebbe de' loro impegni s'ei non trovasse de' mezzi per assicurarsi della loro fedeltà.

Di fatto, ogni individuo può come uomo avere una volontà particolare contraria o diversa alla volontà generale che ha come Cittadino. Il suo particolare interesse può parlargli altrimenti

che l' interesse generale; la sua esistenza assoluta, e naturalmente indipendente, può fargli considerare come gratuita contribuzione ciò che deve alla causa comune, il di cui pagamento riesca a lui più gravoso di quel che ne risulti agli altri nociva la perdita; e, riguardando la persona morale che costituisce lo Stato come un essere immaginario, giacchè non è personale, godere de' diritti di cittadino senza adempire gli obblighi di soggetto: i progressi d' una tale ingiustizia non mancherebbero infallibilmente di cagionar la ruina del corpo politico.

Affin che dunque il patto sociale non sia un'inutile formulario, ei tacitamente racchiude il seguente impegno, il solo che possa dar forza agli altri, ed è, che chiunque rifiuterà d'ubidire alla volontà generale, saravvi costretto da tutto il corpo: il che altro non significa, che verrà forzato ad esser libero; poichè la condizione è tale che dando Cittadini alla patria, li garantisce da ogni personal dipendenza: condizione che forma l' artifizio e dà il moto alla machina politica, e che solo rende legittimi gl' impegni civili, i quali sarebbero senza ciò assurdi, tirannici, e soggetti ai più enormi abusi.

CAPITOLO VIII.

Dello Stato civile.

QUESTO passaggio dallo stato di natura al civile produce nell' uomo un notabilissimo cangiamento, sostituendogli la giustizia all' istinto, e dando alle sue azioni quella moralità che in pria non aveano. Solo in tal punto succedendo il dovere alla fisica impulsione e il diritto all' appetito, l' uomo che non avea fin' allora considerato che se medesimo, vedesi forzato ad agire con altri principj, e a consultar la ragione pria d' ascoltar la volontà. Grandissimi sono i vantaggi ch' egli riacquista in vece dei molti naturali de' quali si priva: le sue facoltà si sviluppano ed esercitano; le sue idee si amplificano; i suoi sentimenti si nobilitano, e tutto il suo spirito si solleva a tal segno, che se gli abusi di questa nuova condizione non lo degradassero sovente al di sotto di quella da cui sortì, dovrebbe benedir maisempre l' istante felice che ne lo tolse, facendo d' un animale stupido ed inetto, un essere intelligente ed un uomo.

RIDUCIAMO tutta questa equivalenza a termini

comparabili. L'uomo per il contratto sociale perde la sua libertà naturale, e il diritto illimitato a tutto ciò che lo tenta e che può fare, ed acquista la libertà civile e la proprietà di tutto quel che possede. Per non ingannarsi in tali compensi, bisogna ben distinguere la libertà naturale non conoscendo altri limiti che le forze degli individui, dalla libertà civile limitata dalla volontà generale, e la possessione che altro non è se non se l'effetto della forza o il diritto di primo occupante, dalla proprietà che solo può esser fondata sopra un titolo positivo.

Si potrebbe all'acquisto dello stato civile aggiunger quello della libertà morale, che solo rende l'uomo vero padrone di se; poichè l'impulsione del naturale appetito è schiavitù, e l'obedienza alla legge prescrittasi è libertà. Ma ho detto già di soverchio su quest'articolo, ed il senso filosofico della parola *Libertà* non si aspetta quì al mio soggetto.

CAPITOLO IX.

Del dominio reale.

Ogni membro della comunità se le da interamente quale ritrovasi nel momento ch' ella vien formata, si lui che tutte le sue forze, delle quali i beni che possede fan parte: non già che la possessione per quest' atto cangi di natura cangiando di mano, e divenga proprietà in quella del Sovrano; ma come le forze della Città sono di gran lunga maggiori di quelle d' un particolare, così la possessione publica è in effetto più forte e più irrevocabile, senz' esser più legittima, almeno per lo straniere. Imperocchè lo Stato è, riguardo a' suoi membri, padrone d' ogni lor sostanza per mezzo del contratto sociale, che nello Stato serve di base a tutti i diritti; ma riguardo alle altre potenze, non lo è che per il diritto di primo occupante ch' ei riceve dai particolari.

Benchè il diritto di primo occupante sia più reale di quel del più forte, pure non diviene vero diritto che dopo lo stabilimento di quello

di proprietà. Ogni uomo ha naturalmente diritto a tutto ciò che gli è necessario; ma l'atto positivo che lo rende proprietario di qualchè bene, l'esclude da tutto il restante. Venendogli concessa la sua quota, deve limitarvisi, nè ha più diritto alcuno alla comunità. Ecco perchè il diritto di prim' occupante sì debole nello stato di natura, è poi sì forte invers' ogni uomo civile. In questo diritto si rispetta meno quel che ad altri appartiene, che quel che non appartiene a se stesso.

In generale, per autorizare sopra qualsiasi terreno il diritto di primo occupante, sono necessarie le seguenti condizioni. Primieramente, che questo terreno non ancora sia abitato da alcuno; secondamente, che soltanto ne venga occupata la quantità necessaria alla sussistenza; in terzo luogo, che se ne prenda possesso, non con una vana cerimonia, ma col travaglio e la coltura; unico segno di proprietà che deve in mancanza de' titoli giuridici esser dagli altri rispettato.

In fatti, accordando al bisogno ed al travaglio il diritto di primo occupante, non è egli

un estenderlo al più possibile? Si potrà egli lasciare illimitato questo diritto? Basterà egli porre il piede sopra un terreno comune per credersene a vista padrone? Sarà egli sufficiente aver la forza per islontanarne un momento gli altri uomini e toglier loro il diritto di mai più ritornarci? Come può, se non che per una colpevole usurpazione, impadronirsi un uomo od un popolo d'un immenso terreno, e toglicre al rimanente degli uomini il soggiorno e gli alimenti che la natura da loro in comune? Quando Nunez Balbao a nome della Corona di Castiglia prendea possesso sulla riva del mar del Sud e di tutta l'America meridionale, era ciò sufficiente par toglierne il possesso a tutti gli abitanti ed escluderne tutti i Principi del mondo? In tal maniera queste cerimonie si moltiplicavano inutilmente, poichè il Re cattolico non avea che a prender dal suo gabinetto un intero possesso dell' universo; salvo a defalcar dipoi ciò ch'era innanzi posseduto dagli altri Principi.

CIASCUNO comprende come si permutano in publico territorio le terre riunite e contigue de' particolari, e come estendendosi il diritto di

sovranità dai sogetti ai terreni che occupano in un, divenga reale e personale; la qual cosa pone in maggior dipendenza i possessori, e fa garanti della loro fedeltà la loro medesima forza. Vantaggio il quale non sembra essere stato ben inteso dai primi monarchi che chiamandosi Regi degli Sciti, dei Macedoni, dei Persiani, sembravano considerarsi piuttosto come capi degli uomini, che come padroni del regno. Quei d'oggidì fannosi più accortamente chiamare Regi di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, etc. Tenendo in tal modo i terreni, son ben certi di tenerne gli abitanti.

Il singolare di quest' alienazione si è, che accettando la comunità i beni de' particolari lungi dal dispogliarneli, non fa che assicurarne loro la legittima possessione, cambiando l' usurpazione in vero diritto, ed il possesso in proprietà. Essendo allora considerati i possessori come depositarj della publica sostanza, vengono rispettati i loro diritti da tutti i membri dello Stato, e sostenuti con le forze respettive contro lo straniere; di modo che per una cessione vantaggiosa al publico ed anche più a loro stessi, trovansi, per dir così, avere acquistato tutto ciò

che han ceduto : paradosso che si esplica facilmente per la distinzione de' diritti che il Sovrano ed il proprietario hanno su lo stesso fondo, come si vedrà in appresso.

Può accadere altresì che gli uomini incominciino ad unirsi pria di possedere alcuna cosa, e che rendendosi dipoi padroni d'un sufficiente terreno, ne godano in comune, o lo compartano sia in porzioni eguali, o a seconda delle proporzioni stabilite dal Sovrano. In qualsiasi modo venga fatto un tale acquisto, il diritto che ha ciascun particolare sul proprio fondo, resta sempre subordinato al diritto che ha la comunità sopra tutti, senza questo non vi sarebbe nè solidità nel legame sociale, nè forza reale nell' esercizio della sovranità.

Terminerò questo capitolo e questo libro con un osservazione che deve servir di base a tutto il sistema sociale; ed è, che il patto fondamentale in luogo di distruggere la naturale eguaglianza, sostituisce all' incontro un eguaglianza morale e legittima a quella fisica disparità che la natura avea posto fra gli uomini, che potendo essere ineguali di forza e d'ingegno,

divengono tutti eguali per convenzione e di diritto (1).

---

(1) Nei cattivi governi, questa eguaglianza non è che illusoria ed apparente: nè serve che a mantenere il povero nella miseria, ed il ricco nelle usurpazioni. In fatto, le leggi sono sempre utili ai possidenti e nocevoli agl' inopi; perciò lo Stato sociale intanto è vantaggioso agli uomini, in quanto che tutti posseggano qualcosa, e niuno abbia di troppo.

LIBRO SECONDO.

CAPITOLO PRIMO.

Che la Sovranità è inalienabile.

LA prima e la più importante conseguenza dei principj digià quì stabiliti, si è che la sola volontà generale può dirigere le forze dello Stato, a seconda della sua istituzione che ha per meta il publico bene. Mentre che, se l' opposizione de' particolari interessi ha reso necessario lo stabilmento della società, l' accordo dei medesimi interessi l' ha reso possibile. Quel che v' è di comune in questi varj interessi, è quel che forma il legame sociale; e, se non vi fosse un qualchè punto in cui s' accordassero tutti gl' interessi, nessuna società potrebbe sussistere. Or dunque, soltanto su questi comuni interessi dev' esser governata la società.

DICO perciò che altro non essendo la sovra-

nità se non se l'esercizio della volontà generale, non può giammai essere alienata, e che non essendo il Sovrano che un essere collettivo, non può rappresentarsi che da se stesso: può ben trasmettersi il potere, ma non la volontà.

Di fatto, se non è dell tutto impossibile che una volontà particolare s'accordi in qualchè punto con la volontà generale, è impossibile almeno che quest'accordo sia durevole e costante; poichè la particolare tende per sua natura alle preferenze, e la generale all'eguaglianza. Riesce ancora più impossibile il trovare un garante per tale accordo, quand'anche dovesse esistere eternamente, e trovandosi non mai sarebbe un effetto dell'arte ma del caso. Il Sovrano può dire: Ora voglio quel che vuole un tale, o almeno quel che dice volere; ma non può dire: Quel che vorrà domani un tale, anch'io vorrollo; poichè riesce assurdo che la volontà s'incateni per l'avvenire, e poichè non dipende da niuna volontà il consentire a niente che contrarj il bene dell'esser volente. Se il popolo adunque promette semplicemente obedienza, si discioglie per quest'atto, e perde la sua qualità di popolo; subito che v'è un padrone, non v'è più un Sovrano, e il corpo politico resta distrutto.

NON dicesi perciò che gli ordini de' superiori non possano considerarsi come volontà generali, tanto che il Sovrano in libertà d' opporvisi non vi si oppone. In tal caso dal silenzio universale si dee presumere il consenso del popolo: il che verrà più distintamente esplicato.

CAPITOLO II.

Che la Sovranità è indivisibile.

LA medesima ragione che rende inalienabile la sovranità, la rende indivisibile. Poichè la volontà o è o non è generale (1), o è di tutto il popolo, o solo d' una parte. Nel primo caso, dichiarata una volontà, l' atto è sovrano, e fa legge; nel secondo, è solo un volere particolare, o tutt' al più un atto di magistratura.

MA i nostri politici non potendo dividere la sovranità nel suo principio, s' ingegnano di

(1) Perchè sia generale una volontà non è necessario che sia sempre unanime, ma è necessario che vengan contate tutte le voci; qualunque formale esclusione rompe la generalità.

dividerla nell' oggetto; cioè, in forza e volontà, in potenza legislativa ed in potenza esecutiva, in diritti d' imposte, di giustizia, e di guerra; in amministrazione interiore ed in potere di trattar con lo straniere. Ora confondendo tutte queste parti ed ora separandole, facendo del Sovrano un essere fantastico e composto, per dir così, di pezzi riportati, è appunto come se formassero l' uomo di molti corpi de' quali uno avrebbe gli occhj, l' altro le braccia, l' altro i piedi e niente di più. Si dice, che i ciarlatani del Giappone dopo aver fatto in pezzi un fanciullo alla vista dei spettatori, e gittatone l' un dopo l' altro i membri all' aria, lo fanno poi ricadere vivo e riunito. Tai sono in circa i giuochi de' bussolotti de' nostri politici, che dopo aver dimembrato il corpo sociale con un prestigio degno della fiera, ne riuniscono poi le parti non si sa come.

Un tal' errore proviene dal non essersi formata un esatta nozione della sovrana autorità, e d' aver tolto come parti di questa autorità ciò ch' erano soltanto semplici emanazioni. Così, per esempio, han considerato come atti di sovranità il dichiarar la guerra e lo stabilir la pace; allorchè ciascun di questi atti lungi da

esser legge, altro non è che semplice applicazione della légge; cioè, un atto particolare che ne determina il caso, come specificatamente vedrassi quando sarà fissata l' idea della parola *Legge*.

SE venissero seguite del pari le altre divisioni, troverebbesi che quando taluno crede vedere la sovranità dipartita s' ingamna, che i diritti tolti come parti di questa sovranità sonole tutti subordinati, e suppongono sempre la suprema volontà della quale questi diritti danno solo l' esecuzione.

DIFFICIL cosa sarebbe il ridire quanto questa inattenzione abbia reso astruse le decisioni degli autori in materia del diritto politico, quando han voluto giudicare dei respettivi diritti de' Regi e de' popoli su i principj che aveano stabiliti. Ciascuno può vedere nei capitoli III e IV del primo libro di Grotius, come questo scentifico ed il suo traduttore Barbeyrac si soggiogano e s' intricano ne' loro solismi, per tema o di troppo dirne, o di non dirne abbastanza secondo le loro mire, e di modo a non urtar gl' interessi che pur volevano conciliare. Grotius refuggiato in Francia, malcon-

tento della sua patria, e volonteroso di far la sua corte a Luigi XIII, a cui è dedicato il suo libro, niente risparmia per dispogliare i popoli dei loro diritti, e rivestirne i Re con tutta l'arte possibile. Sarebbe stato questo pur anco il genio di Barbeyrac, che dedicava la sua traduzione a Giorgio I, Re d'Inghilterra. Ma per disgrazia l'espulsione di Giacomo II, ch'ei chiama rinunzia, lo forzò a tenersi in guardia, cavillando e contorcendo per non dichiarar Guglielmo un usurpatore. Se questi due scrittori avessero adottato i veri principj, era tolta ogni difficoltà, e sarebbero stati più conseguenti: peraltro avrebbero detto tristamente la verità, e fatto solo al popolo la corte loro. E la verità non adduce punto alla fortuna, ed il popolo non concede ambascerie, catedre, e pensioni.

CAPITOLO III.

Se può errare la Volontà generale.

In conseguenza di quel che precede la volontà generale è sempre retta, e sempre inclina alla publica utilità: ma non sempre hanno perciò la stessa rettitudine le deliberazioni del popolo. Si vuol sempre il suo meglio, ma sempre non si conosce. Giammai si corrompe un popolo, ma spesso s'inganna; ed e solo allora che sembra volonteroso del male.

V' è spesso una gran differenza fra la volontà di tutti e la volontà generale. Questa riguarda solo il comune interesse; l' altra non riguarda che il privato, e non è che una somma di volontà particolari. Ma togliendo da queste medesime le più e le meno che reciprocamente distruggonsi (1), dal quantitativo delle differenze deriva la volontà generale.

(1) *Ogni interesse*, dice M. d'A. *ha diversi principj. L' accordo di due particolari interessi formansi per opporsi a quello d' un terzo.* Avrebbe potuto aggiungere, che l' accordo di tutti gl' interessi formansi per op-

Se i Cittadini non avessero niuna communicazione fra loro, allorchè il popolo sufficientemente istruito delibera, dal molto numero delle minori differenze resultarebbe sempre la volontà generale, e la deliberazione sarebbe sempre perfetta. Ma quando si fanno brighe e associazioni parziali a costo della maggiore, la volontà di cadauna diviene generale rapporto ai suoi membri, e particolare rapporto allo Stato. Non può dirsi allora che sianvi altrettante voci che uomini, ma solo altrettante voci che associazioni. Le differenze si riducono a minor numero, e danno un risultato men generico. Infine allorchè una di queste associazioni è sì grande che supera tutte le altre, più non si ha per risultato una somma di picciole differenze, ma una sola differenza: nè avvi più in tal caso volontà generale, ed il voler dominante non è che un voler particolare.

Fa di mestiere adunque che non sianvi società parziali nello Stato, che ogni Cittadino opini a suo grado, perche possa ottenersi il vero risul-

---

porsi a quel di ciascuno. Se non vi fossero i diversi interessi, si sentirebbe appena il diritto commune che mai troverebbe ostacolo: tutto andrebbe naturalmente, e la politica cesserebbe d' essere un arte.

tato della volontà generale (1). Tale si fu l' unica e sublime istituzione del gran Licurgo. E se sonovi società parziali, fa di mestiere moltiplicarne il numero, e prevenirne l' ineguaglianza, come fecero Solone, Numa e Servio. Queste sono le uniche buone precauzioni, perchè sempre venga schiarita la volontà generale, ed il popolo non s' inganni.

---

(1) *Vera cosa è*, dice Machiavello, *che alcune divisioni nuocono alle Republiche ed alcune giovano: quelle nuocono che sono dalle sette e da' partigiani accompagnate: quelle giovano, che senza sette, senza partigiani si mantengono. Non potendo adunque provedere un fondatore d' una Republica che non siano nemicizie in quella, ha da provedere almeno che non sianvi sette.* Isto. Fiorent. L. VII.

CAPITOLO IV.

Dei limiti del Sovrano potere.

Se lo Stato o la *Città* non è che una persona morale, di cui la vita consiste nell' unione de' suoi membri, e se la più importante delle sue cure è quella della propria conservazione, gli è necessaria senza meno una forza universale e compulsiva, per muovere e disporre caduna parte nel modo il più convenevole al tutto. Come la natura dà ad ogni uomo un assoluto potere sopra tutt' i suoi membri, il patto sociale dà al corpo politico un potere assoluto sopra tutt' i suoi; ed è questo potere istesso che, diretto dalla volontà generale, porta, come ho digià detto, il nome di *Sovranità.*

Ma oltre la persona publica, abbiamo da considerare le persone private che la compongono, di cui la vita e la libertà sono da lei naturalmente indipendenti. Si tratta perciò di ben distinguere i diritti respettivi de' Cittadini e del Sovrano (1), e i doveri che devono i primi

(1) Attenti o leggitori, non vi affrettate, pregovi,

adempire come soggetti, dal diritto naturale di cui devono goder come uomini.

S'INTENDE che quel che ciascuno aliena per il patto sociale della sua potenza, de' suoi beni e della sua libertà, è solo la porzione il cui uso importa alla comunità: ma s' intende altresì che solo il Sovrano è giudice di questa importanza.

UN cittadino deve tutti i servigi che può rendere allo Stato, allorchè il Sovrano li richiede; ma il Sovrano dal suo canto non può gravare i soggetti d' alcun peso inutile alla comunità, nè può tampoco volerlo, mentre secondo le leggi di ragione niente si fa senza causa, come secondo quelle di natura.

L'IMPEGNI che ci legano al corpo sociale, ne obligano solo perchè son mutui, e tale si è la loro natura, che, nell' adempirli, non si può agir per gli altri senza agir per se stesso. Perchè la volontà generale è sempre retta, e perchè vogliono tutti costantemente il bene di

---

d' accusarmi di contradizione. Non ho potuto evitarla nei termini, atteso la povertà della lingua; ma attendete.

ciascun di loro, se non se perchè non avvi persona che non si appropri la parola *ciascuno*, e che non pensi a se stesso votando per tutti? Il che prova che l' eguaglianza di diritto, e l' idea di giustizia che produce, deriva dalla preferenza che dà ognuno a se medesimo, e per conseguenza dalla natura dell' uomo; che la volontà generale, per esser tale veramente dev' esserla nell' oggetto del pari che nell' essenza; che deve partir da tutti per applicarsi a tutti, e che perde la sua rettitudine naturale, allorchè inclina a qualchè oggetto particolare e determinato, perchè giudicando in tal caso di cosa a noi straniera, non abbiamo alcun vero principio d' equità che ne guidi.

Vera cosa è che quando trattasi d' un fatto o d' un diritto particolare, su d' un punto non ancora stabilito da una convenzione generale ed anteriore, l' affare divien contenzioso. È un processo dove i particolari interessati formano una parte, ed il publico l' altra; ma dove non vedo nè la legge che si deve seguire, nè il giudice che deve pronunziare. Sarebbe in tal caso ridicolo di rapportarsi ad un espressa decisione della volontà generale, che altro non può essere se non che la conclusione d' una

delle due parti, e che per l' altra è solo in conseguenza una volontà straniera e particolare, inclinata in tale occasione all' ingiustizia e soggetta all' errore. Laonde come una volontà particolare non può rappresentar la volontà generale, del pari la volontà generale cangia natura d' innanzi un oggetto particolare; e non può pronunziare come generale nè sopra un uomo nè sopra un fatto. Quando, per esempio, il popolo d' Atene nominava o deponeva i suoi capi, onorava l' uno, multava l' altro; e per mezzo d' una folla di decreti particolari esercitava indistintamente tutti gli atti del Governo, il popolo più non aveva allora un effettiva volontà generale; più non agiva come Sovrano ma come Magistrato. Ciò sembrera contrario alle comuni idee; ma bisogna lasciarmi il tempo d' espor le mie.

DEVESI perciò comprendere, che quel che generalizza la volontà, è meno il numero delle voci, che il comune interesse che le riunisce: giacchè in tale istituzione ciascuno si sottomette necessariamente alle condizioni che impone agli altri: mirabile accordo dell' interesse e della giustizia che porge alle comuni deliberazioni un carattere d' equità che vedesi svanire

nella discussione di qualunque particolar' affare, per mancanza d'un comune interesse che unisce ed identifica la regola del giudice con quella della parte.

In modo qualunque si ritorni al principio, si giunge sempre alla stessa conclusione; cioè, che il patto sociale stabilisce un eguaglianza tale fra i cittadini, che tutti s'impegnano sotto le stesse condizioni, e tutti devono godere dei stessi diritti. Di modo che per la natura del patto, ogni atto di sovranità, cioè, ogni atto autentico della volontà generale obbliga o protegge egualmente tutti i cittadini; di modo che il Sovrano conosce soltanto il corpo della nazione e niuno distingue di quei che la compongano. Cosa è dunque precisamente un atto di sovranità? Altro non è che una convenzione del corpo con ciascuno de' suoi membri, nè mai del superiore con l'inferiore: convenzione legittima, attesochè ha per base il contratto sociale; equa, perchè a tutti è comune; utile, perchè altro oggetto non può avere che il publico bene, e solida, perchè ha per garante la forza publica ed il supremo potere. Finchè i soggetti vivon sommessi a queste convenzioni, ad altro non obediscono che alla propria vo-

lontà;

lontà; e domandare fin dove s' estendano i respettivi diritti del Sovrano e del Cittadino, è lo stesso che domandare sin a qual segno possano questi impegnarsi con loro medesimi, ciascuno inverso tutti e tutti inverso ciascuno.

VEDESI perciò che per quanto il poter sovrano sia sacro, inviolabile ed assoluto, non oltrepassa e non può oltrepassare i limiti delle generali convenzioni, e che ogni uomo può pienamente disporre della porzione lasciatagli de' suoi beni e della sua libertà secondo le convenzioni; di modo che il Sovrano non ha mai diritto di più gravare un soggetto che l' altro, poichè in tal caso divenendo particolare l' interesse, il suo potere non è più competente.

SUBITO che vengano ammesse queste distinzioni, si trova esser falsissimo che siavi nel contratto sociale alcuna vera rinunzia dalla parte de' particolari, mentre in luogo d' un alienazione hanno anzi fatto il vantaggioso cambio d' una maniera d' essere incerta e precaria contro un altra migliore e sicura, d' un indipendenza naturale contro la libertà, d' un poter nuocere agli altri contro la loro sicurezza, e

delle proprie forze ch' altri potea sormontare contro un diritto che l' unione sociale rende invincibile. La loro vita medesima che hanno sagrificata allo Stato gli vien da esso continuamente protetta, e quando si espongono per difenderlo che fanno eglino se non che rendergli quel che han da lui ricevuto? Che fanno eglino che non fossero obligati fare con maggior pericolo e ben più di sovente nello stato di natura, allorchè dando delle inevitabili zuffe, difenderebbero con periglio della vita il necessario per conservarla. È vero, all' occorrenza tutti denno combattere per la patria, ma però niuno deve mai combattere per se stesso. Non si guadagna esponendoci per chi fa la nostra sicurezza ad una porzione di que' rischj a cui dovremmo esporci per noi medesimi tosto che ne fosse tolta?

CAPITOLO V.

Del Diritto di vita e di morte.

Si domanda come non avendo i particolari diritto di disporre della propria vita, possano trasmettere al Sovrano questo diritto che non hanno? Sembra perchè è mal esposto difficile a risolversi un tal problema. Ogni uomo ha diritto di arrischiar la propria vita per conservarla. Si è maî detto che colui che gettasi da un balcone per fuggire un incendio sia colpevole di suicidio? Si è mai imputato un tal delitto a colui che perisce in una tempesta ancorchè imbarcandosi non ignorasse il periglio?

Il trattato sociale ha per fine la conservazione de' contrattanti. Chi vuò la fine vuole anche il mezzo, e questo è inseparabilmente congiunto con certi rischj e con certe perdite. Quei che vogliono conservar la vita a spese d' altri, denno altresì darla per gli altri quand' occorre. Or dunque il Cittadino non è più giudice del periglio a cui la legge vuol che s' esponga; e quando il Principe gli ha detto: E utile allo

Stato che tu muoja, deve morire; poichè solo a tal condizione ha vissuto sicuro fin' a quel punto, e la sua vita non è più soltanto un dono della natura, ma un dono condizionale dello Stato.

La pena di morte che si dà ai delinquenti può esser considerata in circa nel modo medesimo: solo per non esser la vittima d'un' assassino si consente di morire divenendo tale. In questo trattato, ben lungi di disporre della propria vita si pensa in vece a garantirla, e non è presumibile che alcun contrattante premediti allora di farsi appiccare.

Inoltre ogni malfattore insultando il diritto sociale diviene pe' suoi misfatti ribelle e traditor della patria, e nel violar le sue leggi cessa d'esserne membro, e le fa guerra. La conservazione dello Stato diviene allora incompatibile con la sua, e fa di mestiere ch' uno dei duo perisca; e allor che si dà morte al colpevole è più come nemico che come Cittadino. I processi, i giudizj, sono le prove e le dichiarazioni che ha mancato al contratto sociale, e che perciò non è più membro dello Stato. Ma essendo stato riconosciuto come tale, almeno

pel suo soggiorno, dev' esserne o detratto con l'esilio come mancatore nel patto, o con la morte come nemico del publico; poichè un tal nemico non è una persona morale, ma un uomo, ed è questo il caso che il diritto di guerra permette d' uccidere il vinto.

MA, dirassi, la condanna d' un malfattore è un atto particolare. Convengo, e perciò non appartiene al Sovrano di emanar tal condanna; è un diritto che può conferire, ma non esercitare. Le mie idee si tengono insieme, ma esporle non posso tutte ad un tratto.

PERALTRO la freguenza de' supplizj è sempre un segno d' inerzia, o di debolezza nel Governo. Non vi sono di tanto scellerati che non si possano rendere utili a qualche cosa. E benchè serva per dar esempio, non si ha diritto di far morire se non se colui che non è possibile conservar senza rischio.

RIGUARDO al diritto di far grazia, o di esentare un colpevole dalla pena stabilita dalla legge e pronunziata dal giudice, solo a quello appartiene che sovrasta ai giudicj ed alle leggi, cioè al Sovrano: puranco su di ciò non è ben

chiaro il suo diritto, e rarissimi sono i casi da usarne. In uno Stato ben governato sonovi poche punizioni, non già perchè vi si facciano molte grazie, ma perchè pochi sono i delinquenti: allorchè uno Stato decade la quantità dei delitti assicura l' impunità. In tempo della Republica Romana nè il Senato nè i Consoli giammai tentarono di far grazia; il popolo stesso non nè faceva, benchè revocasse talvolta il proprio giudizio. Le grazie freguentate annunziano che ben presto i delitti più non nè abbisogneranno, e ciascun vede onde ciò vada a terminare. Ma sento che mormora il mio cuore e mi rattiene la penna; lasciamo pur che discuti cotai questioni l' uomo giusto che mai fallì, e mai abbisognò di grazia.

CAPITOLO VI.

Della Legge.

PER mezzo del patto sociale abbiam dato esistenza e vita al corpo politico : ora per mezzo della legge fa d' uopo dargli movimento e volontà. Poiche l' atto primitivo che lo forma ed unisce, niente determina di quel che far dee per conservarsi.

Ciò che è bene in se stesso e conformevole all' ordine, solo è tale per la natura delle cose e indipendentemente dalle umane convenzioni. Iddio è la sola vera sorgente d' ogni giustizia ; ma se sapessimo riceverla da lui non abbisogneremmo nè di governo nè di leggi. Al certo v' è una giustizia universale emanata dalla sola ragione ; ma perchè sia questa ammessa fra noi, esser deve reciproca. Considerando le cose umanamente, solo per mancanza d' una sanzione naturale, sono vane fra gli uomini le leggi della giustizia ; che altro non fanno se non che 'l bene del malfacente ed il male del giusto, allor che questi le osserva con tutti e niuno seco lui. Ab-

bisognano adunque convenzioni e leggi per congiungere i diritti ai doveri, e ricondur la giustizia al proprio oggetto. Nello stato di natura, in cui tutto è comune, niente devo a chi niente promisi, nè riconosco appartenere agli altri se non se quello che m' è di soverchio. Ma non così nello stato civile in cui la legge fissa tutti i diritti.

Ma in fine che cos' è dunque una legge? Si continua a ragionar senza intendersi allorchè solo si copulano a questa voce idee metafisiche, e quando verrà detto che sia una legge di natura, non s' intenderà perciò meglio che sia una legge di Stato.

Ho già detto che sopra un oggetto particolare non ha veruna azione la volontà generale. In effetto, o quest' oggetto particolare è nello Stato o fuori. Se è fuori dello Stato, una volontà straniera non è generale rapporto a lui; se è nello Stato ne fa parte. Si combina allora fra il tutto e la sua parte una relazione che ne forma due esseri separati, de' quali la parte è l' uno, e il tutto meno questa istessa parte è l' altro. Ma il tutto meno una parte non è il tutto, e finchè sussiste un tal rapporto il tutto non v' è, ma due

parti ineguali; da cui risulta che riguardo all' uno la volontà dell' altro non è generale.

MA quando tutto il popolo statuisce sopra tutto il popolo, non considera che se medesimo, e se formasi allora un rapporto, egli è dall' oggetto intero sotto un punto di vista all' oggetto intero sotto un altro punto, senza niuna divisione del tutto. La materia su la quale si statuisce è in tal caso generale come la volontà che statuisce: e questo è l' atto che chiamo legge.

QUANDO dico che l' oggetto delle leggi è sempre generale, dire intendo che la legge considera tutti i soggetti collettivamente e le azioni come astratte, nè mai un' uomo individualmente nè un azione particolare. Laonde ben può la legge statuir privilegi, ma non darne nomatamente ad alcuno; ben può formare varie classi di Cittadini; assegnarne perfino le qualita distintive e i diritti, ma indicar non può le persone da ammettersi in esse; ben può stabilire un governo reale ed una successione ereditaria, ma non può eleggere un Re e nominar reale una famiglia; in fine ogni funzione diretta ad oggetto individuale non appartiene alla potenza legislativa.

Premesso ciò si vede chiaramente che non occorre più dimandare a chi appartenga lo stabilimento delle leggi, giacchè le leggi altro non sono che atti della volontà generale; nè se il Principe sia superiore alle leggi, essendo membro dello Stato; nè se la legge può essere ingiusta, niuno potendo essere ingiusto inverso se stesso; nè come si possa esser liberi e sommessi alle leggi, essendo queste i registri delle nostre volontà.

Si vede parimente che riunendo la legge l' università delle volontà e dell' oggetto, ciò che un uomo, qualunque siasi, ordina arbitrariamente non è legge; non è legge nettampoco ciò che ordina il Sovrano istesso sopra un oggetto particolare, ma bensì decreto, nè un tal' atto può dirsi di sovranità ma di magistratura.

Republica chiamo adunque ogni Stato retto dalle leggi, sotto qualsiasi forma d' amministrazione: mentre solo allora governa il publico interesse, ed il publico è quachè cosa. Ogni governo legittimo è republicano (1): spiegherò quì appresso che sia Governo.

---

(1) Non solo per questa parola intendo una Aristo-

Le leggi altro non sono, propriamente parlando, che le condizioni dell' associazione civile. Il Popolo sommesso alle leggi esserne deve il facitore; solo agli associanti appartiene il regolamento condizionale delle associazioni: ma come le regoleranno eglino? Sarà forse per mezzo d' una subitanea ispirazione che combinerassi l' accordo comune? Ha egli il corpo politico un organo vocale per annunziare le sue volontà? Chi lui darà il necessario prevedimento per formarne gli atti e publicarli antitempo, o nel momento opportuno? Come una cieca moltitudine che spesso non sa ciò che vuole, perchè di rado conosce ciò che le conviene, eseguirebbe da se medesima una tanto grande e difficile intrapresa qual' è un sistema di legislazione? Per se stesso il popolo vuò sempre il bene, ma non sempre da per se stesso il vede. La volontà generale è sempre retta, ma non sempre è istruito il giudizio che la conduce. Fa d' uopo mostrarle tali quai sono

---

crazia o una Democrazia, ma generalmente ogni governo guidato dalla volontà generale, ch' è la legge. Perchè sia legittimo, non deve il governo confondersi col Sovrano, ma deve questi esserne il ministro: in tal caso l' istessa monarchia è republica. Ciò si schiarirà nel libro seguente.

gli oggetti, talvolta quai devon sembrarle, indicarle il buon camino che cerca, garantirla dalla seduzione delle particolari volontà, approssimarle ad evidenza i luoghi ed i tempi, paragonare il piacere dei vantaggi presenti e sensibili col pericolo dei mali lontani ed ascosi. I particolari vedono il bene che rigettano; il publico vuole il ben che non vede. Tutti egualmente abbisognano di guida. Fa di mestiere obligar gli uni a conformar la volontà loro alla loro ragione; bisogna apprendere all' altro a conoscer ciò che vuole. Allora dalle publiche conoscenze risulta l' unione dell' intendimento e della volontà nel corpo sociale, da ciò, l' esatto concorso delle parti, ed infine la maggior forza del tutto. Ecco d' onde nasce la necessità d' un Legislatore.

CAPITOLO VII.

Del Legislatore.

PER conoscer quali siano le migliori regole di società che convengano alle Nazioni, d'uopo saria d'una superiore intelligenza, che tutte vedesse le passioni degli uomini e niuna ne provasse, che non avesse rapporto alcuno con la nostra natura, e che pienamente la conoscesse, la di cui felicità non dipendesse da noi, e che pur volesse occuparsi della nostra, e che infine, procurandosi una gloria lontana, travagliar potesse in un secolo e godere in un'altro del suo travaglio (1). Vi vorrebbero degl'Iddii per dar le leggi agli uomini.

Lo stesso ragionamento che faceva Calligola in quanto al fatto, Platone lo faceva in quanto al diritto per difinire l'uomo civile o reale che

(1) Un popolo divien celeberrimo sol quando la sua legislazione comincia a decrescere. S'ignora per quanti secoli l'istituzione di Licurgo fece la felicità dei Spartani, prima che si facesse menzione alcuna di loro nel rimanente della Grecia.

cerca nel suo libro del Regno; ma s' egli è vero che un gran Principe sia un' uomo raro, che sarà egli d' un gran Legislatore? Il primo non dee che seguire il modello che l' altro propone. Questi è il machinista inventor della machina, l' altro non è che l' operajo che la carica e ne governa il moto. Nel procrearsi le società, dice Montesquieu, sono i capi delle Republiche che fanno l' istituzione, ed è in seguito l' istituzione che fa i capi delle Republiche.

Colui che osa intraprendere l' istituzione d' un popolo deve, per dir così, sentirsi in istato di cangiar la natura umana, di trasformare ogni individuo ch' è per se stesso un tutto perfetto e solitario, in porzione d' un più gran tutto, da cui quest' individuo riceve in qualchè maniera la vita e l' esistenza; di alterare la costituzione dell' uomo per rinforzala; di sustituire un' esistenza parziale e morale all' esistenza fisica ed indipendente, che tutti abbiam ricevuta dalla natura. Fa, in una parola, di mestiere che tolga all' uomo le proprie forze per dargliene delle straniere, e delle quali non possa fare uso senza l' altrui soccorso. Più sono in lui morte ed annientate le forze naturali, più

le acquistate sono durevoli e grandi, e più l' istituzione riesce solida e perfetta: di modo che, se ciascun Cittadino non è niente per se stesso, e niente può se non se per mezzo degli altri tutti, e se la forza acquistata dal tutto è eguale o superiore alla somma delle forze naturali di tutti gl' individui, può dirsi che il composto delle leggi sia al più possible grado di perfezione.

Il Legislatore è ad ogni riguardo un uomo straordinario nello Stato. Se dev' esserlo per il genio superiore, non lo è niente meno per l' officio: officio che costituisce la republica, e che non ha luogo nella sua costituzione; che non è nè magistratura nè sovranità, ma bensì una superiore e particolar funzione che niente ha di comune con l' impero umano: poichè se quello che comanda agli uomini non deve comandare alle leggi, non deve quello che comanda alle leggi agli uomini comandare; altrimenti ministre delle sue passioni, le sue leggi altro non farebbero sovente che perpetuar le sue ingiustizie, nè mai evitare ci potrebbe che le particolari vedute non giungessero ad alterargli la santità dell' opera.

Allorchè Licurgo si dispose a dar leggi alla sua patria, cominciò col rinunziare alla dignità reale. Si fu il costume di quasi tutte le città greche di confidare ai stranieri lo stabilimente delle loro. Le Repubbliche moderne d'Italia imitarono spesso un tal uso; quella di Ginevra il fece non meno e funne contenta (1). Roma nel fior dell' età sua videsi rinascere in seno tutti i delitti della Tirannia, e vicina a perire, per aver riunito sulle teste medesime l'autorità legislativa ed il sovrano potere.

Pure gli stessi Decemviri mai s' arrogarono il diritto di far passare alcuna legge di propria assoluta autorità: *Niente di quel che vi proponiamo*, dicevano al popolo, *può divenir legge senza il vostro consenso. Siate voi stessi, o Romani, gli autori delle leggi che far devono la vostra felicità.*

---

(1) Quei che non considerano Calvino che come teologo, mal conoscono l' estenzione del suo talento. La redazione de' nostri saggi editti, a cui ebbe gran parte, gli fece altrettant' onore che la medesima sua istituzione. Per qualunque rivoluzione possa addurre il tempo nel nostro culto, finchè l' amore della patria e della libertà non sarà spento fra noi, non mai vi sarà spenta la memoria felice di sì grand' uomo.

QUELLO adunque che dirige le leggi non ha o aver non dee alcun diritto legislativo, ed il popolo, quand' anche il volesse, non può dispogliarsi di quest' incomunicabile diritto; perchè secondo il patto fondamentale la sola volontà generale obliga i particolari, ne mai è possibile assicurarsi che una volontà particolare sia conforme alla volontà generale, se non che dopo averla soggettata ai liberi suffragi del popolo: avea digià detto tutto ciò, ma non è inutile di ripeterlo.

DI modo che trovansi nella legislazione due cose in un punto che sembrano incompatibili: un'intrapresa superiore alle forze umane, e, per eseguirla, una vuota autorità.

ALTRA difficoltà che merita non minore attenzione. I saggi che vogliano parlare al volgo nella propria lingua, non possono esser compresi. Or sonovi un'infinità d'idee che si rende impossibile tradurle nel linguaggio popolare. Le vedute troppo generali e gli oggetti troppo lontani sono egualmente superiori all' intendimento suo: piacendo solo ad ogni individuo quel piano di governo che conviene al suo particolare interesse, difficilmente scorge i vantaggi che dee

raccogliere dalle continue privazioni che vengano imposte dalle buone leggi. Perchè piacessero ad un popolo nascente le sane massime della politica, e seguisse le regole fondamentali della ragion di Stato, bisognerebbe che l' effetto potesse divenir la causa, che lo spirito sociale, ch' esser dee l' opera dell' istituzione presiedesse all' istituzione medesima, e che gli uomini fossero prima delle leggi quel che devono divenire per mezzo loro. Non potendo adunque il Legislatore impiegar nè la forza nè il ragionamento, è necessario che ricorra ad un' autorità di diverz' ordine capace di attrarre senza violenza, e di persuadere senza convincere.

Ecco perchè in tutti i tempi i padri delle nazioni furono forzati di ricorrere all' intervenzione del cielo, e ad onorar gl' Iddii della propria loro sagacità, affine che, sommessi egualmente i popoli alle leggi dello Stato che alle leggi della natura, e riconoscendo il medesimo potere nella formazione dell' uomo che in quella della *Città*, obbedissero liberamente, e portassero docilmente il giogo della publica felicità.

Questa sublime ragione, che elevasi al di

sà del volgare intendimento, e quella per cui il Legislatore fa discender le decisioni dal cielo, attraendo così con la divina autorità quei che l'umana prudenza non potrebbe in verun modo ridurre (1). Ma non già ad ogni uomo appartiene di far parlar gl'Iddii, nè d'esserne creso tutte le volte che si annuncia come loro Messia. Il genio sublime del Legislatore è il vero miracolo che provar dee la sua messione. Chiunque può incider delle tavole di marmo, o guadagnare un oracolo, o fingere una secreta corrispondenza con qualche divinità, o ammaestrare un'ucello per farsi parlare all'orecchio, o trovare mill'altri scempj modi per ingannare un popolo. Colui che solo saprà far questo, potrà tutt'al più riunire a caso una truppa d'insensati, ma non mai fondare un impero, e l'opera sua stravagante perirà seco in breve tempo. I vani prestigj formano un legame che è tosto soluto, nè v'è che la saputa prudenza che renderlo possa durevole. La legge giudaica tuttavia sus-

---

(1) *E veramente*, dice Machiavello, *mai non fu alcun' ordinatore di leggi straordinarie in un popolo, che non ricoresse a Dio; altrimenti non sarebbero accettate: perchè sono molte ben conosciute da un prudente, il quale non ha in se ragioni evidenti da poter persuadere ad altrui.* Discorsi sopra Tito-Livio. L. I. c. XI.

sistente, quella del figlio d' Ismaele, che da sei secoli regge la metà del mondo, annunciano ancora i grandi uomini che le dettarono; e mentre l' orgogliosa filosofia, o il cieco spirito di partito li considera solo come fortunati impostori, il vero politico ammira nelle loro istituzioni quel genio vasto e possente che presiede ai durevoli stabilimenti.

Non bisogna da tutto ciò concludere con Warburton, che la politica e la Religione abbiano fra noi un' oggetto comune, ma bensì che nell' origine delle nazioni, l' una serva di strumento all' altra.

CAPITOLO VIII.

Del Popolo.

Come l'architetto che prima d'elevare un edificio esamina e cava il terreno, per vedere se può sostenerne il peso, il saggio istitutore non principia col dirigere buone leggi in se stesse, ma bensì coll'esaminare se il popolo, a cui le destina, è in istato di riceverle. Ecco perchè Platone non volle dar leggi agli Arcadi ed ai Cirenei, sapendoli ricchi, ed incapaci di soffrir l'eguaglianza: ecco perchè si videro in Creta uomini scellerati ed ottime leggi, avendo Minos disciplinato un popolo pieno di vizj.

Mille nazioni han figurato nel mondo, che mai avrebbero sofferto buone leggi; e quelle stesse che avrian potuto soffrirle, non hanno avuto nella loro durata che un brieve periodo per ciò. I popoli, come gli uomini, sono docili soltanto nella loro giovinezza; invechiando divengono incorregibili: qualora sono stabiliti i costumi e radicati i pregiudizj, si è una vana e perigliosa intrapresa il volerli riformare; il po-

polo non soffre che nemmeno per distruggerli si tanga a' mali suoi, appunto come quei stupidi e scoraggiati infermi che tremano all' apparir del medico.

Non è che, come talune malatie rivolgono la testa degli uomini e tolgono loro la memoria del passato, non si trovino alcune volte, nella durata degli Stati, dell' epoche violenti, nelle cui faccian le rivoluzioni su i popoli quel che fanno alcune crisi su gl' individui, nelle quali serve d' oblio l' orror del passato, e lo Stato consunto dalle guerre civili, rinasce, per dir così, dalle proprie ceneri, e riprende il vigor giovanile sortendo dalle braccia della morte. Sparta fu tale al tempo di Licurgo; Roma fu tale dopo Tarquinio; e tali state sono a dì nostri l' Olanda e la Suizzera di poi l' espulsione de' Tiranni.

Ma tali avvenimenti son rari, e le ragioni di queste eccezioni esistono sempre nella particolar costituzione dello Stato eccettuato. Nè potriano effettuarsi nemen due volte per il popolo medesimo, mentre può ben egli passar dallo stato di barberismo allo stato di libertà, ma più nol può quando lo stato di libertà civile

è distrutto. Le dissenzioni possono allora annientarlo, senza che le rivoluzioni possano ristabilirlo; e tosto infranti i suoi legami cade sbandato, e più non esiste, necessitoso in tal caso non già d'un liberatore ma d'un padrone. Abbiate, o popoli liberi, una tal massima a memoria: La libertà può acquistarsi, ma recuperarsi non mai.

HANNO e gli uomini e le nazioni un tempo di maturità ch'è d'uopo attendere per dettar loro delle leggi; ma la maturità d'un popolo non sempre facilmente si conosce; e se si previene, l'opera è perduta. Può un tal popolo esser disciplinabile alla sua origine, e può un tal altro non lo essere a capo di dieci secoli. I Russi non mai saranno ben civilizati, perchè lo furono troppo per tempo. Pietro aveva il genio imitatore, ma non quello che crea e cava tutto dal niente. Fece bene qualcuna cosa, e ne pose male la maggior parte. Vide che il suo popolo era barbaro, ma non che immaturo per civilizarlo; ei volle renderlo socievole quando bisognava renderlo belligerante. Pretese in un istante far dei Tedeschi e degl'Inglesi, allorchè solo pensar doveva a far de' Russi; egli ha impedito a suoi soggetti di mai divenir ciò ch'esser

potrebbero, persuadendo loro ch' erano quel che non sono: del pari ad un precettor Francese, che forma il suo scolare perchè figuri un momento nella prima giovinezza, e non sia più niente in appresso. L' Impero Russo vorrà soggiogar l' Europa e sarà esso medesimo soggiogato. I Tartari suoi soggetti o suoi vicini diveranno i loro padroni ed i nostri. Questa rivoluzione sembrami infallibile. Tutti i Re dell' Europa travagliano di concerto per accelerarla.

CAPITOLO

CAPITOLO IX.

Proseguimento.

COME la natura a posto i limiti alla statura d'un uomo ben conformato, al di là de' quali più non fa che Giganti o Nani, così, riguardo alla miglior costituzione d'uno Stato, sonovi alcuni limiti all' estenzione che puol' avere, affinchè nè sia troppo grande per esser ben governato, nè troppo piccolo per potersi mantener da se stesso. In cadaun corpo politico v' è un *maximum* di forza che non può oltrepassare, e dal quale si slontanano sovente per troppo aggrandirsi. Piu s' estende il legame sociale più si rallenta, e in generale un piccolo Stato è proporzionatamente più forte d' un grande.

MILLE ragioni dimostrano una tal verità. Primo, l' amministrazione rendesi più incommoda nelle gran distanze, come un peso rendesi più grave a capo d' una più lunga lieva. Rendesi altresì più dispendiosa a misura che i gradi si moltiplicano; poichè ogni città ha la

propria che il popolo paga, ogni distretto parimente la sua pagata dal popolo, dipoi ogni provincia, indi i gran governi, le prefetture, i vicereati che devonsi pagar sempre più a misura che più signoreggiano, e sempre a spese dell' infelice popolo; in fine, l'amministrazione suprema che tutt' opprime. Tanti soppraccarichi snervano continuamente i soggetti, che lungi d'esser ben governati da questi diversi ordini, lo sono anche meno, che se non ve nè fosse che un solo a questi superiore. Pure, appena resta qualchè risorsa pei casi straordinarj, e allorchè fa di mestiere ricorrervi, ritrovasi sempre lo Stato quasi che all' estremo della sua ruina.

Nè quest' è tutto: non solo il governo ha minor vigore e celerità per fare osservar le leggi, impedir le vessazioni, correggervi gli abusi, prevenir le sediziose intraprese che possano suscitarsi ne' luoghi lontani; ma il popolo ha minor affezione pè suoi capi che non vede giammai, per la patria ch' è agli occhj suoi come il mondo, e pei suoi concittadini la più parte stranieri per lui. Le stesse leggi convenir non possono a tante diverse provincie che hanno diversi costumi, che vivono in climi opposti, e a cui non conviene la stessa forma di governo. Le varie

leggi producono solo dissenzione ed intrigo fra popoli, che vivendo sotto il medesimo capo ed in una continuata comunicazione, passano o si accasano gli uni dagli altri, e che sommessi a diversi costumi non mai ben sanno se il loro patrimonio gli appartiene o no veramente. I talenti stannosi ascosi, le virtù ignorate, i vizj impuniti, nella quantità d'uomini incogniti gli uni agli altri, che la sede della suprema amministrazione riunisce nel luogo medesimo. I Capi oppressi dal numero esorbitante degli affari niente vedono da loro stessi, ed i Ministri governano lo Stato. In fine, le misure da prendersi per mantener l'autorità generale, dalla quale tanti ufficiali lontani vorrebbero affrancarsi o per lo meno ingannare, assorbe tutte le publiche cure: più non nè resta per la felicità del popolo, appena ne rimane per la propria difesa; ed ecco come un troppo gran corpo per la sua costituzione cade e perisce schianciato dal proprio peso.

DALL' altro canto, deve lo Stato procurarsi una certa base per aver sufficiente solidità ed esser così in istato di resistere alle scosse che dovrà provar senza meno, ed agli sforzi che obligatamente dovrà fare per sostenersi: giacchè tutt' i popoli hanno una specie di forza centri-

ſuga, colla quale s' agitano continuamente gli uni con gli altri, e tendono ad aggrandirsi a spese dei loro più prossimi, come i turbiglioni di Descartes. Però i deboli arrischiano d' essere in breve tempo assorbiti, e niuno può conservarsi di molto se non se ponendosi con tutti in una specie d' equilibro, lo che rende quasi consimili le reciproche compressioni.

VEDESI perciò, che sonovi delle ragioni per estendersi come per restringersi; e non è al certo picciol talento del politico il distinguere fra le tante, la più vantaggiosa proporzione per la conservazione dello Stato. In generale essendo le prime ragioni esteriori e relative devono all'altre interne ed assolute esser subordinate: una forte e sana costituzione è ciò che si ha da ricercar primieramente, e più contar si dee nel vigor che nasce da un buon governo, che nelle risorse che fornisce un gran territorio.

PRESCINDENDO, sonosi veduti alcuni Stati costituiti di modo che la necessità di conquistare faceva parte della loro medesima costituzione, e che per mantenersi, era loro necessario di sempre ingrandirsi. Forsechè moltissimo felicitavansi d' una tal fortunosa necessità, che pur-

tanto nell' indicargli il termine della loro grandezza, in uno gl' indicava il momento inevitabile della loro caduta.

CAPITOLO X.

Proseguimento.

Un corpo politico può misurarsi in due modi; cioè, per l' estenzione del territorio, e per il numero del popolo, e v' è, frà queste due misure, un convenevole rapporto per dare allo Stato la sua vera grandezza. Sono gli uomini che fanno lo Stato, ed è il terreno che nudrisce gli uomini: questo rapporto consiste adunque nella sufficienza del territorio per conservare i suoi abitanti, e nel compito numero d' abitanti che può nudrirsi dalla terra. In questa proporzione ritrovasi il *maximum* della forza d' un dato numero di popolo; poichè se v' è superfluità di terreno ne riesce dispendiosa la guardia, insufficente la cultura, ridondante il prodotto, e da ciò la causa prossima delle guerre difensive; se ve n' è inopia, trovasi lo Stato per il supplimento alla discrezione de' vicini, e da ciò la

causa prossima delle guerre offensive. Ogni popolo che per la sua posizione altro non ha che l' alternativa fra il commercio o la guerra, è debile in se stesso, dipendendo così o da suoi vicini, o dagli avvenimenti, e possedendo un incerta e breve esistenza: se soggioga, cangia situazione; se vien soggiogato non è più niente. Nè può conservarsi libero che a forza di picciolezza o di grandezza.

Non può darsi in computo un fisso rapporto fra l' estenzione di terra e 'l numero d' uomini che reciprocamente si satisfano; tanto a cagione della diversità de' terreni, ne' suoi gradi di fertilità, nella qualità delle sue produzioni, nell' influenza de' climi, quanto in quella che osservasi ne' temperamenti degli uomini che l' abitano, fra i quali alcuni consumano poco in paese fertile, ed altri molto in terra ingrata. Bisogna por mente altresì alla maggiore o minor fecondità delle donne, a ciò che può avere il paese di più o meno favorevole alla popolazione, a quella che il legislatore può presupporre di aumentare co' suoi stabilimenti; di modo che non deve fondare il suo giudicio su quel che vede, ma su quel che prevede, nè tanto arrestarsi allo stato attuale della popolazione, quanto a quello

a cui deve naturalmente pervenire. In fine, sonovi mille occasioni in cui gli accidenti particolari del luogo esiggono o permettono che si abbracci maggior quantità di terreno di quella sembra che necessiti. E d' uopo perciò di molto estendersi in paese montuoso, ove le naturali produzioni, cioè, le boscate ed i pascoli, dimandano meno lavoro, ove l' esperienza ne dimostra che le donne son più feconde che ne' piani, ed ove un gran terreno inchinante non dà che una picciola base orizontale, che solo devesi valutare per la vegetazione. Si può, invece, rinserrarsi alla riva del mare, puranco tra scogli e sabbie quasi sterili, perchè può la pesca supplire in gran parte alle terrene produzioni, perchè devono gli uomini esser più uniti per rispingere i pirati, ed inoltre, perchè si può più facilmente, per mezzo delle colonie, allegerire il paese degli abitanti di cui soprabonda.

DEVESI altresì, istituendo un popolo, aggiungere a queste una condizione che non può supplire a niun' altra, ma senza la quale son tutte inutili; ed è che si goda dell' abbondanza e della pace; poichè il tempo in cui formasi uno Stato, è come quello in cui formasi un battaglione: l' istante più proprio per distruggerlo è

quello in cui è men capace di opporsi. Più si resisterebbe in un' assoluto disordine che in un momento di fermentazione, mentre ciascuno s' occupa del suo rango e non del periglio. Se in tempo d' una tal crisi sopraggiunge una guerra, una carestia, una sedizione, lo Stato è infallibilmente perduto.

Non che non sianvi molti governi stabiliti in tempo di simili infortunose vicissitudini, ma sono allora questi medesimi governi che distruggono lo Stato. Gli usurpatori adducono o scelgono tai disordinati tempi per far che passino, col favore del publico spavento, alcune distruttive leggi che il popolo non adotterebbe giammai nello stato di tranquillità. La scelta del momento dell' istituzione è il distintivo più certo per conoscer se l' opera sia d' un Legislatore o d' un Tiranno.

Qual popolo è dunque proprio per la legislazione? Quello che, trovandosi digia legato da qualchè principio d' unione, d' interesse o di convenzione, non ha portato ancora il vero giogo delle leggi; quello che non ha nè costumi ben impressi ne superstizioni ben radicate; quello che non teme d' essere oppresso da un' improvisa invasione; che senza entrar nelle querele

de' suoi vicini, può resistergli solo, o servirsi dell'uno per rispinger l'altro; quello di cui ogni membro può essere a tutti noto, e che non necessita gravare alcuno di peso eccedente le sue forze; quello che può non abbisognar d'altri popoli, e di cui gli altri popoli non abbisognano (1); quello che non è nè ricco nè povero ed ha il sufficiente per satisfare a' suoi bisogni; quello in fine che riunisce la stabilezza d'un' antico popolo e la docilità d'un moderno. Ben più di ciò che dessi stabilire ciò che dessi distruggere, rende l'opera della legislazione estremamente penosa; e l'impossibilità di trovar giunta ai bisogni della società la semplicezza

---

(1) Se fra due popoli vicini esistesse una necessità che obligasse l'uno a dipender dall'altro, sarebbe per il primo durissima la condizione e pericolosissima per il secondo. Ogni savia nazione trovandosi in tal caso farà il possibile per toglier l'altra da simile dipendenza. La Repubblica di Thlascala, chiusa nell' Impero Messicano, si piacque piuttosto fare a meno del sale, che di comprarne dai Messicani; ed anche di riceverne gratuitamente. I Savj Thlascalani si avvidero della rete nascosa sotto una tale liberalità: conservaronsi liberi, e un sì picciolo Stato, chiuso in quel grand' Impero, fu finalmente l'istrumento della sua ruina.

naturale, è ciò che ne fa si raro il successo. Vero è purtroppo, che tutte queste condizioni si conciliano difficilmente: però pochi sono gli Stati che veggonsi ben costituiti.

L'Isola di Corsa è il paese in Europa capace ancora di legislazione. Il valore e la costanza con cui questo popolo coraggioso ha saputo ricuperare e difender la sua libertà, meriterebbe che qualche uomo veramente savio gli apprendesse a'conservarla. Ho qualchè presentimento che un giorno quest' Isoletta stupirà l' Europa.

CAPITOLO XI.

Di diversi Sistemi di Legislazione.

Se si ricerca in che precisamente consista il maggior bene di tutti, ch' esser dee senza meno il termine d' ogni sistema di legislazione, troverassi che si riduce a questi due principali oggetti, *la libertà* e *l' eguaglianza*. La libertà, perchè ogni particolar dipendenza è una quantità di forza tolta al corpo dello Stato; l' eguaglianza, perchè la libertà non può sussistere senza questa.

Ho digià detto che sia la libertà civile: riguardo all' eguaglianza non si dee assolutamente intendere che siano del tutto simili i gradi di potenza e di ricchezza, ma che in quanto alla potenza, lungi dal violentare, esercitar non possa che in virtù del rango e delle leggi; ed in quanto alla ricchezza, niun cittadino sia così ricco che possa comprarne un altro, e niuno così povero che debba vendersi obligata-

mente (1) : Il che suppone moderazione di beni e di credito dalla parte de' grandi ; e moderazione d'avarizia e di desiderio dalla parte dei piccoli.

E, dicono, quest' eguaglianza una chimera di speculazione che non può esistere in pratica. Ma se l' abuso è inevitabile, non dovrassi perciò procurare almeno di regolarlo? Precisamente perche la forza delle cose tende incessantemente a distrugger l' eguaglianza, dee la forza della legislazione incessantemente tendere a mantenerla.

MA questi d' ogni buona costituzione generali oggetti esser denno modificati in ogni paese a seconda dei rapporti, che dalla situazione locale e dal carattere degli abitanti hanno nascimento; ed è su tali rapporti che devesi assegnare ad

(1) Volete dar veramente solidità allo Stato? Avvicinate, per quanto è possibile, i gradi estremi: non soffrite nè doviziosi nè pezzenti. Questi due stati, inseparabili per natura, sono egualmente funesti al ben comune; sortono dall' uno i facitori della tirannia e dall' altro i tiranni. E sempre fra loro che si fa il traffico della publica libertà ; l' uno la compra e l'altro la vende.

ogni

ogni popolo un particolar sistema d'istituzione, che sia il migliore, forse che no in se stesso, ma per lo Stato a cui si destina. Per esempio: è il terreno ingrato e sterile, o il paese eccedente d' abitanti? volgetevi all' industria ed alle arti, e cangiate le produzioni di queste contro le vittuarie di cui avete difetto. Occupate, all' incontro, ricche pianure e fertili colli? Avete in abbondante terreno inopia d' abitanti? volgete ogni vostro pensiere all' agricoltura che moltiplica gli uomini e caccia le arti le quali finirebbero di spopolare il paese, attruppando su qualch' estremità del territorio i suoi pochi abitanti (1). Occupate in riva al mare piaggie comode e distese? formate numerosa quantità di vascelli, coltivate il commercio e la navigazione, ed avrete una breve sì ma fortunosa esistenza. Il mare alle vostre frontiere bagna dei scogli quasi che inaccessibili? restate barbari ed ittiofaghi; vivrete più tranquilli, forse migliori, ed al certo più felici. In

(1) Qualchè ramo di commercio esteriore, dice *le M. d'A.* porge solo una falsa utilità alla generalità d'un regno; può bene arricchire qualchè particolari ed anche qualchè città, ma la nazione intera non nè ricava alcun profitto, nè il popolo si trova meglio per ciò.

una parola, oltre le massime a tutti comuni, contiene ogni popolo qualchè causa che l' ordina d' una particolar maniera, e rende la sua legislazione propria solamente per lui. Ecco perchè gli Ebrei a tempi andati, e recentemente gli Arabi, hanno avuto per principale oggetto la Religione, gli Ateniesi le lettere, Cartagine e Tiro il commercio, Rodi la marina, Sparta la guerra, e Roma la virtù. L' autore dello Spirito delle leggi n' ha dimostro in quantità d' esempj con qual' arte il Legislatore dirigga l' istituzione a cadauno diquesti oggetti.

La costituzione d' uno Stato è veramente solida e durevole, allor quando le convenienze vengono in modo osservate, che i rapporti naturali e le leggi vanno sempre d' accordo su gli stessi punti, e che queste non fanno, per dir così, che assicurare, accompagnare e rettificar gli altri. Ma se' l Legislatore, ingannandosi nel suo oggetto, prendesse un diverso principio da quel che nasce dalla natura delle cose, se, per esempio, l' uno tendesse alla servitù, l' altro alla libertà; l' uno alle ricchezze, l' altro alla popolazione; l' uno alla pace, l' altro alle conquiste, si vedrebbero indebolire insensibilmente le leggi, alterarsi la costituzione, ed esser lo

Stato incessantemente commosso, finchè o per cangiamento o per distruzione non si fosse l' invincibil natura ritolto l' usurpato impero.

CAPITOLO XII.

Divisione delle Leggi.

PER ordinare il tutto, o dare la miglior forma possibile alla cosa publica, sonovi diverse relazioni da considerare. Primieramente, l' azione del corpo intero agente sopra se stesso, cioè, il rapporto del tutto al tutto, o del Sovrano allo Stato; ed un tal rapporto vien composto di quello dei termini intermediarj, come vedremo in appresso.

LE leggi che regolano questo rapporto portano il nome di Leggi politiche, e chiamansi altresì Leggi fondamentali, non senza qualchè raggione allor che son sagge. Poichè se non avvi in ogni Stato che una sola buona maniera per ordinarlo, il popolo che l' ha trovata, deve attenervisi: ma se l' ordine stabilito è pravo, perchè prenderebbonsi per fondamentali quelle leggi che renderebbero non buono un tal rap-

porto? Inoltre, comunque siasi la cosa, un popolo è sempre padrone di cangiar le sue leggi, puranco le migliori; giacchè se si compiacesse a farsi danno, chi mai avrebbe diritto d'impedirnelo?

La seconda relazione è quella de' membri fra loro o con l'intero del corpo, e questo rapporto dev' esser per quanto è possibile picciolo riguardo al primo, e grande riguardo al secondo: di modo che sia ogni cittadino in una perfetta indipendenza di tutti gli altri, ed in un'eccessiva dipendenza della *Città*; il che si fa sempre coi mezzi medesimi; non essendovi che la forza dello Stato che faccia la libertà de' suoi membri. Da questo secondo rapporto nascono le leggi civili.

Può considerarsi una terza specie di relazione fra l'uomo e la legge, cioè, quella della disobedienza alla pena, che dà luogo allo stabilimento delle leggi criminali, le quali sono piuttosto una conferma di tutte le leggi, che una specie di leggi particolari.

A queste tre sorti di leggi una quarta ve se ne aggiunge, di tutte la più importante, che in

marmo non s' incide nè in bronzo ma ne' cuori de' Cittadini; che fa la vera costituzione dello Stato; che va di giorno in giorno acquistando nuove forze; che, mentre invecchiano o s' estinguono le altre leggi, le rianima o le supplisce; che conserva un popolo nello spirito della sua istituzione, e sostituisce insensibilmente la forza dell' uso a quella dell' autorità. Parlo dei costumi, degli usi, e sopra tutto dell' opinione: parte sconosciuta da' nostri politici, ma da cui il successo delle altre tutte dipende; parte della qualle s' occupa in segreto il gran Legislatore, mentre sembra che si limiti ai particolari regolamenti ch' altro non sono che il centro della volta, di cui li costumi, più lenti a nascere, formano in fine il saldissimo serraglio.

FRA queste diverse classi, le leggi politiche, che costituiscono la forma del governo, sono le sole relative al mio soggetto.

LIBRO TERZO.

PRIA di parlar delle diverse forme di governo, procuriamo di fissare il senso preciso di questa parola, che non è stato finora sufficientemente spiegato.

CAPITOLO PRIMO.

Del Governo in generale.

AVVERTO il Leggitore che questo capitolo dev' esser letto posatamente, e ch' io non conosco l' arte d' essere intelligibile per quei che non prestano un' esatta attenzione.

OGNI azione libera ha due cause che concorrono a produrla; l' una morale, cioè, la volontà che determina l' atto; l' altra fisica, cioè, la potenza che l' eseguisce. Allor ch' io vado vers' un oggetto, bisogna in pria ch' io voglia andarvi, e poi, che i piedi mi vi addu-

chino. Che un paralitico voglia correre, e voglia starsi l' uomo il più destro, non partirà niun de' duo. Il corpo politico ha gli stessi moventi; del pari in esso distinguesi la forza e la volontà: questa sotto nome di *Potenza legislativa*, l' altra sotto nome di *Potenza esecutiva*. Niente favvisi o far vi si dee sensa il loro concorso.

ABBIAM visto che la potenza legislativa appartiene al popolo, e che a lui solo può appartenere. E facile di vedere, all' incontro, per i principj di già stabiliti, che la potenza esecutiva non può appartenere alla generalità come Legislatrice o Sovrana; perchè una tal potenza solo consiste in atti particolari che punto sono del moto della legge, nè per conseguenza di quel del Sovrano, di cui tutti gli atti esser non ponno che leggi.

E dunque necessario alla forza publica un agente proprio che la riunisca, e la ponga in opera secondo le direzioni della volontà generale, che serva alla comunicazione dello Stato e del Sovrano, che in certo modo faccia nella persona publica quel che fa nell' uomo l' unione dell' anima e del corpo. Ecco qual' è nello Stato la ragion del governo, confuso a torto col Sovrano, di cui non è che il ministro.

CHE cosa è dunque il Governo? Un corpo intermediario, stabilito fra i soggetti ed il Sovrano per la mutua loro corrispondenza, gravato dell' esecuzione delle leggi, e del mantenimento della libertà, sì civile che politica.

I membri di questo corpo chiamansi Magistrati o *Re*, cioè, *Governatori*, e l' intero del corpo porta il nome di *Principe* (1). Laonde han gran ragione quei che pretendono che l' atto per lo quale un popolo si sottomette ai capi non sia un contratto. Al più preciso non è che una commissione, un impiego in cui semplici ufficiali del Sovrano esercitano in suo nome il potere del quale gli ha fatti depositarj, e che può limitare, modificare, e riprendere quando gli aggrada; essendo l' alienazione d' un tal diritto incompatibile con la natura del corpo sociale, e contraria al fine dell' associazione.

GOVERNO chiamo adunque o suprema amministrazione l' esercizio legittimo della potenza esecutiva; e Principe o Magistrato il corpo o l' uomo ingiunto di quest' amministrazione.

---

(1) In Venezia si dà all' Collegio il nome di *Serenissimo Principe*, anche quando il Doge non vi assiste.

TROVANSI nel Governo le forze intermediarie, i cui rapporti compongono quello del tutto al tutto, o del Sovrano allo Stato. Può rappresentarsi quest'ultimo rapporto con quello degli estremi d'una continuata proporzione, il di cui medio proporzionale è il Governo. Il Governo riceve dal Sovrano gli ordini che dà al popolo, e perchè lo Stato sia in un giusto equilibro, bisogna, compensato il tutto, che siavi eguaglianza fra il prodotto o la potenza del Governo in se stesso, ed il prodotto o la potenza de' cittadini che sono Sovrani da un canto e soggetti dall' altro.

IN oltre, non potriasi alcuno dei tre termini alterare, senza mancar nel punto la proporzione. Se il Sovrano volesse governare, o il Magistrato dar leggi, o i soggetti rifiutare obedienza, il disordine succederebbe alla regola, la forza e la volontà più non agirebbero di concerto, e solulo lo Stato caderebbe nel despotismo o nell' anarchia. In fine, come non avvi che un medio proporzionale fra i rapporti, non avvi similmente che un sol buon governo possibile in uno Stato. Ma come mille avvenimenti possono cangiare i rapporti d' un popolo, non solo varj governi possono convenire a varj popoli, ma allo stesso popolo in varj tempi.

Per dare un'idea dei diversi rapporti che possano aver luogo fra questi due estremi, prenderò per esempio il numero del popolo, come un rapporto più facile ad esprimersi.

Supponiamo lo Stato composto di diecemila Cittadini. Il Sovrano può soltanto esser considerato collettivamente ed in corpo. Ma ogni particolare in qualità di soggetto viene considerato come individuo: di modo che il Sovrano è ai soggetti come diecemila ad uno; cioè, che ogni membro dello Stato ha per sua porzione la diece millesima parte della sovrana autorità, benchè siale interamente sommesso. Suppongasi il congiunto di cento mil' uomini, lo stato dei soggetti non cangia, ed ognuno porta egualmente tutto l'impero delle leggi, mentre ridotto il suo suffragio ad un cento millesimo ha diece fiate minore influenza nelle reduzioni. Restando allora sempre uno il soggetto, il rapporto del Sovrano augumenta in ragion del numero de' Cittadini. Laonde più lo Stato aggrandisce, più diminuisce la libertà.

Quando dico che augumenta il rapporto, dire intendo che si slontana dall' eguaglianza. Così più il rapporto è grande nell' adozione de

Geometri, meno ve n' ha nell' adozione comune: nella prima, considerato il rapporto secondo la quantità, misurasi con l' esponente; e nell' altro, considerato secondo l' identità, estimasi con la similitudine.

Or meno rapportansi alla volontà generale le particolari, cioè, i costumi alle leggi, più la forza reprimente deve aumentare. Dunque perchè sia buono il governo, quanto maggiore si è il numero del popolo, tanto esser dee relativamente più forte.

Dall' altro canto, dando l' ingrandimento dello Stato più tentazioni e modi ai depositarj della publica autorità con che abusare della potenza loro, più deve il Governo aver forza per contenere il popolo, più averne deve il Sovrano per contenere il Governo. Io quì non parlo d' una forza assoluta, ma della forza relativa delle diverse parti dello Stato.

Da questo doppio rapporto ne segue che la continuata proporzione fra il Sovrano, il Principe ed il popolo non è punto un' idea arbitraria, ma una necessaria conseguenza della natura del corpo politico. Ne segue altresì che

uno degli estremi, cioè, il popolo come soggetto essendo fisso e rappresentato dall' unità, tutte le volte che la ragione duplicata aumenta o diminuisce, la semplice aumenta e diminuisce del pari, e che per conseguenza il medio termine è cangiato. Lo che mostra non esservi unica ed assoluta costituzione di Governo, ma che tanti in natura esservi possono diversi Governi, quanti Stati di diversa grandezza.

Se, ponendo in ridicolo un tal sistema, venisse detto che per provare questa quantità media proporzionale, e formare il corpo del Governo bastasse, secondo me, estrar la radice quadra del numero del popolo; risponderei, che solo per un' esempio quì tolgo questo numero, che i rapporti, de' quali io parlo, non solo vengono dal numero degli uomini misurati, ma in generale dal quantitativo dell' azione, che si combina da una moltitudine di cause, che infine se per esprimermi brievemente impronto un' istante dei termini geometrici, non per questo ignoro che la geometrica precisione non ha luogo alcuno nelle quantità morali.

Il Governo è in piccolo quel ch' è in grande il corpo politico che lo racchiude. Si è una persona

sona morale dotata di alcune facoltà, attiva come il Sovrano, passiva come lo Stato, e divisibile in altri simili rapporti, d'onde nasce in conseguenza una nuova proporzione, da questa anche un'altra secondo l'ordine de' tribunali, fin che giungesi ad un termine medio indivisibile, cioè, ad un sol capo o magistrato supremo, che può nel mezzo d'una tal progressione rappresentarsi come l'unità fra le serie de' rotti e de' numeri.

SENZA imbarazzarsi in questa multiplicità di termini, contentiamoci di considerare il Governo come un nuovo corpo nello Stato, distinto dal popolo e dal Sovrano, e intermediario fra l'uno e l'altro.

V'È fra questi due corpi la differenza essenziale, che lo Stato riceve da se stesso la sua esistenza, e il Governo solo dal Sovrano. Perciò la volontà dominante del Principe non è o esser non dee che la volontà generale o la legge; la sua forza non è che la forza publica in lui concentrata, e tosto che pretende estrar da se stesso un qualchè atto assoluto ed indipendente, il concatenamento del tutto comincia a rallentarsi. Se giungesse in fine ad accudire il Principe ad

una volontà particolare, più attiva di quella del Sovrano, e che usasse per ciò della publica forza che trovasi in sue mani, di modo che vi fossero, per dir così, due Sovrani, l' uno di diritto e l' altro di fatto; svanirebbe sul punto l' unione sociale e si dissolverebbe il corpo politico.

Con tutto ciò, perche abbia il corpo del Governo una vita, un' esistenza reale che dal corpo dello Stato lo distingua, perchè possano tutti i suoi membri agir di concerto, e rispondere al fine per cui è istituito, gli bisogna un *me stesso* particolare, una sensibilità comune a' suoi membri, una forza, una volontà propria che tenda alla sua conservazione. Questa particolar' esistenza suppone consessi e concilj, un poter di deliberare e di risolvere, diritti, titoli e privilegj, che esclusivamente appartengono al Principe, e che rendono più onorevole la condizione del magistrato a misura che più riesce gravosa. Le difficoltà sono nella maniera d' ordinar nel tutto questo tutto subalterno, di modo che non alteri la costituzione generale stabilendo la sua, che sempre distingua dalla forza propria e particolare destinata alla sua conservazione, la forza publica destinata alla

conservazione dello Stato, e in una parola, che sempre sia pronto a sagrificare il Governo al popolo, e non il popolo al Governo.

Peraltro, benchè il corpo artificiale del Governo sia l'opera d'un'altro corpo artificiale, e che non abbia in un certo modo se non se una vita tolta in prestito e subordinata, ciò non toglie che con maggiore o minor celerità o vigore operare ei non possa e godere, per dir così, d'una salute più o meno robusta. In fine, senza direttamente allontanarsi dal segno della sua istituzione, può discostarsene più o meno, a seconda della propria costituzione.

Nascono da tutte queste differenze i diversi rapporti che aver deve il Governo col corpo dello Stato, secondo i particolari ed accidentali rapporti, da' quali viene lo Stato medesimo modificato. Poichè il miglior Governo in se stesso diverrà sovente il più vizioso, se i suoi rapporti a seconda de' difetti del corpo politico a cui appartiene, non sono alterati.

CAPITOLO II.

Del principio che costituisce le diverse forme di Governo.

PER espor la causa generale di tai differenze, fa d' uopo distinguere il Principe ed il Governo, come ho dianzi distinto il Sovrano e lo Stato.

Può il corpo del magistrato esser composto d' un minore o maggior numero di membri. Abbiam digià detto ch' era tanto maggiore il rapporto del Sovrano ai soggetti, quanto maggiore erasi il numero del popolo; e possiamo, per un' analoga evidenza, dire altrettanto del Governo riguardo al Magistrato.

ADUNQUE essendo sempre la forza o tale del Governo quella dello Stato, non è soggetta a cangiamento, e ne segue, che più su i proprj membri fa uso di questa forza, meno gliene resta per agire su tutto il popolo.

PIù dunque son numerosi i Magistrati, più debile è il Governo. Come una tal messima è fondamentale, applichiamci a ben' esplicarla.

DISTINGUER si possono nella persona del magistrato tre volontà essenzialmente diverse. La prima si è la propria individual volontà che solo tende al vantaggio particolare; la seconda si è la volontà comune de' magistrati, che unicamente al vantaggio del Principe si rapporta, e che può dirsi volontà di corpo, la quale è generale rapporto al Governo, e particolare rapporto allo Stato, di cui il Governo fa parte; la terza si è la volontà del popolo, o sia la volontà sovrana: la quale è generale, tanto rapporto allo Stato considerato come il tutto, quanto rapporto al Governo come parte del tutto considerato.

IN una perfetta legislazione, la volontà individuale o particolare dev' esser nulla, la volontà di corpo appartenente al Governo, subordinata al più possibile, conseguentemente la volontà generale o sovrana sempre dominante, e servente d' unica scorta alle altre tutte.

SECONDO l' ordine naturale, queste diverse volontà divengono all' incontro più attive a misura che si concentrano. Per lo che la volontà generale è sempre la più debile, quella di corpo ha il secondo rango, e la particolare è la prima di tutte: di modo che è nel Governo ogni mem-

bro prima se stesso, poi Magistrato, e poi Cittadino: graduazione direttamente opposta a quella che l'ordine sociale esigge.

PREMESSO ciò, se tutt'il Governo ritrovasi nelle mani d'un sol'uomo: ecco la volontà particolare e di corpo perfettamente riunite ed in conseguenza al più alto grado d'intensione che possa mai giungere. Or come solo dal grado di volontà dipende l'uso della forza, e che l'assoluta forza del governo non varia; ne segue che il più attivo di tutti i Governi è quello d'un solo.

UNIAMO, all'incontro, il Governo all'autorità legislativa; facciamo del Sovrano il Principe, e d'ogni Cittadino un Magistrato: confusa in tal caso la volontà di corpo con la volontà generale, più non avranno veruna attività, e resterà la volontà particolare in piena sua forza. Così il Governo sempre con la medesima forza assoluta, sarà nel, *minimum* di sua forza relativa o di attività.

QUESTI rapporti sono incontrastabili, ed altre considerazioni servono a confermarli. Per esempio, vedesi che ogni Magistrato è più attivo

nel proprio corpo di quel che lo sia ogni Cittadino nel suo, e che conseguentemente la volontà particolare ha molto maggiore influenza negli atti del Governo, che in quelli del Sovrano; giacchè ogni Magistrato è quasi sempre ingiunto di qualche funzione del Governo, mentre che presso ogni Cittadino separatamente non ha funzione alcuna nella sovranita. E poi, la sua forza reale aumenta sempre a misura che più si dilata lo Stato, benchè non aumenti a misura della sua estenzione: ma lo Stato restando lo stesso, possono ben moltiplicarsi i Magistrati, che non perciò ne acquista il Governo una maggior forza effettiva, essendo una tal forza quella dello Stato, la di cui misura è sempre la stessa. Laonde la forza relativa o l' attività del Governo diminuisce, senza che la sua forza reale ed assoluta possa aumentare.

E certo altresì che la spedizione degli affari divien più tarda a misura che si aumenta il numero di quei che ne sono ingiunti; che dando troppo alla prudenza non si da bastantemente alla fortuna; che si lascia fuggir l' occasione, e che a forza di deliberare si perde spesso il frutto della deliberazione.

Ho provato che il Governo s' indebolisce a

misura che si moltiplicano i Magistrati, ed ho provato che a misura del maggior numero del popolo deve aumentare la forza reprimente. Dal che ne segue che il rapporto de' Magistrati al Governo dev' esser l' inverso del rapporto de' soggetti al Sovrano: cioè, che più si aggrandisce lo Stato, più dee ristringersi il Governo; di modo che diminuisca il numero de' capi a proporzione dell' aumento del popolo.

PERALTRO, io qui non parlo che della forza relativa del Governo, e non della sua rettitudine: poichè, all' incontro, più è numeroso il Magistrato, più alla volontà generale la volontà di corpo avvicinasi; in luogo che nell' unico Magistrato non è, come ho detto, quest' istessa volontà di corpo che una particolar volontà. Così perdesi da un canto lo che si potrebbe avanzar dall' altro, e l' arte del Legislatore consiste in fissare un punto in cui sempre in una reciproca proporzione e la forza e la volontà del Governo si combinino nel rapporto il più vantaggioso allo Stato.

CAPITOLO III.

Divisione de' Governi.

Si è visto nel precedente capitolo perchè si distinguono le diverse forme o specie di Governi per mezzo del numero de' membri che li compongono; resta a vedere in questo come fassi una tal divisione.

Primieramente, il Sovrano può commettere il deposito del Governo a tutt' il popolo o alla maggior parte, di modo che più sianvi cittadini magistrati che cittadini semplici particolari. A questa forma di Governo dassi il nome di *Democrazia*.

O può racchiuderlo in un picciol numero, di modo che sianvi più semplici cittadini che magistrati, e questa forma porta il nome d' *Aristocrazia*.

O in fine, può tutto concentrarlo nelle mani d' un sol magistrato, da cui gli altri tutti ricevino il potere. Questa terza forma è la più

comune, e chiamasi *Monarchia* o Governo reale.

Fa d' uopo osservare che tutte queste forme o almeno le prime due, sono suscettibili del più o del meno, ed hanno un' assai vasta dilatanza; poichè la Democrazia può abbracciar tutt' il popolo o ristringersi fino alla metà. L' Aristocrazia parimente può dalla metà del popolo ristringersi fino al minore indeterminato numero. La Reggenza stessa è suscettibile di compartimento. Sparta ebbe costantemente due Re, e nell' impero Romano sonosi veduti ad un tempo fino ad otto Imperatori, senza potersi dire che l' Impero fosse diviso. Avvi un punto perciò in cui colla seguente si confonde ogni forma, e vedesi che sotto tre sole denominazioni, il Governo è realmente capace di tante diverse forme quanti Cittadini ha lo Stato.

Più: potendo il Governo suddividersi in certo modo in altre parti, l' una in un modo, e l' altra nell' altra amministrata, può da queste tre forme combinate un' infinità di forme miste risultarne, delle quali cadauna è per tutte le forme semplici moltiplicabile.

In tutti i tempi si è disputato di molto sulla miglior forma di governo, senza considerare che ciascuna è in certi casi la migliore, e la peggiore in certi altri.

Se nei diversi Stati il numero de' magistrati supremi dev' essere il contraposto del numero de' cittadini, il Governo Democratico conviene adunque generalmente ai piccioli Stati, l' Aristocratico ai mediocri ed il Monarchico ai grandi. Questa regola viene dai principj imediatamente estratta; ma come notar' egli dipoi le innumerabili circostanze che possano addurne eccezioni?

CAPITOLO IV.

Della Democrazia.

Colui che fa la legge sa meglio d'ogni altro come esser dee interpretata ed eseguita. Sembra adunque che la miglior d'ogni costituzione abbia da esser quella in cui al poter legislativo è congiunto l' esecutivo. Ma questo appunto è ciò che rende insufficiente un tal

governo, attesochè distinte non sono le cose che esser denno distinte, e che essendo il Sovrano ed il Principe la stessa persona, altro non formano, per dir così, che un Governo senza Governo.

E pessima cosa che il facitore delle leggi le eseguisca, e che il corpo del popolo rimuova la sua attenzione dalle generali vedute, per prestarla ai particolari oggetti. Nè cosa v'è più perigliosa, che la preponderanza de' privati interessi ne' publici affari, per il governo è minor male l'abuso delle leggi che la corruzione del Legislatore, infaillibile conseguenza delle particolari volontà. Lo Stato allora essendo alterato in sostanza, ogni riforma diviene impossibile. Un popolo che mai abusasse del Governo, mai nettampoco abuserebbe dell'indipendenza; un popolo perfetto nel governare, non abbisognerebbe d'esser governato.

A prender la parola letteralmente, nè mai v'è stata la vera Democrazia, nè mai vi sarà. E contro l'ordine naturale che il maggior numero governi ed il minore sia governato. Non è supponibile che stiasi il popolo assiduamente congregato per attendere ai publici affari; e facilmente

facilmente si scorge che non potrebbe a tal' effetto stabilir commissioni, senza che la forma dell' amministrazione non fosse cangiata.

In fatti, io credo di potere stabilir per principio, che quando le funzioni del Governo sono fra molti tribunali divise, i meno numerosi acquistano presto o tardi la maggiore autorità, quando non fosse che per la più facile spedizione, gli affari naturalmente vi si conducono.

E poi quali difficili cose a riunirsi questo Governo non suppone? Primieramente, un picciolissimo Stato in cui possa il popolo facilmente congregarsi, ed in cui possa ogni cittadino gli altri tutti facilmente conoscere; in secondo luogo, una gran semplicità di costumi che prevenga la moltitudine degli affari e le penose discussioni; dipoi, molta eguaglianza nel rango e nella fortuna, che in difetto non potrebbero i diritti e le autorità del pari lungo tratto sussistere; infine, o poco lusso o niente: attesochè, o rende il lusso necessarie le dovizie o è di queste un effetto; corrompe ad un tratto il ricco ed il povero, l'uno per il possesso, l'altro per la cupidità; vende la patria alla mollezza ed alla vanità, e toglie tutti i cittadini allo

Stato, per soggettar gli uni agli altri e tutti all' opinione.

Ecco perchè un celebre Autore ha dato alla Republica la virtù per principio, giacchè senza la virtù tutte queste condizioni sussistere non potrebbero: ma per aver mancato le necessarie distinzioni, ha questi talvolta mancato di chiarezza, sovente di precisione, e non ha visto che essendo l'autorità sovrana per tutto la stessa a tutti gli Stati ben costituiti, gli stessi principj appartengono, più o meno veramente, secondo la forma del Governo.

Aggiungiamo, che non avvi Governo così alle guerre civile ed alle intestine agitazioni soggetto quanto il Democratico o popolare, perchè non avvene alcuno che tanto e sì di continuo inclini a cangiar di forma, nè che più dimandi e vigilanza e coraggio per mantenersi nella propria. In questa costituzione particolarmente deve il Cittadino armarsi di forza e di costanza, e dire ogni giorno nell' interno del suo cuore quel che dicea nella Dieta di Polonia un virtuoso Palatino (1): *Malo pe-*

(1) Il Palatino di Posnania, padre del Re di Polonia, Duca di Lorena.

riculosam libertatem quam quietum servitium.

Se vi fosse un popolo d' Iddii, si governerebbe democraticamente. Agli uomini non conviene un sì perfetto Governo.

CAPITOLO V.

Dell' Aristocrazia.

Abbiamo quì due persone morali distintissime; cioè, il Governo ed il Sovrano, e per conseguenza due volontà generali, l' una risultante da tutti i cittadini, l' altra solamente dai membri dell' amministrazione. Perciò, benchè possa il Governo l' ordine suo interiore regolare come gli piace, non può mai parlare al popolo che a nome del Sovrano, cioè a dire, a nome dello stesso popolo: il che fa mestiere non dimentar giammai.

Le prime società governaronsi aristocraticamente. I capi delle famiglie deliberavano fra loro de' publici affari, e i giovani facilmente cedeano all' autorità dell' esperienza. Quindi i

nomi di *Preti*, di *Antichi*, di *Senato* e di *Geronti*. I Selvaggi dell' America settentrionale anche a dì nostri così si governano, e sono benissimo governati.

MA a misura che l' ineguaglianza d' istituzione superò l' ineguaglianza naturale, la ricchezza o la potenza (1) fu preferta all' età, e l'Aristocrazia divenne elettiva. Infine trasmessa ai figli coi beni la potenza del padre nel rendere patrizie le famiglie, rese ereditario il Governo, e si videro Senatori dell' inesperta età di vent' anni.

L' ARISTOCRAZIA è dunque di tre sorti; naturale, elettiva, ereditaria. La prima solo conviene a' popoli semplici; la terza è il peggiore di tutti i Governi; la seconda il migliore: ed è precisamente Aristocrazia.

OLTRE il vantaggio della distinzione de' duo poteri, ha questo Governo quello di scegliere i suoi membri: poichè nel popolare tutti i cittadini nascano magistrati; ma in questo limitati ad un

(1) E chiaro che la parola *Optimates* fra gli antichi non vuol dire i migliori, ma i più possenti.

picciol numero, lo divengono solo per elezione (1): mezzo per cui la probità, l' esperienza, i lumi, e tutte le altre ragioni di preferenza e di publica stima, sono altrettanti garanti che promettono un saggio governo.

In oltre, le assemblee fannosi più comodamente, gli affari vengono meglio discutati e con maggior' ordine e diligenza spediti, e il credito dello Stato è più da venerabili Senatori sostenuto inverso lo straniere, di quel che lo sia da una mal nota o disprezzata moltitudine.

In una parola, si è l' ordine migliore ed il più naturale, che i più savj governino la moltitudine, qualora sia certo che per suo profitto e non per il proprio la governeranno; non deggionsi le cagioni moventi inutilmente moltipli-

---

(1) La forma dell' elezione de' magistrati è importantissimo di regolarla per mezzo delle leggi: poichè abandonandola alla volontà del Principe si cade inevitabilmente nell' Aristocrazia ereditaria com' è accaduto alle Republiche di Venezia e di Berne. Perciò la prima è già da gran tempo uno stato disciolto; la seconda si mantiene per la saviezza estrema del suo Senato: eccezione onorevole sì ma ben pericolosa.

care, nè far con venti mila quel che cento dei prescelti possono fare anche meglio. Ma osservare è d' uopo che l' interesse di corpo comincia qui a dirigere alquanto meno la publica forza a seconda della volontà generale, e che un' altra inevitabile inclinazione toglie alle leggi una parte della esecutiva potenza.

Riguardo poi alle convenienze particolari, non necessita nè un sì picciolo Stato, nè un popolo sì retto e semplice, che imediatamente segua l' esecuzione delle leggi della publica volontà, come in una buona Democrazia. Nettampoco esser dee una nazione tanto vasta, ove i capi troppo lungi fra loro possano nel governarla agir da Sovrani ne' respettivi partimenti, e cominciar col rendersi indipendenti, per divenire in fine i padroni.

Ma se l' Aristocrazia non esigge tutte le virtù del governo popolare, altre però essenzialmente ne richiede, come la moderazione nè ricchi e la satisfazione nè poveri; poichè sembra che un' eguaglianza rigorosa vi sarebbe impropria: a Sparta tampoco fuvvi osservata.

Se poi questa forma comporta una certa ine-

guaglianza di fortuna, è solo perchè sia in generale l'amministrazione de' publici affari confidata a quei che darle possono tutto il tempo; e non, come dice Aristotele, perchè i ricchi sian sempre preferiti. Anzi, fa di mestiere che un' opposta scelta apprenda ai popoli qualchè volta che nel merito degli uomini sonovi talora alcune ragioni di preferenza di gran lunga più importanti delle ricchezze.

CAPITOLO VI.

Della Monarchia.

Fin quì abbiamo considerato il principe come una persona morale e collettiva, riunita in vigor delle leggi, e depositaria della potenza esecutiva. Dobbiam' ora una tal potenza considerare nelle mani d' una persona naturale, d' un uomo reale, il quale abbia solo il diritto di disporne secondo le leggi. Ed è quel che chiamasi Monarca o Re.

Al contrario delle altre amministrazioni, in cui da un essere collettivo rappresentasi un individuo; in questa un individuo rappresenta un

essere collettivo, di modo che l' unità morale che costituisce il Principe è nel tempo medesimo una fisica unità, in cui tutte le facoltà che la legge riunisce nell' altro con tanta pena, trovansi naturalmente riunite.

LAONDE la volontà del popolo, quella del Principe, e la forza publica dello Stato, e la particolare del Governo, tutto risponde allo stesso mobile, tutti i moventi della machina sono nella stessa mano, tutto marcia inverso lo stesso segno, nè sonovi opposti moti che reciprocamente si distruggano, e non è possibile imaginare sorte alcuna di costituzione in cui produca la minima azione un più considerabile effetto. Archimede seduto comodamente sulla riva, e tirando agiatamente un gran vascello su i flutti, mi rappresenta un' abile Monarca, governando dal suo penetrale gli ampj suoi Stati, tutto movendo comparendo immoto.

MA se niun Governo ha di questo maggior vigore, niuno ve n' ha altresì in cui la volontà particolare abbia maggiore impero e domini più facilmente: tutto è diretto allo stesso fine, è vero, ma questo fine non è quello della publica felicità, e la medesima forza dell' amminis-

trazione tende incessantemente al pregiudizio dello Stato.

I Re vogliono essere assoluti, e da lungi se gli grida che il miglior mezzo per esserlo si è il farsi amar da' suoi popoli. E questa, senza meno, la più vera e la più bella massima considerata da un canto: ma per disgrazia verrà sempre posta in ludo nelle corti. La potenza che risulta dall' amor dei popoli è senza fallo la maggiore d' ogni potenza; ma però precaria e condizionale, ed i Principi non se ne contenteranno giammai. Vogliono i migliori Re poter, se così gli aggrada, divenire i peggiori, senza cessare d' esser gli assoluti padroni. Ha un bel dirgli qualche politico sermonista che essendo la loro forza quella del popolo, si è il maggior loro interesse, che sia florido numeroso e formidabile: ben eglino sanno che ciò non è vero. Il proprio loro interesse lo vuole debile, miserabile e incapace di mai resistergli. Convengo che supponendo i soggetti sempre perfettamente sommessi, l' interesse del Principe sarebbe ch' ei fosse potente, giacchè essendo una tal potenza la sua, lo renderebbe terribile inverso i suoi vicini; ma essendo quest' interesse secondario solamente e subordinato, ed essendo

le due supposizioni incompatibili fra loro, è naturale che i Principi adottino di preferenza la massima più imediata al proprio vantaggio. Samuele manifestamente il dimostrava agli Ebrei; Macchiavello ne l'ha evidentemente rappresentato. Fingendo parlare ai Re, ha dato ai popoli le più grandi lezioni. Il Principe di Macchiavello è il libro de' republicani.

ABBIAM trovato pei rapporti generali che solo ai grandi Stati conviene la Monarchia, e nell' esaminarla lo ritroviamo egualmente. Più la publica amministrazione è numerosa, più dal Principe ai soggetti il rapporto diminuisce ed approssima all' eguaglianza; di modo che nella Democrazia questo rapporto s' identifica con l' egualità. Questo medesimo rapporto augumenta a misura che il Governo si ristringe, ed è nel suo *maximum* quando il Governo è nelle mani d' un solo. Trovasi allora una troppo immensa distanza fra il Principe ed il Popolo, e lo Stato manca di legame. Per formarlo vi bisognano adunque gli ordini intermediarj; e per riempirli fan d' uopo Principi, Grandi, e Nobiltà. Ora, niente di tutto ciò conviene ad un picciolo Stato, cui tutti questi gradi ruinano.

Ma se un grande Stato è molto difficilmente ben governato, via più difficilmente ancora lo sarà da un solo uomo; ognun sa quel che accade allorchè un Re adotta de' sostituti.

Un difetto inevitabile ed essenziale, che sempre al governo republicano renderà il monarchico inferiore, si è che nel republicano la publica voce non solleva ai primi gradi se non se degli uomini istruiti e capaci, che li sostengono decorosamente; in luogo che quei che ci pervengono nella monarchia, altro d'ordinario non sono che scaltriti, intriganti, e dolosi, a' quali i meschini talenti che fannoli nelle corti pervenire alle gran cariche, solo servono per mostrare al publico la loro inettitudine tosto che sonovi pervenuti. Nella sua scelta il popolo s'inganna meno del Principe, un' uomo d'un vero merito è quasi così raro in questo ministero, che uno stolido alla testa d'un governo republicano. Però, quando per un fortunoso caso uno di que rari uomini nati per governare prende il timone degli affari in una monarchia quasi rovinata dalla turba dei vaghi reggitori, si resta sorpresi dalle risorse ch' ei trova, e serve d'epoca in un paese.

Perchè fosse ben governato uno Stato

monarchico, bisognerebbe che la sua grandezza o estensione fosse proporzionata alle facoltà di colui che governa. Più riesce facile il conquistare che il reggere. Con una lieva sufficiente basta una mano per iscuotere il mondo, ma per sostenerlo richiedonsi gli omeri ercolei. Per poco che uno Stato sia grande, il Principe è quasi sempre troppo picciolo. Quando accade viceverso che lo Stato è troppo ristretto per il suo capo, il che di radissimo avviene, e parimente mal governato, perchè seguendo il capo la grandezza delle sue mire, dimentica gl' interessi del popolo, nè lo rende meno infelice per l' abuso dell' eccedenti facoltà dello spirito, di quel che renderlo possa un capo di limitato ingegno a cagione del suo difetto. Bisognerebbe, per dir così, che un reame si estendesse o si rinserrasse ad ogni regno secondo la portata del Principe; in luogo che avendo i talenti d' un Senato più fisse misure, può aver lo Stato limiti costanti sensa che siane l' amministrazione in modo alcuno alterata.

Il più sensibile inconveniente del Governo d' un solo trovasi nel difetto della continuata successione che forma negli altri due un continuato legame. Morto un Re ne bisogna un' altro;

altro ; l' elezioni son romorose e cagionano dei pericolosi intervalli, la briga e la corruzione vi prendono sempre gran parte, qualora non siano i Cittadini d' un disinteresse e d' una integrità che guari questo Governo comporta. È ben difficile che quello a cui lo Stato si è venduto non lo venda a suo tempo, e non si rindennizzi su i deboli del denaro che i potenti gli hanno dolosamente tolto. In una simile amministrazione tutto presto o tardi si fa venale, e la pace di cui godesi allora sotto i Re, è ben peggiore del disordine degli interregni.

Che si è egli fatto per prevenir questi mali? Sonosi rese le Corone ereditarie in alcune famiglie, e si è stabilito un ordine di successione preveniente qualunque disputa alla morte dei Re ; cioè a dire, che sustituendo l' inconvenienze delle reggenze a quella delle elezioni, hanno un' apparente tranquillità ad una saggia amministrazione preferita, ed hanno stimato meglio azzardare d' aver per capi dei fanciulli, dei stolidi, dei mostri, che di dover disputare su la scelta dei buoni Re; non hanno considerato ch' esponendosi in tal modo ai rischj dell' alternativa, ponevano quasi tutto il casuale in proprio svantaggio. Fu motto sensatissimo quello

del giovane Dionisio, a cui rimproverando suo padre una vergognosa azione, disse: Te ne ho io dato l'esempio? Ah, rispose il figlio, vostro padre non era Re!

TUTTO concorre a privar di giustizia e di ragione un' uomo educato per comandare agli altri. Si danno, dicesi, molta pena per insegnare ai giovani principi l'arte di regnare; in vero non sembra che ne profittino. Meglio farebbero di prima erudirli nell'arte di obedire. I più gran Re, celebrati dalla Storia, non furono punto educati per regnare: è una scenza che mai si possede meno che dopo averla troppo appresa, e che meno si acquista col comandare che coll' obedire. *Nam utilissimus idem ac brevissimus bonarum malarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris sub alio Principe, aut volueris* (1).

L'INCOSTANZA del governo reale è un risultato di questo difetto di coerenza, giacchè, regolandosi or sovra un piano ed or su l'altro, secondo il carattere del Principe regnante o di chi regna per lui, non può lungo tempo avere

(1) *Tacit. Hist. L. 1.*

nè un oggetto fisso nè una conseguente condotta: variazione che rende maisempre lo Stato fluttuante di massima in massima e di progetto in progetto; il che non accade nei governi ov' il Principe è sempre l' istesso. Però generalmente vedesi che se v' è più raggiro in una Corte, v' è più saviezza in un Senato, e che le Repubbliche giungono ai loro fini con dei mezzi più costanti e meglio seguiti, in luogo che ogni rivoluzione nel ministero ne produce una nello Stato; essendo massima comune a tutti i Ministri, e quasi a tutti i Re, di seguire in qualsiasi cosa l' opposito dei loro predecessori.

Dalla medesima incoerenza si educe altresì la soluzione d' un sofismo familiarissimo ai reali politici; il quale non solo consiste nel paragonare il Governo civile al domestico, ed il Principe al padre di famiglia, errore già rifiutato, ma nel concedere ancora largamente a questo magistrato tutte le virtù di cui abbisognerebbe, e di supporre che il Principe è appunto tale qual' esser dovrebbe: in grazia di questa supposizione il Governo reggio è ad ogni altro evidentemente preferevole, perchè non solo è incontestabilmente il più forte, ma può altresì essere il migliore solo mancandogli una volontà

di corpo più conforme alla volontà generale.

Ma se a quel che dice Platone (1), il Re è naturalmente un sì raro personaggio, allorchè la natura e la fortuna concorrono a coronarlo, che si può mai sperare da una successione d'uomini educati per regnare, se l'educazione reale quei che la ricevono necessariamente corrompe? Si cerca adunque d'ingannar se medesimo, allor che si vuol confondere il Governo reale con quello d'un buon Re. Per veder che sia in se stesso un tal Governo, bisogna considerarlo sotto Principi inetti o malvaggi; giacchè, o tali ascenderanno al Trono, o il Trono li renderà tali.

Queste difficoltà non sono sfuggite ai nostri Autori, ma non perciò ne sono eglino imbarazzati. Il farmaco, essi dicono, è d'obedir senza lagnarsi. Iddio nei momenti del suo furore invia i malvaggj Re, e fa di mestiere sopportarli come flagelli del Cielo. Edificantissimo è senza meno un tal discorso; ma non so se più sul pergamo che in un trattato di politica ei convenisse. Che si direbbe d'un Medico

---

(1) *In Civil.*

promettente prodigj, e di cui tutta l'arte consistesse nell' esortar l' infermo alla pazienza? Chiunque sa bene che soffrir bisogna quando si ha un cattivo Governo; la questione sarebbe di trovarne uno buono.

CAPITOLO VII.

Dei Governi misti.

PROPRIAMENTE parlando, non sonovi Governi semplici. Bisogna che l' unico Capo abbia dei magistrati subalterni; bisogna che il Governo popolare abbia un Capo. Però nel compartimento della potenza esecutiva avvi sempre una gradazione dal maggiore al minor numero, con la differenza che talora il grande dipende dal picciolo, e talora il picciolo dal grande.

V' È taluna volta compartimento eguale, o allor che le parti costitutive sono in una mutua dipendenza, come nel Governo d' Inghilterra, o allor che l' autorità d' ogni parte è indipendente ma imperfetta, come in Polonia. Questa ultima forma è viziosa, perchè non avvi unità

nel Governo, e lo Stato manca di legame.

Qual' è dei duo Governi semplice o misto il migliore? Questione agitata di molto dai politici, e a cui far si dee la stessa risposta che ho di già fatta sopra qualunque forma di Governo.

E in se stesso migliore il Governo semplice, per la raggione appunto che è semplice. Ma quando la potenza esecutiva dalla legislativa sufficientemente non dipende, cioè, quando v' è maggior rapporto dal Principe al Sovrano che dal Popolo al Principe, fa di mestiere compensare questo difetto di proporzione col dividere il Governo; poichè allora non hanno tutte le sue parti minor' autorità su i soggetti, e la loro divisione li rende unitamente men forti contro il Sovrano.

Collo stabilire dei magistrati intermediarj si previene altresì lo stesso inconveniente, i quali lasciando intatto il Governo, servono solo a bilanciar le due potenze, e a mantenere i respettivi loro diritti: in tal caso il Governo non è misto, ma temperato.

Si può con tai mezzi provedere altresì all'

opposto inconveniente; e quando è troppo vile il Governo, ergere Tribunali per concentrarlo: il che si usa fare in tutte le Democrazie. Nel primo caso si divide il Governo per indebolirlo, e nel secondo per rinforzarlo; poichè il *maximum* di forza e di debolezza trovasi egualmente nei Governi semplici, le forme miste danno in vece una forza mediana.

CAPITOLO VIII.

Che ogni forma di Governo non è propria ad ogni paese.

Non essendo la libertà un frutto di tutti i climi, non a tutti i popoli è confacente. Più si medita questo principio stabilito da Montesquieu, più se ne sente la verità. Più si contrasta, più presta occasione di stabilirlo con nuove forze.

In tutti i Governi del mondo la persona publica consuma e niente produce. Di dove a lui viene la sostanza consumativa? Dal travaglio de' suoi membri. Il superfluo dei particolari produce il necessario del publico. Conseguentemente non

può sussistere se il travaglio degli uomini non rende al di là dei loro bisogni.

Or quest' eccedente non è per ogni dove lo stesso. In molti luoghi è considerabile, in altri mediocre, in altri nullo, in altri negativo. Dipende un tal rapporto dalla fertilità del clima, dalla specie di travaglio che la terra esigge, dalla natura delle sue produzioni, dalla forza de' suoi abitanti, dalla maggiore o minor consumazione che loro è necessaria, e da molti altri simili rapporti de' quali è composto.

Dall' altro canto, tutti i Governi non sono della stessa natura; ve ne ha di più o meno edaci, e le diversita vengono fondate su quest' altro principio, che più le publiche contribuzioni si slontanano dalla loro sorgente, più sono gravose. Non si dee misurar questo peso dal numero delle imposte, ma dal giro che hanno a fare per rientrar nelle mani da cui sortirono; allorchè questa circolazione è pronta e bene stabilita, poco importa che molto si paghi o poco: il Popolo e sempre ricco, e le finanze van sempre bene. All' incontro, per poco che il popolo dia, quando questo poco non gli ritorna, coll' incessante prestanza in breve tempo esau-

risce: lo Stato non è mai dovizioso, ed il popolo è sempre misero.

Dal che si deduce, che più dal popolo al Governo aumenta la distanza, più i tributi si fanno gravosi: perciò nella Democrazia il popolo è il meno gravato, nell' Aristocrazia lo è davantaggio, nella Monarchia porta un esorbitante peso. Dunque solo alle opulenti nazioni conviene la Monarchia, l' Aristocrazia agli Stati di mediocre ricchezza ed estenzione, la Democrazia ai piccioli e poveri Stati.

Di fatto più vi si pensa, più trovasi in ciò fra gli Stati liberi e monarchici una notevole differenza: ne' primi tutto s' impiega alla comune utilità; negli altri la forza publica e la forza particolare sono reciproche, aumentandosi l'una coll' indebolimento dell' altra. Concludo che il despotismo in vece di governare i sogetti per renderli felici, gl' infelicita per governarli.

Ecco dunque le cause naturali in ogni clima su le quali può fissarsi la forma di Governo a cui la forza del clima riduce, e dir paranco qual sia la specie d' abitanti che deve avere. I luoghi sterili ed ingrati ov' il prodotto non vale la pena

del travaglio, devono restare inculti e deserti, o solo popolati di selvaggi. I luoghi ov' il travaglio degli uomini altro non rende che il necessario, non che da popoli barbari esser devono abitati, ogni civilizamento vi sarebbe impossibile. I luoghi ov' il prodotto non eccede che d' alcun poco il travaglio, convengono soltanto ai popoli liberi. Quelli ov' il terreno fertile ed abbondante rende con poco lavoro un ricco prodotto, vogliono il Governo monarchico, perchè consumi il lusso del Principe l' eccesso del superfluo dei sogetti; poichè meglio si è che questo superfluo venga assorbito dal Governo che dissipato dai particolari. So bene che non mancano eccezioni; ma queste medesime confermano la regola, producendo presto o tardi le rivoluzioni che ripongono le cose nell' ordine naturale.

DISTINGUIAMO sempre le leggi generali dalle cause particolari che possano modificarne l' effetto. Quand' anche tutto il meridionale fosse coperto di Republiche e tutto il settentrionale di Stati despotici, non perciò sarebbe men vero che per l' effetto del clima il despotismo non convenga ai paesi caldi; il barbarismo ai paesi freddi, ed il buon civile alle regioni intermediarie. Convenendo nei principj, si potrà poi dis-

putar su le applicazioni, e dire che sonovi dei paesi settentrionali fertilissimi e dei meridionali sterilissimi. Ma solo da quei che non esaminano la cosa con tutti i suoi rapporti, potrà dirsi esser questa una difficoltà. È d' uopo, come ho digià notato, valutare i travagli, le forze, la consumanza, etc.

SUPPONIAMO che di due terreni eguali l' uno produca cinque e l' altro diece. Se gli abitanti del primo consumano quattro e quei del secondo nove, l' eccesso del primo prodotto sarà un quinto e quel del secondo un decimo. Essendo adunque il rapporto di questi due sopravanzi opposito a quello dei prodotti, il terreno productor del cinque darà un superfluo doppio di quel del terreno producente diece.

MA qui non si tratta d' un doppio prodotto, ed io non che alcuno la fertilità dei paesi freddi con quella de' paesi caldi osera porre in confronto. Pure supponiamo questa eguaglianza: poniamo l' Inghilterra in bilancia con la Sicilia, e la Polonia con l' Egitto. Più in verso Sud avremo l' Africa e l' Indie, più in verso Norte non avremo più nulla. Ma per questa egual produzione qual diversità di coltura non necessita?

In Sicilia non s'ha che a mover la terra; in Inghilterra quai cure per lavorarla! Or, là dove abbisogna maggior numero di braccia per dar lo stesso prodotto, il superfluo è ad evidenza minore.

INOLTRE, considerate che la stessa quantità d'uomini consuma molto meno ne' paesi caldi. Il clima dimanda la sobrietà: gli Europei che vogliano nudrirvisi come ne' loro paesi, periscono tutti di dissentarie e digestioni. « Noi
» siamo, *dice Chardin*, come i carnivori lupi,
» in paragone degli Asiatici. Qualcuno attri-
» buisce la sobrietà dei Persiani alla minor col-
» tivazione de' loro paesi, ed io credo all' in-
» contro che meno abondino in derrate, perchè
» gli abitanti ne occorrono meno. Se la loro fru-
» galità, *ei segue a dire*, fosse un' effetto del
» paese, solo i poveri sarebbero parchi nel man-
» giare, in vece che tutti lo sono egualmente, e
» più mangierebbesi o meno nelle diverse pro-
» vincie a seconda della diversa fertilità, in
» luogo che per ogni dove la medesima sobrietà
» si ritrova. Molto si gloriano essi d' un tal me-
» todo di vita, dicendo che nel mirare il co-
» lorito loro si vede quanto siasi migliore di quel
» de' Cristiani. Di fatto il color de' Persiani è
unito,

» volto, ed hanno la cute bella, fina e polita,
» in vece che quella degli Armeni, loro soggetti,
» che vivono all' Europea, è ruvida, e sudaminosa; e i corpi loro sono grossi e pesanti ».

Più si avanza inverso la linea, più i popoli vivon di poco. Quasi che non mangiano carne, il riso, il granturco, il cuscus, il miglio, la cassava sono i loro ordinarj alimenti. Avvi nelle' Indie milioni d' uomini il di cui nudrimento non ascende ad un soldo il giorno. Medesimamente in Europa ne vediamo notabilissime differenze fra i popoli del norte e quei del mezzo dì. Uno Spagnolo vivrà otto giorni col pranzo d' un Tedesco. Ne' paesi ove gli uomini son più voraci, si pone il lusso anche nelle cose consumative. Appare in Inghilterra sopra una tavola coperta di carni; in Italia vi regalano di canditi e di fiori.

Il lusso delle vestimenta offre altresì consimili differenze. Ne' climi ove i cangiamenti delle stagioni sono pronti e violenti, si hanno abiti migliori e più semplici; in quei ove si veste solo per adornarsi, più si cerca la comparsa che l' utile, e può considerarsi come lusso il vestiario medesimo. Vedrete in Napoli passegiar tutto giorno a Posilippo degli uomini in abito

guarnito e senza calze. Lo stesso accade delle abitazioni; tutto si presta alla magnificenza, quando non si temono le ingiurie dell' aria. A Londra, a Parigi si richiede che gli alloggiamenti siano comodi, e che ben difendano dai rigori vernali. A Madrid si hanno magnifici e decorati saloni, ma le fenestre sono senza chiusure vetrate, e si dorme nei nidi a topi.

SONO gli alimenti ne' paesi caldi molto più sustanziali e succolenti: terza proprietà che dee sopra la seconda influire. Perchè si mangiano egli tanti legumi in Italia? Perche sono buoni, nudritivi e d' un gusto esquisito. In Francia alimentati solo dall' acqua non nudriscono affatto, e sulle tavole son quasi contati per nulla. Non perciò occupano di terreno spazio minore, e la loro coltivazione costa almeno altrettanta pena. I grani di Barberia, inferiori di qualità a quei di Francia, rendono, esperienza fatta, molto più in farina, e quei di Francia rendono poi più di quelli del Norte. Da che può dedursi che la medesima gradazione si osserva generalmente in tutta la direzione paralella dalla linea al polo. Non sarà dunque un visibile disvantaggio l'avere in egual prodotto una minor quantità d'alimento?

A tutte queste considerazioni posso aggiungerne una che ne deriva e che le consolida; ed è che i paesi caldi hanno dei freddi minor bisogno d'abitanti, e potrebbero nudrirne di più: il che produce un superfluo doppio sempre in vantaggio del despotismo. Più lo stesso numero d'abitanti occupa una vasta superficie, più le rivolte si rendono difficili; perchè non si può secretamente e prontamente concertarsi, e che in vece è facilissimo al Governo di svanire i progetti e troncar le comunanze: ma più un popolo numeroso si restringe, meno il Governo può usurpar sul Sovrano; i capi deliberano con altrettanta sicurezza ne' loro abituri, che il Principe nel suo consiglio, e con altrettanta prestezza si rimisce il popolo nelle piazze che le truppe ne' loro quartieri. Il vantaggio adunque d'un Governo tirannico è d'agire in gran distanze. Per mezzo dei punti d'appoggio ch' ei si procura, la sua forza aumenta di lontano a paragone delle lieve (1). Quella del popolo viceverso agisce

(1) Questo non contradice lo che ho digià detto nel L. II. Cap. IX. su gl' inconvenienti dei grandi Stati: mentre là si trattava dell' autorità del Governo inverso i suoi membri, e quì si tratta della sua forza contro i soggetti. I suoi membri dispersi quà e là gli servono di punto d'appoggio per

soltanto quando è concentrata, dilatandosi svapora e si perde, come la polvere sparsa a terra che non s'infiamma che grano a grano. Laonde i paesi men popolati sono i più proprj alla tirannia: le bestie feroci regnano sol ne' deserti.

---

agir di lontano sul popolo, ma non ha poi nessun punto d'appoggio per agir direttamente su di loro. Così in uno de' casi la longhezza della leva fa la sua debolezza, e negli altri casi la forza.

CAPITOLO IX.

Dei Segni d' un buon Governo.

DUNQUE allorchè si domanda qual siasi veramente il miglior Governo, si fa una questione indissolubile e indeterminata; ovvero contenente tante buone soluzioni, quante sonovi possibili combinazioni nelle posizioni assolute e relative de' popoli.

MA se venisse richiesto a qual segno si può conoscer se sia un tal popolo bene o mal governato, sarebbe tutt' altro, e col fatto potrebbe risolversi la questione.

PURE non la risolvono, e solo perchè ognuno intende risolverla a suo modo. I soggetti vantano la pubblica tranquillità, i Cittadini la libertà dei particolari; l' uno preferisce la sicurezza delle possessioni, e l' altro la sicurezza delle persone; l' uno vuol che il miglior Governo sia il più severo, l' altro sostiene in vece che sialo il più dolce; questi che si puniscano i delitti, quello che si prevengano; l' uno estima utilissimo l' esser temuto dai vicini, l' altro

crede migliore l'esserne ignorato; quello è contento quando circola il denaro, questo vuole che il popolo abbia pane. Ma quando si convenisse sopra simili ed altri punti, si sarebbe egli più avanzati per ciò? Mancando le quantità morali d'una precisa misura, ancor che fossero d'accordo sopra il segno, come lo sarebbero poi sopra la stima?

Io mi stupisco tutto giorno che un segno così semplice non si scorga, o che s'abbia la simulazione di non convenire. Qual'è la fine della politica associazione? La conservazione e la prosperità de' suoi membri. E qual' è il più certo segno che prosperino e si conservino? Il numero e la popolazione loro. Non andate dunque cercando altrove il segno sì disputato. Proporzionatamente, ogni Governo sotto il quale senza stranieri soccorsi, senza adottagioni, senza colonie i Cittadini popolano e moltiplicano davantaggio, è infallibilmente il migliore, come è il peggiore quello sotto il quale un popolo minora e perisce. Aritmetici, a voi dunque appartiene; contate, misurate, paragonate (1).

(1) Si deve su lo stesso principio giudicar de' Secoli che meritano la preferenza per la prosperi-

CAPITOLO V.

Dell' abuso del Governo, e della sua inclinazione a degenerare.

Come la volontà particolare agisce incessantemente contro la volontà generale, così il Governo fa contro la Sovranità uno sforzo continuo. Più questo sforzo augumenta, più la costituzione viene alterata, e come non avvi

---

tà del genere umano. Quelli, le di cui arti e le lettere sonosi vedute fiorire, hanno ottenuto eccedente ammirazione, attesochè non a fondo si è penetrato l'oggetto occulto della loro coltura, nè considerato il funesto effetto *idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset.* Giammai vedrassi da noi nelle massime de' libri il venale interesse degli Autori? No, per quanto dir possono, allorchè malgrado il suo splendore un paese si dispopola, non è vero che tutto vada a seconda, e non basta che un Poeta abbia cento mila lire di rendita, perchè sia giudicato il suo secolo il migliore di tutti. Bisogna riguardar meno all' apparente riposo, ed alla tranquillità de' capi, che alla felicità delle intere nazioni: e sopra tutto dei Stati più numerosi. La gragnuola penuria qualchè cantone

alcun' altra volontà di corpo che resistendo a quella del Principe si ponga con essa in equilibro, avviene conseguentemente che presto o tardi il Principe opprime il Sovrano e rompe il trattato sociale. Ecco il vizio inerente ed inevitabile che dalla nascita del corpo politico

---

ma di rado fa carestia. Le sollevazioni, le guerre civili inaspriscono i capi, ma non fanno le vere infelicità de' popoli, che possano giunger persino ad aver qualche riposo, mentre si disputa il vantaggio di tirannizarli. Solo dallo stato permanente nascono le loro vere prosperità o calamità. Quando tutto resta oppresso dal giogo, tutto perisce; e i capi allora distruggendo a beneplacito, *ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.* Quando le insolenze de' Grandi agitavano la Francia, e il Coadjutore di Parigi andava al Parlamento con un pugnale in tasca, il popolo francese moltiplicava e viveva felice in un' onesta e libera comodità. A tempi andati fiorivano i Greci in mezzo alle guerre più crudeli; il sangue correva a torrenti ed il paese era coperto d' uomini. Sembrava, dice Macchiavello, che fra le straggi delle guerre civili, la nostra Republica divenisse più possente: la virtù de' suoi Cittadini, i costumi, e l' indipendenza avean più azione per invigorirla, che non nè aveano per indebolirla tutte le sue dissenzioni. Un poco di dissenzione da moto allo spirito, ed è più la libertà che la pace che fa prosperar la specie.

indefessamente tende alla sua distruzione, come tende la vecchiezza alla distruzione del corpo dell' uomo.

Sonovi due strade generali per le quali traligna un Governo; l' una quando si ristringe, l' altra quando si dissolve.

Il Governo si restringe quando dal maggiore passa al minor numero, cioè, dalla Democrazia all' Aristocrazia, e dall' Aristocrazia alla Reggenza. Questa è la sua più naturale inclinazione (1). Se retrogradasse dal minore al

---

(1) La tarda formazione ed il progresso della Repubblica di Venezia nelle sue lagune offre un notabile esempio di questa successione; ed è ben sorprendente che dopo milleduecento anni e più sembrino i Veneziani esser solo al secondo termine, che cominciò al *Serrar del Consiglio*, nel 1198. Riguardo agli antichi Duchi che si rimproverano loro, per quanto dir ne possa lo *Squittinio della Libertà Veneta*, è certo che non sono stati loro Sovrani.

Non si mancherà d' obbiettarmi la Repubblica Romana che seguì, diranno, un progresso al tutto opposto, passando dalla Monarchia all' Aristocrazia, e dall' Aristocrazia, alla Democrazia: ma io son ben lontano di pensarne lo stesso.

ministrando lo Stato a seconda delle leggi, usurpa il sovrano potere. Fassi in tal caso un' assai notabile cangiamento; ed è che non il Governo, ma lo Stato si restringe; cioè a dire, che il grande Stato si dissolve, e che un' altro in esso se ne forma, solo dei membri del Governo composto, il quale più non è al restante del popolo se non che il suo padrone e tiranno. Di modo che il patto sociale è scisso nel momento che il Governo usurpa la sovranità, e tutti i semplici Cittadini, rientrando per diritto nella loro libertà naturale, sono forzati, ma non obbligati all' obedienza.

Lo stesso parimente accade allor che i membri del Governo usurpano separatamente quel potere che solo in corpo debbono esercitare; il che è delle leggi una non minore infrazione, producente un disordine anche maggiore. Si hanno un tal caso, per dir così, altrettanti Principi che Magistrati, e lo Stato, non men del Governo diviso, perisce o cangia di forma.

Quando lo Stato si dissolve, qualunque siasi l' abuso del Governo, prende il nome d' *anarchia*. Distinguendo che la Democrazia degenera

degenera in *Oclocrazia*, l'Aristocrazia in *Oligarchia*; aggiungerò che la Reggenza degenera in *Tirannia*; ma quest' ultima voce essendo equivoca abbisogna di spiegazione.

Nel senso volgare, un Tiranno è un Re governando violentemente e trascurando la giustizia e le leggi. Nel senso effettivo, è un particolare che si arroga l'autorità regia senz' esservi autorizzato. È questo il preciso valore che davano i Greci alla parola *Tiranno*; così chiamando indifferentemente i buoni ed i cattivi Principi, l'autorità de' quali non era legittima (1). *Tiranno* adunque ed *usurpatore* sono due voci perfettamente sinonime.

---

(1) *Omnes enim (habentur) dicuntur Tyranni, qui potestate utuntur perpetuâ in eâ Civitate quæ libertate usa est.* Corn. Nep. in Miltiad. Vero si è che Aristotele *Mor: Nicom. lib.* VIII. *cap.* X, distingue il Tiranno dal Re, dicendo che il primo governa per la propria utilità, ed il secondo soltanto per l'utilità de' suoi sogetti: ma oltrechè gli autori Greci han tolto la parola *Tiranno* in altro senso, come particolarmente appare nel Hierone di Xenofonte, dalla distinzione d' Aristotele ne segue altresì, che un solo Re non avrebbe esistito ancora dalla creazione del mondo.

Per dar nomi diversi alle diverse cose, io chiamo *Tiranno* l'usurpatore della regia autorità, e *Despote* l'usurpatore del sovrano potere. Il Tiranno è colui che s'ingerisce contro le leggi di governare a seconda delle leggi; il Despote è colui che si pone al disopra delle medesime leggi. Onde può il Tiranno non esser Despote, ma il Despote è sempre Tiranno.

CAPITOLO XI.

Della morte del Corpo politico.

Tal' è ne' Governi i meglio costituiti la naturale ed inevitabile inclinazione. Se Sparta e Roma han perito, qual' è lo Stato che possa sperare una perpetua esistenza? Volendo adunque formare un durevole stabilimento, non si pensi a renderlo eterno. Non bisogna per riuscirvi tentar l'impossibile, nè lusingarsi di dare all'opera umana una solidità che non comporti.

Appunto come il corpo dell'uomo, il corpo politico comincia a morir nato appena, e porta seco stesso la causa della sua distruzione.

Però l'uno e l'altro può avere una costituzione più o meno robusta, e più o meno propria a conservarlo maggiore o minor tempo. La costituzione dell'uomo è opera della natura, quella dello Stato è dell'arte. Non dagli uomini dipende il prolongar la vita loro, ma da loro dipende il prolongare al più possibile quella dello Stato, nel dargli la miglior possibile costituzione. Il meglio costituito finirà, ma d'ogni altro più tardi, se niun'imprevisto accidente non adduce innanzi tempo la sua ruina.

L'ORIGINE della vita politica è nella sovrana autorità. Il cuore dello Stato è la potenza legislativa, il cerebro che da moto a tutte le parti, è la potenza esecutiva. Il cerebro può cadere in paralisia, e l'individuo vivere ancora. Un'uomo cade in demenza e vive: ma tosto che il cuore cessa le sue fonzioni, l'animale è morto.

NON è per le leggi che lo Stato sussiste, ma per il potere legislativo. La legge di ieri non obbliga oggi, ma il silenzio presume tacitamente il consenzo, ed il Sovrano è supposto confermare incessantemente quelle leggi che potendo non abbollisce. Qualora non lo revochi, s'in-

tende che sempre vuole quel che una volta dichiarò volere.

PERCHÈ si porta tanto rispetto alle antiche leggi? Appunto per ciò. Si dee credere che soltanto l'eccellenza delle antiche volontà abbia potuto conservarle sì lungo tratto. Se il Sovrano non le avesse costantemente riconosciute salutari, le avrebbe mille volte revocate. Ecco perchè negli Stati ben costituiti in vece d'indebolirsi le leggi vanno sempre acquistando un nuovo vigore. Il pregiudizio dell' antichità le rende tutto giorno più venerabili; all'incontro è prova incontrastabile, che la dove le leggi debilitano invecchiando, più non evvi potere legislativo, e più non vive lo Stato.

CAPITOLO XII.

Come si mantiene la sovrana Autorità.

NON avendo il Sovrano altra forza che la potenza legislativa, agir non può che per mezzo delle leggi, ed altro non essendo le leggi che atti autentici della volontà generale, il Sovrano non può agire se non quando il popolo è congregato. Il popolo congregato, dirassi? Che chimera! Oggidì è una chimera, ma tal non era fa due mill'anni. Hanno gli uomini cangiato natura?

I limiti del possibile sono nelle cose morali meno angusti che non pensiamo: solo i nostri vizj, i nostri pregiudizj, e le nostre debolezze li ristringono. Le anime basse non danno fede agli uomini grandi: i vili schiavi sorridono con disprezzo a questo nome di libertà.

PER mezzo del già fatto consideriamo quel ch'è possibile fare, non parlerò delle antiche Repubbliche della Grecia; ma la Repubblica Romana era, i' mi credo, un grande Stato, e la

città di Roma una gran città. L' ultimo cenzo diede in Roma quattro cento mila Cittadini in istato di trattar le armi. e l' ultima numerazione dell' Impero più di quattro miglioni di Cittadini, senza contare i soggetti, le femine, i fanciulli, gli stranieri e gli schiavi.

Qual difficoltà non si supporrebbe per congregare freguentemente l' immenso popolo di questa capitale e de' suoi contorni? Pure ben poche settimane si passavano senza che il popolo Romano fosse congregato, ed anche più fiate. Non solo esercitava i diritti della Sovranità, ma una porzione altresi di quei del Governo. Trattava alcuni affari, giudicava alcune cause, e tutto questo popolo si stava sulla publica piazza, quasi così di sovente qual Magistrato che qual Cittadino.

Retrocedendo ai primi tempi delle Nazioni, si troverebbe che la maggior parte degli antichi Governi, pur' anco i monarchici, come per esempio de' Macedoni e de' Franchi, aveano cotali agregazioni. Che che ne sia, questo sol fatto incontrastabile risponde a tutte le difficoltà: dall' esistente al possibile, la conseguenza mi sembra giusta.

CAPITOLO XIII.

Proseguimento.

Non basta che il popolo confederato abbia fissato una volta la costituzione dello Stato confermando un corpo di leggi ; non basta che abbia stabilito un perpetuo Governo, e che abbia una volta per sempre proveduto all' elezione de' Magistrati. Ma fa di mestiere che oltre le straordinare assemblee, ch' esigger possano i casi impreveisti, ve ne abbia delle fisse e periodiche che niuna cosa possa o prorogare o abbollire, di modo che ne' prefissi giorni sia il popolo dalla legge legittimamente convocato, senza che niun' altra convocazione formale sia necessaria perciò.

Ma tolto queste giuridiche assemblee, che tali sol per la data, ogni altra popolare che i Magistrati a tal' effetto preposti non avranno secondo le prescritte forme convocata, sarà tenuta illegitima, e nullo quanto in essa vien fatto ; perchè l' ordine stesso di congregarsi deve emanar dalla legge.

In quanto alle repetite più o meno frequenti delle legittime assemblee, dipendono da tante e si varie considerazioni, che non si può niuna precisa regola su di questo stabilire. Solo può dirsi in generale che più forza ha il Governo, più deve il Sovrano frequentemente mostrarsi.

Mi obbietteranno dicendo, esser può questo adottevole per una sola città; ma come fare quando lo Stato molte ne comprende? Si compartirà l' autorità sovrana, ovvero si concentrerà in una sola città assoggettando tutto il restante?

Rispondo che far non si dee nè l' uno nè l' altro. Primieramente, la sovrana autorità è semplice ed unica, nè può dividersi senza distruggerla. Secondariamente, una città come una Nazione non può legittimamente essere ad un' altra soggetta, perchè l' essenza del corpo politico è nell' accordo dell' obedienza e della liberta, e che queste voci *Soggetto* e *Sovrano* sono di correlazione identile, il di cui senzo si riunisce nella sola di *Cittadino.*

Rispondo altresì, che sempre è mala cosa l' unir molte citta in una sola *Città*, e che

volendo una tale unione effettuare, niuno dee lusingarsi di evitarne giammai i naturali inconvenienti. Non bisogna obbiettare l'abuso dei grandi Stati a colui che ne vuol solo dei piccioli: ma come dare ai piccioli Stati una forza sufficiente per resistere ai grandi? Come ne' decorsi tempi resisterono ai gran Re le città Greche, e come più recentemente la Olanda e la Suizzera hanno alla casa d'Austria resistito.

Pure non potendosi ridur lo Stato ai giusti limiti rimane ancora una risorsa; e si è di non ammettervi una Capitale, facendo risiedere alternativamente il Governo in cadauna città, e riunendovi consecutivamente gli Stati del luogo.

Popolate egualmente il territorio, estendetevi per ogni dove i medesimi diritti, adducetevi egualmente l'abondanza e la vita, e lo Stato diverrà ad un tratto il più forte ed il meglio governato ch'esser mai possa. Rammentatevi che le mura delle città non s'ergono che con le ruine delle case campestri. Ogni palazzo che vedo inalzar nella Capitale, sembrami veder distruggere tutt'un paese.

CAPITOLO XIV.

Proseguimento.

SUBITO che il Popolo è legittimamente congregato in corpo Sovrano, le giurisdizioni del Governo cessano qualunque siano, la potenza esecutiva resta sospesa, e la persona dell' infimo Cittadino è inviolabile come quella del primo Magistrato, perchè là dove trovasi il Rappresentato, più non sonovi Rappresentanti. Il più dei tumulti che suscitaronsi in Roma, ne' comizj, provennero per avere o negletta o ignorata una tal regola. I Consoli altro non erano allora che i Presidenti del Popolo, i Tribuni semplici Oratori (1), ed il Senato niente del tutto.

QUESTI intervalli di sospensione ne' quali il Principe riconosce o riconoscer dee un' attual

(1) In circa secondo il senso che si dà a questo nome nel Parlamento d' Inghilterra. La somiglianza di questi impieghi sarebbe stata occasione di contrasto fra i Consoli ed i Tribuni, quando anche fosse stata sospesa ogni giurisdizione.

superiore, sonogli sempre stati formidabili. Queste popolari confederazioni, che sono l'egida del corpo politico ed il freno del Governo, hanno in ogni tempo fatto ai capi il più grande orrore: però mai risparmiano, per disgustarne i Cittadini, e cure ed obiezioni e difficoltà e promesse: e allor che questi sono avari, pusillanimi e vili, più si piacendo al riposo che alla libertà, guari tempo non resistono contro i replicati sforzi del Governo; così sempre augumenta la forza resistente, così svanisce la sovrana autorità, e così il maggior numero delle *Città* cadono e periscono innanzi tempo.

MA fra l'autorità sovrana ed il Governo arbitrario, introducesi talvolta un medio potere di cui fa d'uopo parlare.

CAPITOLO XV.

Dei Deputati o Rappresentanti.

SUBITO che il pubblico servizio più non è la cura principale de' Cittadini, e che questi più si piacciono di servir col denaro che con la propria persona, lo Stato è di già prossimo alla sua ruina. Fa d' uopo marciare in campagna? Pagano le truppe e si rimangono in casa; fa d' uopo andare al Consiglio? Nomano i Deputati e si rimangono in casa. In fine a forza di danaro e d'igeavia hanno dei soldati per soggettar la patria, e dei Rappresentanti per venderla.

SONO i moti romorosi del commercio e delle arti, e l' avido interesse del guadagno, e la mollezza, e la compiacenza delle comodità, che cangiano i personali officj in danaro. Si cede una porzione del suo profitto per aumentarlo con maggior comodo. Date denaro e sarete ben presto ne' ceppi. La parola *finanza* è parola di schiavo, e del tutto ignota nella *Città*. In uno Stato veramente libero i Cittadini fan tutto colle proprie braccia e niente col danaro. Ben lungi dal

dal pagare per esentarsi dal dover loro, pagheranno in vece per adempirlo in persona. Io son di molto distante dalle comuni idee; io credo i tributi servili meno delle tasse contrarj alla libertà.

QUANTO meglio è costituito lo Stato, tanto più gli affari publici sono ai privati dai Cittadini anteposti. Evvi inoltre un molto minor numero di affari privati, attesochè prestando il quantitativo della publica felicità una maggior porzione alla felicita d' ogni individuo, gliene resta meno a cercarne nelle particolari cure. In una ben condotta *Città* ciascuno corre all' assemblea; sotto un cattivo Governo niuno si piace d' intervenirvi, perchè niuno s' interessa ai risultati, già si prevede che la volontà generale non sarà dominante, e poi le cure domestiche tutto assorbono. Le buone leggi ne producono delle migliori, le cattive delle peggiori. Tosto che qualcuno dice degli affari dello Stato: *che me ne cale?* si dee suppor che lo Stato più non esiste.

LO spossamento dell' amor della patria, l' attività del privato interesse, l' immensità degli Stati, le conquiste, l' abuso del Governo han

fatto imaginare il mezzo de' Deputati o Rappresentanti del popolo nelle assemblee della Nazione: ed è ciò che in alcuni paesi si ardisce chiamare il *Terzo Stato*. Quindi l' interesse particolare dei due ordini è posto al primo ed al secondo rango, e solo il terzo all' interesse publico si concede.

La Sovranità esser non può rappresentata, per la ragione medesima che non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non si rappresenta: o essa è se medesima o è un' altra. I Deputati del popolo non nè sono adunque ed esserne non possono i Rappresentanti, altro non sono che i suoi commissarj, e niente è loro permesso diffinitivamente concludere. Qualunque legge che non sia stata confirmata dal popolo in persona è nulla, e non è legge. Il popolo Inglese crede esser libero: ma s' inganna di molto; solo può dirsi tale durante l' elezione de' membri del Parlamento, ma eletti che sono ritorna schiavo, e non è più nulla. Nel breve tempo della sua libertà ne fa tal' uso che meritamente la perde.

L' idea di Rappresentante è moderna: essa

ne viene dal governo feudale, da quell' assurdo e scellerato governo in cui è degradata l'umana specie, ed in cui il nome d'uomo è in disonore. Nelle antiche Republiche e nelle stesse Monarchie il popolo non ebbe mai Rappresentanti; non conoscevasene tampoco il nome. E singolarissimo che in Roma, ove i Tribuni erano così sacri, non imaginassero neppure di usurparsi le fonzioni del popolo, e che fra tanta moltitudine, giammai tentassero segnar di proprio arbitrio un sol Plebiscito. Pure si giudichi qual fosse tal volta l'intrico che cagionava la moltitudine, per quel che avvenne in tempo de' Gracchi, in cui parte de' Cittadini dava il suo suffragio di sopra i tetti.

Ove diritto e libertà tengon luogo di tutto, gl' inconvenienti non significano. Questo saggio popolo tutto avea posto alla giusta misura: esso lasciava fare ai Littori quel che non avrebbero osato fare i Tribuni; nè temeva che i Littori volessero rappresentarlo.

Per esplicar nientemeno come i Tribuni rappresentavanlo talune volte, basterà di comprendere come il Governo rappresenta il Sovrano. Altro non essendo la legge se non che

la dichiarazione della volontà generale, il popolo evidentemente non può nella potenza legislativa essere rappresentato; ma può però e deve esserlo nella potenza esecutiva, altro non essendo che l'applicazione della forza alla legge. Questo dice, che se fossero ben' esaminate le cose, si troverebbe che pochissime sono le Nazioni che hanno leggi. Che che ne sia, è certissimo che non avendo i Tribuni niuna parte di potere esecutivo, giammai poterono rappresentare il Popolo Romano coi diritti delle loro cariche, ma solo usurpando su quei del Senato.

FRA i Greci, tutto ciò che il Popolo avea a fare da per se stesso il facea. Sempre stavasi ragunato sulla publica piazza, abitava un clima temperato, ignorava ciò che si fosse avidità, gli schiavi sovvenivano a' suoi travagli, la propria libertà erasi adunque fra tutti gli affari suoi il più premuroso. Non avendo gli stessi vantaggi, come potrannosi conservare gli stessi diritti? I vostri climi più rigorosi cagionano maggiori bisogni (1), per sei mesi dell' anno non è pos-

(1) Adottar ne' paesi freddi il lusso e la mollezza degli Orientali è lo stesso che cingersi di catene com' eglino sono, e restarne avvinti più necessariamente di loro.

sibile tenersi in piazza; i vostri ottusi dialetti sono insufficienti all' aria aperta, e poi, più date al guadagno che alla libertà, e più temete la miseria che la schiavitù.

E che! la libertà non si sostiene che coll' aiuto della servitù? Forse sì. I due estremi si attingono. Tutto ciò che non è dell' ordine naturale ha senza fallo i suoi inconvenienti, e la società civile più che tutt' altro. Sonovi certe tali infortunose posizioni in cui non si può conservare la propria libertà che a prezzo della libertade altrui, ed in cui non può il Cittadino essere interamente libero se non è lo schiavo interamente schiavo. Tal' erasi appunto la posizione Spartana. In quanto a voi, o Popoli moderni, voi non avete schiavi, ma siete schiavi voi stessi; voi pagate con la vostra la loro libertà. Ed io, per quanto vantar possiate una simile preferenza, vi scorgo più codardigia che umanità.

Non intendo perciò che debbasi aver degli schiavi, nè che il diritto di schiavitù sia legittimo, poichè ho digia provato il contrario. Solo espongo le ragioni perchè i popoli moderni si dicendo liberi sono rappresentati, e perchè gli

antichi non lo erano. Comunque siasi, nel punto che un popolo si elegge chi lo rappresenti, non è più libero, non è più niente.

TUTTO curatamente esaminato, non veggo oramai niuna possibilità che possa il Sovrano fra noi l'esercizio de' suoi diritti conservare, qualora non sia picciolissima la *Città*. Ma essendo picciolissima verrà soggiogata? No. Dimostrerò in appresso (1) come possa riunirsi la potenza esteriore d'un gran popolo, con il facile governo ed il buon'ordine d'un picciolo Stato.

---

(1) Si è quanto m'era proposto di fare in seguito di quest' Opera, allor che trattando delle esterne relazioni, sarei venuto alle confederazioni: materia affatto nuova e i di cui principj sono ancora da stabilirsi.

CAPITOLO XVI.

Che l' istituzione del Governo non è un Contratto.

Dopo aver sodamente stabilito il potere legislativo, si tratta di stabilir' egualmente il potere esecutivo, poichè quest' ultimo, che solo agisce con atti particolari, essendo di diversa essenza, resta dall' altro naturalmente separato. Se fosse possibile che il Sovrano, considerato come tale, avesse la potenza esecutiva, sarebbero il diritto ed il fatto talmente confusi che più non saprebbesi ciò che per legge o non per tale estimar si dovesse, ed il corpo politico sì diformato, vedrebbesi in breve tempo in preda alla violenza contro la quale fu istituito.

Essendo per mezzo del contratto sociale tutti eguali i Cittadini, tutti possono prescrivere ciò che da tutti far si deve; in vece che niuno può pretendere che faccia un' altro ciò che non fa lui medesimo. Questo è dunque propriamente il diritto, indispensabile per dar vita e moto al

corpo politico, che il Sovrano concede al Principe istituendo il Governo.

MOLTI han preteso che l'atto di questo stabilmento fosse un contratto fra il popolo ed il capo ch'egli s'elegge, per il quale le due parti stipulano le condizioni per cui l'una si obliga di comandare e l'altra di obedire. Son certo, che giudicherà ciascuno esser questa una strana maniera di contrattare. Ma vediamo se possa sostenersi una simile opinione.

IN primo luogo, non è più possibile modificare la suprema autorità di quel che sia possibile alienarla: porle limiti e distruggerla è lo stesso. E assurdo e contradittorio che il Sovrano si scelga un superiore: obligarsi d'obedire ad un padrone, è lo stesso che riporsi in libertà.

INOLTRE, questo contratto del popolo con tale o tal persona sarebbe evidentemente un' atto particolare. Laonde un tal contratto esser non potrebbe nè legge nè atto di sovranità, e sarebbe conseguentemente illegittimo.

SI vede altresì che le parti contrattanti non sarebbero fra loro soggette che alla sola legge

di natura, e senza garante alcuno dei loro reciprochi impegni, lo che in modo qualunque repugna allo stato civile: essendo sempre il possidente della forza l'arbitro dell'esecuzione, egualmente potrebbesi chiamar contratto l'azione d'un uomo che ad un'altro dicesse: « Io » vi cedo tutto il mio bene, a condizione che » me ne rendiate quel che vi aggrada ».

NON evvi nello Stato niun'altro contratto se non se quel solo dell'associazione; e quel solo ogni altro ne esclude. Non potrebbesi verun publico contratto imaginare che non violasse il primo.

CAPITOLO XVII.

Dell' istituzione del Governo.

QUAL è dunque l'idea che dovrà applicarsi all'atto che statuisce il Governo? Noterò primieramente che un tal'atto è complesso o composto di altri due, che sono lo stabilimento della legge, e l'esecuzione della legge.

COL primo, il Sovrano statuisce che saravvi

un corpo di Governo stabilito in tale o in tal' altra forma; ed è evidente che un simil' atto è una legge.

Col secondo, il Popolo nomina i capi che debbono esser gravati dello stabilito Governo. Or questa nominazione essendo un' atto particolare, esser non può una seconda legge, ma solo una seguenza della prima, ed una funzione del Governo.

La difficoltà consiste nel poter' intendere come possa aversi un' atto di Governo prima che esista il Governo, e come il Popolo, che solo è Sovrano o soggetto, possa in certune circostanze divenire Principe o Magistrato.

Quivi parimente si scorge una delle meravigliose proprietà del corpo politico, che le operazioni in apparenza contradittorie concilia. Poichè questa fassi per mezzo d' un' istantanea converzione della Sovranità in Democrazia; di modo che, senza verun sensibile cangiamento, e solo con una nuova relazione del tutto al tutto, passano i Cittadini divenuti Magistrati dagli atti generali ai particolari, e dalla legge all' esecuzione.

QUESTO cangiamento di relazione non è punto un raffinamento di speculazione senza esempio in pratica. Giornalmente accade nel Parlamento d'Inghilterra, che la Camera bassa in talune occasioni si permuta in gran Comizio per meglio discuter gli affari, e diviene in tal modo semplice commissione di Corte Sovrana ch'era il momento innanzi; in maniera che referisce poi a se stessa come Camera de' Comuni ciò che ha regolato in gran Comizio, e di nuovo delibera con un titolo quel che ha digià risoluto con un'altro.

E' proprio vantaggio del Governo Democratico il poter'essere stabilito nel fatto da un'atto semplice della volontà generale. Dopo ciò, questo provisional Governo resta in possesso se la forma adottata è tale, si stabilisce a nome del Sovrano il Governo prescritto dalla legge, e tutto conseguentemente trovasi in regola. Non è assolutamente possibile d'istituire il Governo per mezzo di verun'altra legittima maniera, e senza rinunciare ai principj digià quì stabiliti.

CAPITOLO XVIII.

Modo di prevenire le usurpazioni del Governo.

RISULTA da queste spiegazioni in conferma del capitolo XVI che l'atto che statuisce il Governo non è già un contratto, ma una legge, che i depositarj della potenza esecutiva non già sono i padroni del popolo ma i suoi ufficiali, che può quando più gli piace stabilirli e deporli, che riguardo a loro non si tratta di contrattare ma d'obbidire, e che gravandosi delle fonzioni che loro impone lo Stato altro non fanno che adempire al dovere di Cittadini, senz' aver niun diritto di disputar sulle condizioni.

QUANDO dunque accade che il Popolo istituisce un Governo ereditario, sia Monarchico in una famiglia o Aristocratico in un' ordine di Cittadini, esso non contratta un' impegno, ma dà provisionalmente una forma all' amministrazione, fin che a lui piaccia di altrimente ordinarne.

VERO

VERO si è che sempre sono pericolosi tai cangiamenti, e che mai dessi attingere il Governo stabilito se non se quando divien incompatibile col publico bene; ma tal circospezione è una massima di politica, non già una regola di diritto; nè più è tenuto lo Stato di lasciar l'autorità civile a' suoi capi, che a' suoi Generali l'autorità militare.

VERO si è altresì che in pari casi giammai potrebbesi esser bastantemente esatti nell' osservare tutte le richieste formalità, per distinguere un' atto regolare e legittimo da un sedizioso tumulto, e la volontà di tutto un popolo dai clamori d'una fazione. Si è sopra tutto in simile circostanza che al caso odioso solo quel tanto prestar si dee che nel rigor del diritto ricusargli non lice, e si è parimente da quest' obligo che il Principe ritrae un infinito vantaggio per conservare malgrado il popolo la sua potenza, senza che dir se gli possa che l'abbia usurpata: mentre solo mostrando far uso dei proprj diritti può estenderli con la maggior facilità, ed impedire col pretesto del publico riposo le assemblee destinate a ristabilire il buon' ordine; di modo che si prevale d'un silenzio che impedisce di rompere, o

delle irregolarità che causa egli stesso, per supporre in suo vantaggio il voto di quei che la tema ammutisce, e per punir coloro che osano di parlare. Si fu in tal modo che i Decemviri eletti in pria per un sol anno, poi confermati per il secondo, tentarono di perpetuarsi il poter loro, con impedire la confederazione de' comizj, ed è per un tale facilissimo mezzo che tutti i governi del mondo, una volta rivestiti della pubblica forza, usurpano presto o tardi la sovrana Autorità.

LE periodiche assemblee di cui ho digià parlato son proprie a prevenire o a differire un tal male, e più quando non abbisognano di formali convocazioni, poichè il Principe non potrebbe allora impidirle senza dichiararsi apertamente trasgressor delle leggi e nemico dello Stato.

L' APERTURA di queste assemblee che solo hanno per oggetto la conservazione del trattato sociale, dee farsi mai sempre con due proposizioni che non possono esser giammai soppresse, e che debbano separatamente passare ai suffragj.

LA prima, *se pare al Sovrano di conservare la presente forma di Governo.*

LA seconda; *se pare al Popolo di lasciarne l'amministrazione a quei che ne sono attualmente gravati.*

Qui suppongo quel che credo aver dimostrato, cioè che non avvi nello Stato veruna legge fondamentale irrevocabile, neppur lo stesso patto sociale; poichè se tutti i Cittadini di commune accordo s'unissero per dissolverlo, è indubitabile che sarebbe legittimamente soluto. Grotius dice ancora che ognuno può rinunziare allo Stato del quale è membro, e riprendersi sortendone i suoi beni e la sua libertà naturale (1) Laonde sarebbe assurdo che non potessero tutti i Cittadini riuniti quel che può separatamente ciascheduno di loro.

---

(1) Ben' inteso che non si abandoni per eludere il suo dovere e dispensarsi di servir la patria allorchè abbisogna di noi. La fuga allora sarebbe colpevole e riprensibile; ne dirsi potrebbe ritirata, ma disersione.

LIBRO QUARTO.

CAPITOLO PRIMO.

Che la volontà generale non può distruggersi.

Molti uomini riuniti considerandosi come un sol corpo, aver non possono che un solo volere, unicamente tendente alla felicità, ed alla conservazione comune. Riescono in tal caso le cagioni moventi dello Stato semplici e vigorose, e le sue massime luminose ed evidenti; i suoi interessi nè sono avviluppati e contraditiorj, ma il comun vantaggio mostrasi per ogni dove, ed anche senza una superiore intelligenza cadauno lo distingue. La pace, l'unione, l'eguaglianza sono nemiche delle politiche sottigliezze. Le lusinghe, i raffinati pretesti ingannano difficilmente gli uomini retti e semplici; essi non sono da tanto per giungere ad essere incauti. Quando vedonsi, fra i più felici popoli del mondo, che sono da qualchè adunanza di Contadini regolati sotto una quercia gli affari

dello Stato, e sempre saggiamente condursi, si può egli fare a meno di non disprezzare i raffinamenti delle altre nazioni, che rendonsi illustri e miserabili con tanto d'arte e di mistero?

Essendo retto in tal modo uno Stato di pochissime leggi abbisogna, e a misura che la necessità alcun' altra ne richiede, viene una tal necessità universalmente riconosciuta. Il primo che la propone altro non fa che dire quel che tutti han digià sentito, nè abbisognano brighe ed eloquenza per istatuir come legge quello che ciascuno ha risoluto fare, quando sarà certo che ogni altro lo farà quanto lui.

Dal non vedere se non che Stati originalmente mal costituiti, vengono ingannati i ragionatori, e persuasi con ciò dell' impossibilità di mantenervi un tal governo. Essi disdegnano d'immaginar le follie che un furbo artifizioso, un parlatore insinuante al popolo di Parigi o di Londra persuaderne potrebbe. Nè sanno che Cromwel sarebbe Stato posto alla campanella dal popolo di Berne, e il Duca di Beaufort alla disciplina dai Genevrini.

Ma quando il nodo sociale comincia a ral-

lentarsi e ad indebolirsi lo Stato; quando cominciano a dominare i particolari interessi e ad influir sulla grande le minori società, il comun' interesse si altera e trova oppositori, più non regna l' unanimità nelle voci, più la volontà generale non è la volontà di tutti, elevansi contradizioni e contrasti, e le migliori opinioni non passano senza disputa.

Quando infine prossimo lo Stato alla sua ruina più non sussiste che per una vana ed illusoria forma, che il legame sociale è rotto in tutti i cuori, che il più vile interesse si veste sfrontatamente del sacro nome di pubblico bene, ammutisce allora la volontà generale: condotto ciascuno dalle secrete cagioni opina qual Cittadino del pari che se mai lo Stato esistito non avesse, e fannosi con frode passar sotto nome di leggi gl' iniqui decreti che solo hanno per oggetto il particolare interesse.

Ne segue egli da ciò che la volontà generale venga annientata o corrotta? No, essa è sempre costante, inalterabile e pura; ma bensì subordinata ad altre che la signoreggiano. Ciascuno ben vede, che nel separare il suo interesse dall' interesse comune non può interamente se-

pararnelo, ma di verun conto gli sembra la sua rata di publico male, in confronto del bene esclusivo che appropriarsi pretende. Eccettuato quest' ecclusivo bene, ei vuole per proprio vantaggio il bene publico quanto possa ogni altro volerlo. Fin quando vende a contante il suo suffragio, non estingue in se la volontà generale, ma solo ad eluderla giunge. Il fallo ch'ei commette è di cangiare il senso della questione, e di risponder tutt'altro a quel che se gli domanda. Di modo che in vece di dire per mezzo del suo suffragio: *È vantaggioso allo Stato*, dice, *è vantaggioso a tal' uomo o a tal partito, che venga ammesso tale o tal' altro avviso.* Perciò la legge dell' ordine publico nelle assemblee non tanto consiste nel mantenervi la volontà generale, quanto nel fare che sempre siavi interrogata e che sempre risponda.

Avrei ora molte riflessioni a fare sul semplice diritto di votare in tutti gli atti di sovranità; diritto che niuno può togliere ai Cittadini, e su quello di opinare, di proporre, di dividere e di discutere, che il Governo ha sempre gran cura di lasciare a' suoi membri: ma tale importante materia dimanderebbe un trattato distinto, ed in questo tutto dire non posso.

CAPITOLO II.

Dei Suffragj.

Vedesi per mezzo del precedente capitolo che la maniera con cui vengon trattati gli affari generali può dare un indizio assai certo dello stato, dei costumi, e della salute del corpo politico. Più regna il concerto nelle assemblee, cioè a dire, più all'unanimità s'approssimano i pareri, più è dominante la volontà generale, ma i lunghi contrasti, le dissenzioni, i tumulti, annunziano l'ascendente de' particolari interessi e la decadenza dello Stato.

Ciò sembra meno evidente allorchè due o più ordini sono ammessi nella costituzione, come a Roma i Patrizi ed i Plebei, di cui le querelle turbarono spesso i comizj, perfino ne' più bei tempi della Repubblica, ma una tal' eccezione è più apparente che vera; attesochè si hanno allora, per dir così, due Stati in uno a cagione del vizio inerente al corpo politico; ciò che non è veramente i due essendo riuniti lo è in ciascun di loro separatamente. Di fatto, negli stessi più

romorosi tempi, allorchè non impacciavasene il Senato, i plebisciti del popolo passavano sempre tranquillamente alla maggior pluralità de' suffragj: avendo i Cittadini un solo interesse, avera il popolo una sola volontà.

ALL'ALTRA estremità del cerchio ritorna l'unanimità. Ciò è allor quando caduti i Cittadini nella servitù più non hanno nè libertà nè volontà. La tema allora e l'adulazione cangiano in acclamazione i suffragj; più non si delibera, si adora o si maledice. Tal' era sotto gl'Imperadori il vile opinar del Senato. Faceasi talvolta con alcune ridicole precauzioni. Osserva Tacito che sotto Ottone i Senatori caricando Vitellio d'ingiurie, procuravano di far nel tempo stesso un gran rumore, affinchè, se per caso fosse divenuto il padrone, avesse ignorato quel che ciascun di loro avea detto.

DA queste diverse considerazioni nascono le massime su cui regolar si dee la maniera di contar le voci e di paragonar le opinioni, a seconda della posizione dello Stato più o meno declinante, e nella maggiore o minor facilità di conoscer la volontà generale.

V'è una sola legge che esigge per natura

l'unanime consenso; ed è il patto sociale; poichè la civile associazione è l'atto esistente il più volontario, essendo ogni uomo nato libero e padrone di se, niuno può sotto qualsiasi pretesto soggettarlo senza il suo proprio consenso. Dire che il figlio d'uno schiavo nasce schiavo, è lo stesso che dire che non nasce uomo.

Se all'accordo del patto sociale trovansi adunque degli oppositori, la loro opposizione non invalida il contratto, ma solo impedisce che non sianvi compresi, e sono stranieri fra i Cittadini. Quando poi lo Stato è istituito, risedendovi vien sottinteso il consenso; abitare il territorio è lo stesso che sottoporsi alla sovranità (1).

Tolto il primitivo contratto, la voce del maggior numero obbliga sempre gli altri tutti; si è del contratto medesimo una necessaria conseguenza. Ma, si domanda, come un' uomo può

---

(1) Ciò s' intende d' uno stato libero; poichè la famiglia, i beni, il difetto d' asilo, la necessità, la violenza possono suo malgrado ritenere un' abitante nel paese, nè il semplice soggiorno suppone allora il suo consenso al contratto o alla violazione del contratto.

esser libero, e forzato a conformarsi alle non proprie volontà; come possono esser liberi gli oppositori e sottoposti alle leggi da loro contradette?

RISPONDO che la questione è mal' esposta. Il Cittadino consente a tutte le leggi, perfino a quelle che vengano suo malgrado stabilite, e perfino a quelle che lo puniscano allorchè ardisce violarne qualcuna. La volontà costante di tutti i membri dello Stato formano la volontà generale; per essa sono cittadini e liberi (1). Quando nell' assemblea popolare vien proposta una legge, ciò che domandasi ai confederati non è precisamente se approvano o rigettano la proposizione, ma se sia o no conforme alla volontà generale ch' è la loro; dando il suo suffragio ciascuno dice il suo parere, e dal computo delle voci si deduce la dichiarazione della volontà generale. Allor dunque che prevale il parere opposto al mio, è prova certa

(1) *Libertas* si legge a Genova sulle prigioni e su i ferri de galeotti. Quest' applicazione è giustissima. E veramente non sono che i malfattori che tolgano la libertà al Cittadino. In un paese dove tutti costoro fossero ritenutti in galera, si goderebbe della più perfetta libertà.

ch'io m'era ingannato, e che non era quel ch'io mi credeva la volontà generale. Se la mia opinione avesse prevalso, avrei fatto tutt' altro che quel ch'io volea, e allora veramente non sarei stato libero.

Ciò suppone, alla verità, che tutti i caratteri della volontà generale esistano ancora nella pluralità: mancandovi questi, qualunque partito venga preso non v'è più libertà.

Mostrando come nelle publiche deliberazioni sono alla volontà generale le volontà particolari sustituite, ho sufficientemente indicati i modi proprj a prevenir tale abuso, ed anche in seguito parleronne. Riguardo al numero proporzionale de' suffragj che debbano dichiarar questa volontà, ho dato parimente i principj su' quali possano determinarsi. La differenza d'una sola voce rompe l'eguaglianza, un solo oppositore rompe l'unanimità: ma sonovi fra l'unanimità e l'eguaglianza molti ineguali ripartimenti, a ciascun de' quali può fissarsi un numero secondo lo stato e i bisogni del corpo politico.

Due massime generali possono servire per dirigere

dirigere cotai rapporti: l'una, che più le deliberazioni sono gravi ed importanti, più l'opinione prevalente deve approssimarsi all' unanimità; l'altra, che più l'affare agitato esigge celerità, più la differenza prescritta nella divisione de' pareri devesi restringere, nelle deliberazioni che bisogna terminare a vista bastar dee l'eccedente d'una voce. La prima di queste massime sembra più conveniente alle leggi, la seconda agli affari. Comunque siasi, sulla loro combinazione vengono stabiliti i migliori rapporti che dar si possano alla pluralità per pronunciare.

CAPITOLO III.

Delle Elezioni.

RIGUARDO all'elezioni del Principe e dei Magistrati, che come ho detto, sono atti complessi, avvi due strade per procedervi; cioè, la scelta e la sorte. L'una e l'altra sono state seguite in varie Republiche, ed anche oggidì vedesi un misto complicatissimo delle due, nell' elezione del Doge di Venezia.

Il suffragio per sorte, dice Montesquieu, *è della natura della Democrazia.* Ne convengo, ma come ciò? *La sorte*, egli prosegue, *è una maniera d'eleggere che non perturba veruno; lasciando ad ogni Cittadino una ragionevole speranza di servir la Patria.* Queste non son ragioni.

Se si osserva che l'elezion de' capi è una funzione del Governo e non della Sovranità, vedrassi perchè la via della sorte sia più del genio peculiare della Democrazia, di cui tanto migliore si è l'amministrazione quanto gli atti ne sono meno moltiplicati.

In ogni vera Democrazia la Magistratura non è un vantaggio, ma una carica onerosa, che giustamente non si può imporre più ad un particolare che ad un' altro. La legge soltanto può incaricarne quello su cui cadrà la sorte. Poichè essendo allora per tutti eguale la condizione, e non dipendente la scelta da niuna volontà umana, non avvi applicazione particolare che alteri l'universalità della legge.

Nell' Aristocrazia il Principe elegge 'l Principe, il Governo si conserva da se mede-

simo, ed in tal modo sono ben posti i suffragj.

L'ESEMPIO dell' elezione del Doge di Venezia lungi dal distruggere questa distinzione la conferma: una tal mista forma conviene in un Governo misto. Poichè sarebbe in errore colui che prendesse il Governo di Venezia per una vera Aristocrazia. Se il Popolo non ha veruna parte al Governo, la nobiltà ella stessa vi tien luogo di popolo. Una quantità di poveri Bernabotti giammai partecipante d' alcuna magistratura, e che non gode della sua nobiltà che il vuoto titolo d' eccellenza, e 'l diritto d' assistere al Gran Consiglio. Essendo questo Gran Consiglio si numeroso che il nostro Consiglio generale a Genevra, gl' illustri suoi membri non hanno più privilegj de' nostri semplici Cittadini. Ed è certissimo che, tolta l' estrema disparita delle due Republiche, la più distinta Cittadinanza Genevrina rappresenta esattamente il Patriziato Veneto, i nostri nativi ed abitanti rappresentano i semplici Cittadini e il popolo di Venezia, e i nostri Contadini rappresentano i soggetti di terra ferma: finalmente in modo qualunque si consideri questa Republica, toltone la grandezza, non è il suo Governo più aristotratico del nostro. E la diffic-

renza consiste solo nel non aver noi il medesimo bisogno della sorte, non avendo niun capo vita durante.

L'ELEZIONI per mezzo della sorte avrebbero pochi inconvenienti in una vera Democrazia, ove tutto essendo eguale sì ne' costumi e ne' talenti che nelle massime e nella fortuna, ne diverebbe la scelta quasi che indifferente. Ma vere Democrazie ho digià detto che non vi sono.

QUANDO la scelta e la sorte trovansi confuse, dee la prima occupare i gradi che dimandano talenti proprj come negl' impieghi militari; l'altra conviene a quelli ne' quali la retta ragione, la giustizia e l'integrità sono sufficienti, come nelle cariche di giudicatura; perchè in uno Stato ben costituito queste qualità sono comuni a tutti i Cittadini.

LA sorte e i suffragj non hanno verun luogo nel Governo monarchico. Essendo il Monarca per diritto solo Principe ed unico Magistrato, a lui solo appartiene la scelta de' suoi luogotenenti. Quando l'Abate S. Pietro proponeva di moltiplicare i consigli del Re di Francia, e

d'eleggerne i membri per via di scrutino, non si avvedeva che la sua proposta mirava a cangiar di forma il Governo.

Mi resterebbe a parlar del modo di dare e raccoglier le voci nelle assemblee popolari, ma forse lo storico del Governo Romano, riguardo a ciò, esplicherà più sensibilmente tutte le massime che potrebbero esser da me stabilite. Non è indegno d' un giudizioso lettore l' esaminar minutamente come trattavansi gli affari pubblici e particolari in un consiglio di duecento mila uomini.

CAPITOLO IV.

Dei Comizj Romani.

Noi non abbiamo veruna certa ricordanza de' primi tempi di Roma; anzi v' è grande apparenza che 'l più di quanto se ne dice sia favoloso (1); generalmente la parte più istruttiva

(1) Il nome di *Roma* che pretendono venga da *Romolo* è greco, e significa *forza*: il nome di *Numa* è greco altresì, e significa *Legge*. Come è possibile che i primi due Rè di questa città abbiano anticipato i nomi così relativi a ciò che han fatto?

degli annali de' popoli, ch' è la storia del loro stabilimento, è quella che più ne manca. L'esperienza ci dimostra tutto giorno quali siano le cagioni motrici delle rivoluzioni degl' imperj; ma come più non addivengano formazioni di popoli, non abbiamo che semplici congetture per esplicare come siansi formati.

GLI usi che si trovano stabiliti attestano che questi usi ebbero un' origine. Fra le tradizioni che ascendano a tali origini, debbono passar per vere quelle che dalle maggiori autorità vengano garantite e dalle più sode ragioni confermate. Ecco le massime che ho procurato seguire ricercando come il più libero ed il più possente popolo della terra esercitasse il suo supremo potere.

DOPO la fondazione di Roma la nascente Republica, cioè, l'armata del fondatore, composta d' Albani, di Sabini e di stranieri, fu divisa in tre classi che presero da questa divisione il nome di *Tribù*. Ognuna di queste Tribù fu divisa in dieci Curie, ed ogni Curia in Decurie, alla testa delle quali furono posti de' capi chiamati *Curioni* e *Decurioni*.

OLTRE ciò si estrasse da ogni Tribù una

compagnia di cento Cavalieri o Equestri, chiamata Centuria: donde vedesi che queste divisioni, poco necessarie in un borgo, erano militari fin dal suo cominciamento. Sembra che un' istinto di grandezza muovesse la picciola città di Roma a darsi innanzi tempo un regolamento convenevole alla capitale del mondo.

Da questa prima divisione risultò ben presto un' incoveniente: ed è, che restando sempre la Tribù degli Albani (1) e quella de' Sabini (1) nel medesimo stato, mentre quella degli stranieri (3) indeficientemente aumentava per il continuo loro concorso, guari non andò che quest' ultima oltrepassò le altre due. L'espediente che adoperò Servio, per ovviare a questo periglioso abuso, fu di cangiar la divisione, e di sustituirne, alla divisione delle discendenze che annullò, un' altra presa dai luoghi della città occupati da cadauna Tribù. Aggiungendo una Tribu alle tre formonne quattro; ognuna delle qualli occupava uno de' colli di Roma e portavane il nome. Provedendo così all' esistente ine-

(1) *Ramnenses.*
(2) *Tatienses.*
(3) *Luceres.*

guaglianza la prevenne ancora per l'avvenire; e affinchè una tal divisione non solo fosse di luogo ma d'uomini, inibì il passaggio d'un quartiere ad un'altro, il che impedì il mescimento delle famiglie.

Raddoppiò altresì le tre prime Centurie di cavalleria e ve ne aggiunse altre dodici, ma sempre coi primi nomi, modo semplice ed accorto per mezzo del quale terminò di distinguere il corpo de' Cavalieri da quel del Popolo, senza che quest' ultimo ne querelasse.

Aggiunse Servio a queste quattro Tribù urbane altre quindici chiamate rustiche, perchè formate di campagnuoli, compartite in tanti cantoni. In seguito formaronsene delle altre, ed il Popolo Romano trovossi finalmente diviso in trentacinque Tribù; al cui numero restaronsi durante la Repubblica.

Dalla distinzione delle Tribù cittadinesche e rusticane, risultò un' effetto degno d'osservazione, non essendovene verun' esempio, ed a cui dovette Roma e la conservazione de' costumi e l'incremento dell' impero. Chi non supporrebbe che le Tribù urbane arrogandosi ben

presto la grandezza e gli onori non avvilissero le rustiche? Pure tutt' altro avvenne. E noto il genio de' primi Romani per la vita campestre, che avean sortito dal saggio istitutore, il quale seppe unire alla libertà i travagli rustichi e militari, rilegando per dir così nella città, le arti, i mestieri, gl' intrighi, la fortuna e la schiavitù.

LAONDE, vivendo ne' campi e coltivando la terra tutti quei che avea Roma di più distinti, là solo accostumaronsi a cercare i sostegni della Republica. Essendo questo lo stato dei più degni Patrizj, fu da tutti onorato: fu preferita la vita semplice e laboriosa de' Villereccj alla vita oziosa ed infingarda degli abitanti di Roma, e colui che solo sarebbe stato un' infelice proletario alla città, diveniva, lavoratore ai campi, un rispettabile Cittadino. Non senza causa, dicea Varrone, fissarono alla campagna i nostri magni antinati le progenie di quelli uomini valorosi e robusti, che li difendevano in tempo di guerra, e li nudrivano in tempo di pace. Afferma Plinio che le Tribù campestri erano onorate a cagion delle persone che componevanle, e che trasferivano per ignominia in quelle della città gl' inerti che si voleano avvilire. Appio Claudio Sabino, venendosi a stabilire in Roma fuvvi

ricolmo d'onori ed iscritto in una rustica Tribù che portò in appresso il suo nome di famiglia. Infine gli affrancati entravano tutti nelle Tribù urbane, e mai nelle rurali; nè avvi esempio che durante la Repubblica un solo di questi, benchè divenuto Cittadino, pervenisse giammai a veruna carica di magistratura.

Eccellente erasi una tal màssima; ma fu poi spinta sì lungi, che risultonne in fine un cangiamento ed un' abuso nel governo.

Primieramente, dopo essersi per molto tempo i Censori arrogato il diritto arbitrario di trasferire i cittadini da una ad un' altra Tribù, permisero poi alla maggior parte di farsi iscrivere in quella che più aggradava loro; permissione di niun valore veramente, ma che toglieva intanto alla censura uno de' suoi principali moventi. In oltre, facendosi i Grandi e i Possenti iscriver tutti nelle Tribù campestri, e restando i Liberti cittadinati col basso popolo in quelle della Citta, più le Tribù non ebbero in generale nè luogo nè territorio; ma tutte trovaronsi di modo confuse che solo per mezzo de' registri potansi discernere i membri di cadauna, cosicchè l'idea della parola *Tribù*

passò dal reale al personale, o per meglio dire, divenne quasi imaginaria.

Accade parimento, che trovandosi le Tribù della città più prossime, trovaronsi altresì di sovente più forti ne comizj, e vendevano lo Stato a quei che si degnavano comprare i suffragj della plebaglia di cui eran composte.

Riguardo alle Curie, avendone l'istitutore formate diece in ogni Tribù, tutto 'l popolo Romano che trovavasi allora racchiuso nella città era composto di trenta Curie, ognuna delle quali avea i suoi ufficiali, i suoi tempi, i suoi sacerdoti, le sue Deità, e le sue feste chiamate *Compitali*, simili alle *Paganali* ch' ebbero in appresso le Tribù rurali.

Non potendosi egualmente compartire questo numero di trenta nelle quattro Tribù della nuova divisione di Servio, furon da questo lasciate illese, e le Curie indipendenti dalle Tribù divennero un'altra divisione degli abitanti di Roma. Mai però trattossi di Curie nelle Tribù rustiche e fra il popolo che le componeva; perchè essendo divenute le Tribù un puro stabilimento civile, ed essendosi intro-

dotto un nuovo regolamento per la levata delle truppe, furon trovate superflue le divisioni militari di Romolo. Onde, benchè fosse ogni Cittadino iscritto in una Tribù, v'era gran tratto che cadauno lo fosse in una Curia.

SERVIO fece ancora una terza divisione, che non avea verun rapporto colle due precedenti, e che pe' suoi effeti divenne la più importante. Egli distribuì tutt'il popolo Romano in sei classi, che non pei luoghi nè per gli uomini, ma pei beni distinse: di modo che le prime classi eran formate di opulenti, le ultime di poveri, e le mediane di possessori d'una mediocre fortuna. Queste sei classi eran suddivise in altri 193 corpi chiamati *Centurie*; e questi erano in tal maniera distribuiti, che contenevane più della metà la sola prima delle sei, mentre che l'ultima uno soltanto ne formava. Perciò trovossi, che la classe più scema d'uomini era la più numerosa in centurie, e che l'ultima intera classe che solo contavasi per una suddivisione, conteneva ella soltanto più della metà degli abitanti di Roma.

AFFINCHÈ 'l popolo penetrasse meno le conseguenze di quest' ultima forma, ostentò

Servio di darle un' apparenza militare, inserendo nella seconda classe due centurie di armajuoli, e nella quarta due d'istromenti bellici. In ogni classe, l'ultima eccettuatane, distinse i giovani dai vecchj, cioè, quei ch' erano obligati di trattar le armi, da quei che per la loro etade venivano dalla legge esentati; distinzione che obligò più di quella dei beni a rinuovar di sovente il censo o l' enumerazione. Volle infine che l'assemblea si tenesse al campo di Marte, e che tutti quei in età di servire v' intervenissero con le armi proprie.

Non fu nell' ultima classe eseguita la divisione delle due età, a cagion che non accordavasi alla plebaglia che la componeva l'onore di trattar le armi per la patria; facea di mestiere posseder dei stabilimenti per avere il diritto di difenderli; e fra queste innumerabili truppe di miserabili, di cui vanno oggidì pompose le armate dei Re, non avvi forse pur uno, che discacciato non avessero con disprezzo da una coorte Romana, allor quando i militanti non erano se non se i difensori della libertà.

Pure anche nell' ultima classe vennero distinti i *Proletarj* da quei che chiamavansi

Capiteccensi. I primi, godenti ancora d'alcuna cosa, davano almeno de' Cittadini allo Stato, e talora puranco de' soldati ne' più pressanti bisogni. Per quei che privi di tutto solo per testa esser poteano numerati, considerati venivano come affatto nulli: Mario fu il primo che degnossi arrollarli.

Senza qui decidere se questa terza enumerazione fosse in se stessa buona o non buona, credo potere asserire che solo i semplici costumi de' primi Romani, il loro disinteresse, il genio per l'agricoltura, il disprezzo per il commercio e per il guadagno poteano renderla praticabile. Ov'è il popolo moderno che possa, a cagione della divorante avidità, dell'intolleranza di spirito, dell'intrigo, de' continui cangiamenti, della perpetua rivoluzion di fortuna, permettere sol per vent' anni un tale stabilimento senza rovesciarne lo Stato? Fa di mestiere altresì osservare attentamente che i costumi e la censura, più forti di questa istituzione, ne corressero il vizio, poichè videsi taluno opulente detenuto nella classe de' poveri per aver fatto troppa pompa delle proprie dovizie.

Da tutto ciò può facilmente comprendersi,

perchè cinque classi soltanto siano quasi sempre menzionate, benchè realmente sei ve ne fossero. Non provedendo la sesta nè soldati all'armata, nè votanti al campo di Marte (1), e non essendo quasichè di verun'uso nella Republica, veniva di rado valutata per alcuna cosa.

TALI furono le diverse divisioni del popolo Romano. Vediam'ora l'effetto che producevano nelle assemblée. Queste assemblee legittimamente convocate chiamavansi *Comizj*; esse tenevansi ordinariamente nella piazza di Roma o al campo di Marte, e secondo venivano ordinate ritenevano una delle tre seguenti forme in cui eran distinte, cioè, in Comizj per Curie, Comizj per Centurie, e Comizj per Tribù. I Comizj per Curie erano istituiti da Romolo, quei per Centurie da Servio, quei per Tribù dai Tribuni del popolo. Veruna legge veniva confermata, nè verun Magistrato eletto se non se ne' Comizj, e come non eravi nium Cittadino che iscritto non fosse o in una Curia, o

(1) Dico al *Campo Marzo*, perchè colà si univano i Comizj per centurie; nell' altre due forme il popolo si riuniva al *foro* o altrove, ed allora i *Capitecensi* avevano altrettanta influenza ed autorità che i primi Cittadini.

in una Centuria, o in una Tribù, non eravene conseguentemente alcuno escluso dal diritto di votante, ed il Popolo Romano era veramente Sovrano di diritto e di fatto.

Perchè i Comizj fossero legittimamente congregati e perchè i risultati avessero forza legale, abbisognavano tre condizioni: la prima, che il corpo o il Magistrato convocante fosse munito della necessaria autorità: la seconda, che si tenesse assemblea in uno de' giorni permessi dalla legge: la terza, che fossero propizj gli Augurj.

La ragione del primo istituto non ha uopo di spiegazione. il secondo è un regolamento di governo; s'inibivano i Comizj ne giorni feriali e di mercato, in cui venendo in Roma quei della campagna pei loro affari, mancavano poi di tempo per passare il giorno nella publica piazza. Col terzo tenevasi in freno dal Senato un popolo feroce ed intollerante, e temperavasi a proposito l'ardire dei sediziosi Tribuni: questi però non mancaron di trovar mezzi per liberarsi da tal molestia.

Non eran soltanto le leggi e l'elezione de'

capi sottoposti al giudizio de' Comizj. Avendo il Popolo Romano usurpato le più importanti funzioni del Governo, può dirsi che 'l destino dell' Europa veniva regolato nelle loro assemblee. La varietà degli oggetti era causa delle varie forme che prendevansi da queste assemblee, secondo le materie su cui dovean pronunciare.

Per giudicare di queste diverse forme basta compararle. Romolo, istituendo le Curie, ebbe in mira di contenere il Senato col Popolo ed il Popolo col Senato, dominando egualmente sopra tutti. Per mezzo d'una tal forma ei dette al Popolo l'intero dell' autorità del numero, per bilanciare l'autorità della potenza e delle ricchezze che lasciava ai Patrizj. Pure, secondo il genio della Monarchia, lasciò a questi maggior vantaggio per l'influenza de' loro Clienti nella pluralità de' suffragj. Quest' ammirabile istituzione di Protettori e di Clienti, fu di politica e d'umanità un' opera portentosa, senza cui il Patriziato, di tanto contrario al genio della Republica, non avrebbe potuto sussistere. Roma soltanto ha dato al mondo un sì bell' esempio, dal quale non risultò mai verun abuso, e che pure non è mai stato seguito dipoi.

AVENDO quest' istessa forma di Curie sussistito sotto i Re fino a Servio, e non contando i per legittimo il regno dell' ultimo Tarquino, furono le leggi reali distinte col nome di *Leges curiatæ*.

ESSENDO le Curie, durante la Repubblica, limitate alle quattro Tribù urbane, e non contenendo più che la plebaglia di Roma, non poteano convenire nè al Senato ch' era alla testa de' Patrizj, nè ai Tribuni i quali, benchè plebei, erano alla testa de' comodi Cittadini. Decaderono adunque; e ne fu tale l' avvilimento, che i loro trenta Littori congregati faceano quanto far si dovea dai Comizj per Curie.

ERA la divisione per Centurie tanto favorevole all' Aristocrazia, che non è comprensibile alla prima come non prevalesse sempre il Senato nei Comizj di tal nome, e dai quali eleggevansi i Consoli, i Censori, e gli altri Magistrati curuli. In fatto di centonovantatrè Centurie che formavano le sei classi di tutt' il Popolo Romano, la sola prima classe comprendeane novantotto; e come non contavansi le voci che per Centurie, questa prima Classe prevaleva in numero di voci su tutte le altre. Allor-

chè tutte le Centurie eran d'accordo, non proseguivasi neppure a raccogliere i suffragi; ciò che il minor numero avea deciso, passava per decisione della moltitudine, e ben può dirsi che ne Comizj per Centurie più regolavansi gli affari alla pluralità degli scudi, che delle voci.

ERA però in due modi temperata quest' estrema autorità. Primo, essendo sempre un gran numero di Plebei, e i Tribuni il più sovente nella classe degli opulenti, bilanciavano il credito dei Patrizj in questa prima Classe.

SECONDO, in luogo di far votar le Centurie seguendo l'ordine loro, il che avrebbe fatto sempre incominciar dalla prima, estraevasene una a sorte, e l'estratta (1) precedeva sola all' elezione; dopo di che chiamate in un' altro giorno tutte le Centurie, secondo il loro rango, ripetevano queste la stessa elezione e ordinariamente la confermavano. In tal modo toglievasi al rango l'autorità dell' esempio per darla alla sorte, secondo i principj democratici.

---

(1) Questa Centuria tirata a sorte chiamavasi *prærogativa*, perchè se le domandava in prima il suo suffragio, e da ciò ne viene la parola *prerogativa*.

Da quest' uso risultavane parimente un' altro vantaggio, ed era che i Cittadini campagnuoli aveano, fra le due elezioni, sufficiente tempo per informarsi del nome del Candidato provisionalmente eletto, affin di non dare senza conoscenza di causa il voto loro. Ma sotto pretesto d' accelerare, pervennero poi ad abrogar quest' uso, e le due elezioni si fecero nel giorno medesimo.

I Comizj per Tribù erano veramente il consiglio del popolo Romano. I soli Tribuni li convocavano; eglino stessi eranvi eletti e vi passavano i loro plebisciti. Il Senato non solo non aveavi alcun grado, ma neppure il diritto d' assistervi, ed essendo i Senatori forzati all' obedienza delle leggi per le cui non avean potuto votare, bisogna dire ch' erano in ciò meno liberi che gl' infimi Cittadini.

Quest' ingiustizia era del tutto mal' intesa, e solo bastava per invalidare i decreti d' un corpo in cui tutti i suoi membri non erano ammessi. Qualora i Patrizj avessero assistito a tai Comizj col solo diritto che ne aveano come Cittadini, non avrebbero certamente di molto influito come tali in una forma di squittino di cui i suffra-

gj raccoglievansi per testa, ed in cui il minimo proletario potea non meno del Principe del Senato.

DUNQUE oltre l'ordine che risultava da queste diverse distribuzioni per la raccolta de' suffragj d'un sì gran popolo si vede, che le distribuzioni non riduceansi in se medesime a forme indifferenti, ma che avea ciascuna di loro alcuni effetti relativi alle vedute che faceano preferirla.

SENZA più circostanziar su di ciò, rilevasi dalle precedenti esplicazioni, che i Comizj per Tribù erano al Governo popolare i più favorevoli, come quei per Centurie all' Aristocrazia. Riguardo ai Comizj per Curie, in cui la sola plebaglia di Roma formava la pluralità, non servendo che a favorir la tirannide e i cattivi disegni, caddero in discredito, astenendosene gli stessi sediziosi come d'un mezzo che troppo poneva a discoperto i loro progetti. Certo si è che solo ne' Comizj per Centurie trovavasi tutta la maestà del popolo Romano, i quali erano i soli compiuti; attesochè ne' Comizj per Curie mancavano le Tribù rurali, e ne' Comizj per Tribù il Senato ed i Patrizj.

In quanto al modo di raccogliere i suffragj, era presso i Romani semplice quanto i loro costumi, sebbene men semplice che a Sparta. Ciascuno dava il suo ad alta voce, ed un Cancelliere notavali consecutivamente; pluralità delle respettive voci di cadauna Tribù determinava il voto della Tribù; pluralità di voci risultante dalle Tribù determinava il voto del popolo, e così delle Curie e delle Centurie. Un tal uso fu buono fin che l'onestà regnò fra i Cittadini, e che niuno ardiva dar publicamente il suo suffragio ad una ingiusta opinione o ad un' indegno soggetto; ma quando, essendosi corrotto il popolo furon comprate le voci, convenne che venissero date secretamente per contener con la diffidenza il compratore, e fornire al doloso il mezzo di non esser traditore.

So che Cicerone biasima un tal cangiamento, al quale attribuisce in parte la ruina della Republica. Ma bench'io comprenda di qual peso siasi in tal caso l'autorità di Cicerone, pure esser non posso del suo parere. Io credo in vece, che appunto per non aver bastantemente fatto consimili cangiamenti accelerossi la perdita dello Stato. Come agli egri non coviene l'alimento dei sani e robusti, così non convengono ad un

popolo corrotto le stesse leggi che ad uno integro. La lunga sussistenza della Repubblica di Venezia prova più di tutt' altro la verità d' una tal massima, reggendosene ancora il simulacro in grazia delle sue leggi.

DISTRIBUIRONSI adunque ai Cittadini alcune tavolette, per mezzo delle quali votarono senza che a veruno fosse dato scorger le loro intenzioni. Stabilironsi nuove formule per la raccolta delle tavolette, per il conto delle voci, per la comparazione de' numeri, etc. Ma tutto ciò non impedì che non si sospetasse ben di sovente della fedeltà degli Ufficiali ingiunti di tai funzioni (1). In fine, per impedire il traffico de' suffragj, furono emanati quantità di Editti di cui la moltitudine ne prova l' inefficacia.

INVERSO gli ultimi tempi, venivano di sovente costretti ai più straordinarj espedienti per supplire all' insufficienza delle leggi. Talora supponevansi de' prodigj; ma un tal mezzo capace di tenere il popolo in suggezione, non lo era per tenervi quei che lo governavano: talora convocavasi improvisamente un' assemblea per to-

(1) *Custodes, Diribitores, Rogatores suffragiorum.*

gliere ai Candidati il sufficiente tempo per formar le loro brighe; talora consumavasi in parole tutt' un congresso, allorchè scorgeasi esser digià guadagnato il popolo e sul punto di prendere il cattivo partito. Ma l' ambizione finalmente schivò tutto, e quel che più sembra incredibile si è, che circondato quest' immenso popolo da tanti abusi, pure, in grazia degli antichi regolamenti, non tralasciava, di eleggere i Magistrati, di sanzionar le leggi, di spedir gli affari publici e particolari, quasichè con la medesima facilità che avrebbe potuto usare il Senato egli stesso.

CAPITOLO

CAPITOLO V.

Del Tribunato.

ALLORCHÈ non è possibile stabilire un' esatta proporzione fra le parti costitutive dello Stato, o allorchè talune cause indistruttibili ne alterano incessantemente i rapporti, s' istituisce una particolar magistratura, la quale, facendo corpo separato, riponga ogni termine nel suo vero rapporto, e formi un legame o termine medio, siasi fra 'l Principe ed il Popolo, siasi fra 'l Principe ed il Sovrano, siasi ad un tempo dalle due parti se 'l bisogno l' esigge.

QUESTO corpo, che chiamerò Tribunato, è il conservatore delle leggi e del potere legislativo. Esso serve talvolta a proteggere il Sovrano contro il governo, come facevano in Roma i Tribuni del Popolo, talvolta a sostenere il Governo contro il popolo, come fa presentemente a Venezia il consiglio dei Diece, e talvolta a mantener le due parti in equlibrio, come facevano a Sparta gli Efori.

Non è il Tribunato parte costituente della *Città*, nè deve in modo veruno intervenire nella potenza esecutiva o legislativa, ed appunto perciò trovasi maggiore il suo potere, poichè non potendo far nulla può tutto impedire. Come difensor delle leggi è più rispettato e più sacro del Principe che l' eseguisce, e del Sovrano che le impone. Notamente videsi in Roma allorchè que' superbi Patrizj, eterni disprezzatori di tutt' il popolo, furon forzati umiliarsi all' aspetto d' un suo semplice uficiale, benchè privo d' auspicj e di giurisdizione.

Il Tribunato, modificato prudentemente, si è d' una buona costituzione il più solido appoggio; ma per poco che soverchi di forza, tutto rovescia: riguardo alla debolezza non è di sua natura, e purchè sia qualchè cosa è sempre quanto basta.

Degenera però in tirannide allorchè usurpa la potenza esecutiva di cui non è che 'l moderatore, e che vuol dispor delle leggi cui solo gli è dato proteggere. Lo smisurato poter degli Efori, che non fu mai pericoloso tanto che Sparta conservò i suoi costumi, ac-

celeronne dipoi l' incominciata corruzione. Il sangue d' Agide trafitto da questi tiranni fu vendicato dal suo successore: il delitto e la punizione degli Efori affrettarono egualmente la perdita della Republica, e dopo Cleomene Sparta non fu più nulla. Roma perì del pari per la stessa cagione. L' eccessivo poter dei Tribuni, grado a grado usurpato, servì finalmente col soccorso delle leggi fatte per la libertà, di schermo agli Imperadori che la distrussero. In quanto al Consiglio dei Diece a Venezia, non è che un Tribunale sitibondo di sangue, orribile egualmente pei Patrizj e pel Popolo, che lungi dal proteggere con ogni possa le leggi, più non serve, dopo l' avvilimento loro, che a vibrar colpi fra le tenebre che niuno ardisce d' investigare.

Il Tribunato come il Governo s' indebolisce moltiplicandone i membri. Quando i Tribuni del Popolo Romano, due sul principio, cinque dipoi, vollero raddoppiare il loro numero, il Senato lasciò con piacere che si aumentassero a lor bell' agio, ben certo di contener gli uni cogli altri: il che non mancò d' accadere.

Il mezzo migliore per prevenir le usurpa-

zioni d' un corpo tanto pericoloso, mezzo non imaginato finora da verun Governo, sarebbe di renderlo mobile, regolando alcuni intervalli durante i quali rimarrebbe soppresso. Quest' intervalli ch' esser non debbono di lungo tratto, perchè non si radichino gli abusi, possono esser fissati dalla legge, in modo che facile sia diminuirli per mezzo di straordinarie commissioni a seconda dell' occorrente.

SEMBRAMI un tal mezzo affatto privo d' inconvenienti, poichè non facendo il Tribunato, come ho digià detto, parte della costituzione, ben può, senza che questa ne soffra, esser tolto a volontà; e parmi efficacissimo, a cagion che un Magistrato nuovamente stabilito non parte dal potere che godeva il suo predecessore, ma da quello che a lui concede la legge.

CAPITOLO VI.

Della Dittatura.

L'INFLESSIBILITÀ delle leggi, che non permette loro cedere alle circostanze, può talvolta renderle perniciose, e cagionare in una crisi la perdita dello Stato. L'ordine e la lentezza delle forme dimandano un certo spazio di tempo che le combinazioni alcune fiate ricusano. Possano appresentarsi mille accidenti non antiveduti dal Legislatore, ed è necessarissimo il prevedere che tutto non si può prevedere.

NON debbonsi adunque stabilire in modo le politiche istituzioni, che giungano a togliere il potere di sospenderne l'effetto. Sparta ella stessa permise l'inazione delle sue leggi.

MA solo i più gravi perigli possono bilanciar quel che nasce dall'alterazione dell'ordine pubblico, nè mai arrestar si deve il sacro poter delle leggi, se non se trattandosi della salute della patria. In simili rari e manifesti casi, si

provede alla publica sicurezza con un' atto particolare rimettendone il peso al più degno. Questa commessione può darsi in due guise secondo la natura del periglio.

Se per provedervi bastasse aumentare l'attività del Governo, potrebbe esser questa concentrata in uno o duo de' suoi membri; in modo che non si alterasse l'autorita delle leggi, ma solo la forma della loro amministrazione. Ma se il periglio fosse tale che l'uso delle leggi s'opponesse alla necessaria garantia, può nominarsi allora un supremo capo, perche faccia tacer le leggi e sospenda per un'istante la sovrana autorita in tal caso non è dubbia la volontà generale, essendo evidente che 'l primo termine della società si è la conservazione dello Stato. Dimodo che la sospenzione non abolisce l'autorità legislativa, nè il magistrato che fa tacerla può farla parlare: ei la domina ma non la rappresenta, ei può far tutto eccetto le leggi.

Il primo mezzo impiegavasi dal Senato Romano, quando con una formula distinta ingiungeva i Consoli di provedere alla salute della Republica; il secondo quand' uno dei due Consoli

nomava un Dittatore (1): del cui uso aveano gli Albani dato ai Romani l' esempio.

NEI primi tempi della Republica si ricorse spessissimo alla Dittatura, attesochè non ancora avea lo Stato una tale stabilezza che lo rendesse capace di reggersi con la forza della sua costituzion. Rendendo allora i costumi superflue molte precauzioni che state sarebbero necessarie in altri tempi, non temeasi nè che un Dittatore abusasse della sua autorità, nè che tentasse ritenerla al di la del termine. Sembrava in vece, che gravoso riescisse un si gran potere a colui ch' erane investito, attesochè tanto affrettavasi per deporlo; come se lo stare in vece delle leggi fosse riescito troppo penoso e periglioso.

NON già dunque per il rischio dell' abuso si biasima l' uso indiscreto di questa suprema magistratura ne' primi tempi, ma per quello dell' avvilimento. Poichè compartendola all' Elezioni, alle Dediche, a cose di pura formula era da temersi che non divenisse poi meno im-

(1) Questa nominazione facevasi di notte ed in secreto, come se si fossero recati a vergogna rendere un' uomo superiore alle leggi.

ponente al bisogno, e che non si accostumassero a considerar come vano titolo ciò che solo impiegavasi per vane ceremonie.

Nella decadenza della Republica divenuti i Romani più circospetti, risparmiarono la Dittatura con la stessa inconseguenza che aveanla in altri tempi prodigata. Facilmente potea scorgersi quanto mal fondato si fosse il timor loro, che la Capitale, atteso la sua debolezza, non dovea temer cosa alcuna dai Magistrati che racchiudeva, che in certi casi avrebbe potuto un Dittatore difender la publica libertà, senza mai essere in istato di violarla, e che le catene di Roma, non già in Roma ma nelle sue armate, sarebbonsi fabricate. La debole resistenza che fecero Mario a Silla, e Pompeo a Cesare, chiaro dimostra ciò che attendersi potea dall' interna autorità contro l'esterna possanza.

Quest' errore fece far loro de' gran mancamenti. Tale si fu quello, per esempio, di non aver nominato un Dittatore nell' affare di Catilina; mentre che, trattandosi solo dell' interno della città, e tutt' al più di qualchè provincia d'Italia, coll' autorità illimitata che le

leggi concedevano al Dittatore, avrebbe questi facilmente dissipato la congiura, che solo venne distrutta da una serie di fortunosi accidenti, cui attender non doveva giammai l'umana prudenza.

In vece, contentossi il Senato di rimettere ai Consoli tutto il suo potere; dal che ne risultò che Cicerone, per agir' efficacemente, fu costretto oltrepassare un tal potere in un principalissimo punto; e se i primi trasporti di gioja fecero approvar la sua condotta, fugli dipoi giustamente dimandato conto del sangue de' Cittadini versato contro le leggi: rimprovero che non si sarebbe potuto fare ad un Dittatore. L'eloquenza del Console tutto vinse; ed egli, benchè Romano, amando più la sua gloria che la sua patria, non tanto cercò il mezzo più legittimo e sicuro per salvar lo Stato, quanto quello che procuravagli tutto l'onor dell' intrapresa. (1) Però fu giustamente onorato come liberator di Roma, e giustamente punito come

---

(1) Di che non poteva ripromettersi proponendo un Dittatore, giacchè non osava nominarsi da se stesso, nè poteva esser certo che il suo collega lo nominasse.

trasgressor delle leggi. Il suo richiamo fu decoroso, è vero, ma fu sempre un perdono.

Finalmente, in modo qualunque sia conferita questa importante commessione, fa sempre di mestiere limitarne la durata ad un brevissimo tempo, e che mai possa prolungarsi. Nelle crisi che cagionano il suo stabilimento, lo Stato è ben presto o salvo o distrutto, e tosto passato il pressante bisogno, diviene la Dittatura o tirannica o vana. In Roma non avendo per tutta durata che soli sei mesi, la maggior parte rinunziaronla pria d'un tal termine; ma se avesse avuto una più lunga esistenza, avrebbero forse tentato di vie più prolungarla, come appunto fecero i Decemviri. Non avendo il Dittatore se non se il preciso termine per provedere al bisogno che avealo fatto eleggere, non restavagliene per pensare ad altri progetti.

CAPITOLO VII.

Della Censura.

Come fassi per mezzo della legge la dichiarazione della volontà generale, fassi per mezzo della Censura la dichiarazione del publico giudicio; l'opinione publica è la legge di cui il Censore è Ministro, non facendo che applicarla ai casi particolari, sì come il Principe.

Adunque ben lungi d'essere il tribunal censorio l'arbitro dell'opinione del popolo, n'è solo il semplice interpetre, e tosto che se ne slontana, le sue decisioni son vane e senza verun'effetto.

Inutile si è il distinguere i costumi d'una nazione dagli oggetti della sua stima; poichè tutto ciò combina allo stesso principio e necessariamente si confonde. Presso tutti i popoli, non già la natura, ma l'opinione decide dei loro piaceri. Correggete le opinioni degli uomini, e da loro stessi i loro costumi correggerannosi. Sempre piace il bello o quel che bello rassembra,

ma è sopra un tal giudizio che cade l' inganno; è dunque d' uopo regolare un tal giudizio. Chi giudica dei costumi giudica dell' onore, e chi giudica dell' onore prende legge dall' opinione.

Le opinioni d' un popolo hanno origine dalla sua costituzione; benchè non sia la legge che regoli i costumi, è nondimeno da lei che hanno nascimento: quando questa s' indebolisce i costumi degenerano, ma in tal caso il giudizio del Censore non farà certo quel che le leggi medesime non avranno potuto fare.

Da ciò ne risulta che la Censura può essere utilissima per conservare i costumi, ma non mai per ristabilirli. Ponete i Censori allor quando le leggi hanno il necessario corso: perduto questo non v' è più che sperare: niente di legittimo può conservar qualchè forza allor che le leggi stesse l' hanno perduta.

La Censura conserva i costumi coll' impedire alle opinioni di corrompersi, e ciò conservando la loro rettitudine con saggie applicazioni, ed anche fissandole se fossero ancora indecise. L' uso de' Patrini ne' duelli, portato all' eccesso tra i Francesi, fu abrogato con queste sole parole

d' un

d'un' Editto del Re: *in quanto a quei che hanno la viltà di chiamare un Patrino.* Una tale opinione prevenendo quella del publico, determinollo a vista. Ma quando gli stessi Editti vollero pronunciare ch' era altresì una viltà il battersi in duello, il che è verissimo ma contrario alla comune opinione, il publico si rise di questa decisione su cui avea già fissato il suo giudicio.

Ho detto altrove (1), che non potendo l' opinione publica esser sottomessa a verun legame, non dovea trovarsene verun vestigio nel tribunale stabilito per rappresentarla. Non si può bastantemente ammirare con quanto d' arte era questo movente, interamente perduto dai moderni, posto in opera dai Romani, ed anche più dai Lacedemoni.

Avendo un' uomo di pessimi costumi proposto un buon' avviso nel consiglio di Sparta, gli Efori, senza farne conto, fecero propor l' avviso medesimo da un virtuoso Cittadino. Che

(1) Non faccio che indicare in questo capitolo ciò che ho più distesamente trattato nella lettera a M. d'Alembert.

onore per l' uno, che infamia per l' altro, senz' aver dato nè lode nè biasimo a niun de' duo! Certi vinolenti di Samo bruttarono il Tribunale degli Efori: il giorno poi con publico Editto fu permesso ai Samandrichi d' esser sucidi. Qualunque castigo sarebbe stato men severo d' una tale impunità. Allor che Sparta ha pronunciato su quanto è o non è onesto, la Grecia non appella dal suo giudicio.

CAPITOLO VIII.

Della Religione Civile.

Gli uomini non ebbero in principio altri Re che gl' Iddii, nè altro Governo che il Teocratico. Fecero il ragionamento di Caligola, ed allora il ragionamento loro fu giusto. Vi bisogna una lunga alterazione di sentimenti e d' idee per risolversi a torre un suo simile per padrone, e lusingarsi che andrà bene.

Dal porre un Dio alla testa d' ogni società politica, ne seguì che furonvene tanti quanti erano i popoli. Due popoli stranieri, e quasi sempre nemici, non poterono per lungo tratto

riconoscer lo stesso padrone: due armate battendosi obedir non saprebbero allo stesso capo. Così dalle nazionali divisioni risultò il Politeismo, di là l' intolleranza teologica e civile, ch' è naturalmente la stessa, come dirassi in appresso.

L' IDEA ch' ebbero i Greci di trovare i loro Dii tra quelli de' popoli barbari, originò da quella che parimente aveano di credersi legittimi Sovrani di que' popoli. Ma a dì nostri è un' assai ridicola erudizione quella che tratta dell' identità degl' Iddii di diverse nazioni, come se Molocco, Saturno, e Crono esser potessero lo stesso Dio; come se il Baal de' Fenicj, il Zeus de' Greci, ed il Giove de' Latini potessero esser lo stesso; come se restar potesse qualcosa di comune ad esseri chimerici di vario nome.

SE mi venisse domandato come nel paganesimo, in cui ogni Stato avea 'l suo culto e i suoi Dii, non eranvi guerre di Religione, risponderei, che appunto perchè ogni Stato avea un culto ed un Governo particolare non facea distinzione fra le sue leggi e i suoi Dii. Le guerre politiche erano anche teologiche: i dipartimenti dei Dei erano, per dir così, fissati dai limiti

T 2

delle Nazioni. Il Dio d' un popolo non avea diritto alcuno su gli altri popoli. Gl' Iddii de' Pagani non eran punto gelosi; essi dividevansi concordemente l' impero del mondo: lo stesso Mosè ed il popolo Ebreo prestavansi talora a questa idea parlando del Dio d' Israele. Essi consideravano in vero come nulli gl' Iddii de' Cananei, popoli proscritti, abbandonati alla distruzione, e de' quali doveano possedere i beni: ma osservate come parlavano delle Divinità di que' popoli che loro era interdetto attacare: *Non v' è egli legittimamente dovuto*, dicea Jefte agli Ammoniti, *il possesso di ciò che appartiene a Camos vostro Dio? Noi possediamo nel modo stesso le terre che s' è acquistate il nostro Dio vittorioso* (1). Parmi che questa fosse una parità ben riconosciuta fra i diritti di Camos e quei del Dio d' Israele.

---

(1) *Nonne ea quæ possidet Chamos deus tuus tibi jure debentur?* Così dice il testo della vulgata. Il P. Carrieres ha tradotto: *Non credete voi posseder di diritto ciò che appartiene a Chamos vostro Dio?* Ignoro la forza del testo ebreo; ma vedo che nella vulgata Jefte riconosce positivamente il diritto del Dio Chamos, e che il traduttore francese diminuisce questa riconoscenza per mezzo d' un *secondo voi* che non esiste nel Latino,

MA quando gli Ebrei sommessi ai Re di Babilonia, poscia ai Re di Siria, ostinaronsi a non voler riconoscere oltre il proprio alcun'altro Dio, fu considerato un tal rifiuto come una ribellione contro il vincitore, e cagionò loro le persecuzioni che leggonsi nella storia, di cui non si ha verun'altro esempio prima del Cristianesimo (1).

OGNI religione era dunque unicamente congiunta alle leggi dello Stato che prescriveala, nè v'era altro mezzo per convertire un popolo che soggettarlo, nè altri missionarj che i conquistatori; e come la legge obligava i vinti a cangiar di culto, pria di parlarne era d'uopo vincere. Lungi di combatter gli uomini per gl' Iddii, erano, come in Omero, gl' Iddii che combatteano per gli uomini; ciascuno dimandava al suo la vittoria, e pagavala con nuovi altari. I Romani, pria di prendere una piazza, intimavano agl' Iddii di quella d'abbandonarla; e quando lasciavano ai Tarantini i loro Dii irritati, consideravano però quegl' Iddii come som-

(1) E evidentissimo che la guerra de' Focii, chiamata guerra sacra, non fu punto una guerra di Religione: mentre avea per oggetto di punir de' sacrileghi e non di sottomettere de' miscredenti.

messi ai loro e forzati a prestargli omaggio: essi lasciavano ai vinti i proprj Dii come lasciavangli le proprie leggi. Il solo tributo che imponevano il più sovente, si era una corona a Giove Capitolino.

AVENDO poi i Romani esteso coll'impero loro il loro culto, ed avendo eglino stessi adottato sovente i Dei de' vinti accordando agli uni ed agli altri il diritto di *Città*, i popoli di questo vastissimo impero trovaronsi insensibilmente con una quantità di culti e di Dii, in circa gli stessi per ogni dove; ed ecco come nel tempo del paganesimo non fu alla fin fine conosciuta nel mondo che una sola e medesima Religione.

IN tale stato di cose venne Gesù a stabilire un regno spirituale; il quale, separando il sistema teologico dal politico, fece sì che lo Stato cessò d' esser' uno, e cagionò le intestine divisioni che mai han cessato di agitare i popoli Cristiani. Or non avendo in modo qualunque potuto comprendere i pagani questa nuovissima idea d' un regno nell' altro mondo, considerarono sempre i Cristiani come veri ribelli, che sotto un' ipocrita sommissione altro non cercassero se non se il momento di rendersi indi-

pendenti e padroni, e di usurpare artificiosamente quell'autorità che fingevano di rispettare nel loro stato di debolezza: ed ecco la causa delle persecuzioni.

QUEL che i Pagani temevano è pur troppo accaduto; e dopo ciò tutto ha cangiato aspetto: gli umili Cristiani hanno mutato linguaggio, ed in poco si è veduto il preteso regno dell' altro mondo divenir sotto un capo visibile il più assoluto despotismo nel mondo nostro.

PURE come sempre v'è stato un Principe e sempre state son vi leggi civili, da queste due potenze è risultato un perpetuo conflitto di giurisdizione, che ha reso impraticabile qualsiasi buon governo nei Stati Cristiani, ne mai è stato possibile di sapere se al Prete o al padrone si dovesse obbedienza.

MOLTI popoli nientemeno, pur anche in Europa o suoi contorni, han fatto prova di conservare o ristabilire l'antico sistema, ma senza effetto, chè il genio del Cristianesimo ha tutto vinto. Il culto sacro o è sempre restato o è ritornato indipendente del Sovrano, e senza un necessario legame col corpo dello Stato. Maometto

ebbe sanissime vedute, ei legò a meraviglia il suo sistema politico; e fin che sotto i Califfi suoi successori la forma del suo Governo potè sussistere, un tal Governo fu veramente uno, e buono in ciò. Ma essendo gli Arabi divenuti floridi, letterati, civili, molli e poltroni, furono soggiogati dai Barbari; ed allora ricominciò la divisione fra le due potenze: benchè sia questa meno apparente fra i Maomettani che fra i Cristiani, evvi non pertanto, e principalmente nella setta d'Alì; sonovi dei Stati, tale per esempio la Persia, ove non cessa di farsi sentire.

FRA noi, i Re d'Inghilterra sonosi stabiliti capi della Chiesa, gli Czar han fatto altrettanto: ma per questo titolo sonosene resi meno padroni dei Ministri; hanno acquistato meno il diritto di cangiarla che il potere di mantenerla; nè in essa sono come legislatori ma come Principi. Per tutto ove 'l Clero fa corpo (1), e in tutto ciò

(1) Bisogna osservare che non son tanto le formali come assemblee, quelle di Francia che legano il Clero in un corpo, quanto la comunione delle Chiese. La comunione e la scomunicazione sono il patto sociale del Clero, patto col quale sarà sempre il padrone de' popoli e de' Re. Tutti i Preti che comunicano insieme, sono concittadini ancorchè fosse-

che gli risguarda e legislatore e padrone. Sonovi dunque come altrove, in Inghilterra ed in Russia, due potenze, due Sovrani.

FRA tutti gli Autori Cristiani Hobbes Filosofo è il solo ch' abbia visto il male ed il rimedio, il solo ch' abbia osato proporre la riunione delle due teste dell' acquila, e di tutto ricondurre all' unità politica, senza la quale nè Stato nè Governo sarà mai ben costituito. Ma dovette senza fallo vedere che lo spirito dominante del Cristianesimo era incompatibile col suo sistema, e che 'l vantaggio del Prete sarebbe stato sempre preferito a quello dello Stato. La sua politica fu presa in odio più per quel che trovavisi di giusto e di vero, che per quel che vi si trova d' abbominevole e di falso (1).

---

ro di due estreme parti del mondo. Quest' invenzione è un capo d' opera in politica. Non v' era niente di tal fatto fra i Preti pagani; però non giunsero mai a formare un corpo di Clero.

(1) Si osservi più particolarmente una Lettera di Grotius a suo fratello, data 11 Aprile 1643, ciò che questo sapiente approva e ciò che biasima nel libro *de Cive*. Vero si è che inclinato all' indulgenza, sembra perdonare all' autore il bene in grazia del male: ma tutti non sono così clementi.

Credo che sviluppando i fatti storici su questo punto di vista si rifiuterebbero facilmente gli opposti sentimenti di Baile e di Warburton, uno de' quali pretende che veruna Religione sia utile al corpo politico, e l' altro viceverso che il Cristianesimo siane il più solido sostegno. Si proverebbe al primo che mai fu fondata niuna Società che la Religione non le servisse di base, e al secondo che la legge Cristiana è in fondo più nuociva che utile alla solida costituzione dello Stato. Per farmi più distintamente intendere, non mi resta che dare una maggior precisione alle troppo indeterminate idee di Religione, relative al mio soggetto.

La Religione considerata relativamente alla Società, che è generale o particolare, può parimente esser divisa in due specie, cioè, la Religione dell' uomo e quella del Cittadino. La prima, senza tempj, altari e riti, limitata puramente al culto interiore del supremo Dio e agli eterni doveri della morale, altro non è che la mera e semplice Religione dell' Evangelio, il vero Deismo, che può chiamarsi diritto divino naturale. L' altra, circonscritta in un sol paese, gli da i suoi Dii come proprj tutelari protettori: avendo questa e dogmi, e riti, e culto es-

teriore prescritto dalle leggi, tolto la Nazione che la professa tutto per lei è straniere, barbaro, infedele; nè estende i doveri e i diritti dell' uomo che fin dove giungano i proprj altari. Tali si furono tutte le Religioni de' primi popoli, a cui può darsi il nome di diritto divino, civile o positivo.

AVVI una terza specie di Religione più stravagante, che nel dare agli uomini due legislazioni, due capi e due patrie, li sottomette a doveri contraditorj, e gl' impedisce d' essere ad un tempo devoti e cittadini. Tale si è la Religione dei Lama, tale quella dei Giapponesi, e tale il Cristianesimo Romano. Questo può chiamarsi la Religione del Prete. Risulta dalla medesima una certa specie di diritto misto e insocievole che non ha nome.

CONSIDERANDO politicamente queste tre Religioni ha ciascuna i suoi difetti. La terza poi è sì evidentemente pessima, che sarebbe un perdere il tempo in dimostrarlo. Tutto ciò che separa l' unità sociale è condennabile; tutte le istituzioni che pongono l' uomo in contradizione sono condennabili.

LA seconda è buona nell' unione che fa del

culto divino e dell' amor delle leggi; facendo la patria l'oggetto dell' adorazione de' Cittadini, essa apprende loro che servir lo Stato è lo stesso che servirne il Dio tutelare. È una specie di Teocrazia, nella quale non dessi avere altro pontefice che il Principe, nè altri sacerdoti che i Magistrati. Così morir per la patria è lo stesso che andare al martirio, violar le leggi è un' empietà, e sottoporre un colpevole alla pubblica esecrazione, è come sacrificarlo allo sdegno degli Dei: *sacer esto.*

MA è poi nuocevole attesochè fondata sull' errore e sulla mensogna, inganna gli uomini, li rende creduli e superstiziosi, sommergendo il vero culto divino in un' inutile cerimoniale. È più nuocevole ancora allorchè, divenendo esclusiva e tirannica, rende un popolo sanguinario e intollerante; in modo che non respiri che stragi, e far creda un' opera meritoria nell' uccider chiunque non ammetta i suoi Dii. Ciò pone un tal popolo in uno stato naturale di guerra contro tutti gli altri, infinitamente dannoso alla sua sicurezza.

RESTA dunque la Religione dell' uomo o il Cristianesimo, non già l'odierno, ma quello dell'

dell' Evangelio, ch' è tutt' altro. Per questa santa, sublime e vera Religione gli uomini, figli dello stesso Dio, si credono tutti fratelli, e la società che li congiunge non si dissolve nemeno alla morte.

Ma non avendo questa Religione niuna relazione particolare col corpo politico, lascia alle leggi la forza risultante da loro stesse senza aggiungergliene niun' altra: dal che ne segue che resta senza effetto uno de' gran legami della società. Più, lungi d' unire allo Stato i cuori de' Cittadini, ne li disunisce come da ogni altra cosa terrena: io niente conosco di più contrario al genio sociale.

Ne dicono che un popolo di veri Cristiani formerebbe la più perfetta società che sia possibile imaginare. A questa supposizione vedo però una gran difficoltà, ed è che una società di veri Cristiani più non sarebbe una società d' uomini.

Nè questa supposta società con tutta la sua perfezione sarebbe la più forte e la più durevole. A forza d' esser perfetta mancherebbe di le-

game: il suo vizio distruttivo sarebbe nella sua medesima perfezione.

Cadauno adempirebbe il suo dovere, il popolo sarebbe sommesso alle leggi, il capo giusto e moderato, i Magistrati integri ed incorruttibili, i militanti disprezzatori della morte; non sarebbevi nè vanità, nè lusso. Tutto ciò va benissimo; ma vediamo più oltre.

Il Cristianesimo è una Religione tutta spirituale, unicamente occupata delle cose celesti: la patria del Cristiano non è in questo mondo. È vero, egli adempie il suo dovere, ma indifferente però al buono o al cattivo successo. Purch' ei non abbia niente a rimproverarsi, poco gl' importa come vadan le cose. Se lo Stato è florido, appena ardisce godere della publica felicità, temendo inorgoglire della gloria della sua patria; se lo Stato decade, benedisce la mano di Dio che aggravasi sul suo popolo.

Perchè la società fosse pacifica e si mantenesse l' ordine, bisognerebbe che tutti i Cittadini, niuno eccetuato, fossero egualmente buoni Cristiani: ma se per disgrazia un solo ambizioso vi si trovasse, un solo ipocrita, come sa-

rebbe un Catilina, un Cromwel, avrebbe al certo un buon partito da' suoi piissimi compatriotti. La carità Cristiana non permette si facilmente di pensar male del suo prossimo. Laonde, allorchè avrà questi con qualchè inganno trovato come impossessarsi d'una parte della publica autorità, saravvi un' uomo costituito in dignità; allora Dio vuole che sia rispettato. Ben presto ecco una potenza: Dio vuole che si obedisca. Il depositario di questa potenza ne abusa; è la verga con cui Iddio punisce i suoi figli. Niuno in coscienza ardirebbe scacciar l'usurpatore; dovrebbesi turbare il publico riposo, usar violenza, versar del sangue, e tutto ciò mal si accorda colla Cristiana dolcezza; e alla fin fine che preme l'esser liberi o servi in questa valle di miserie? L'essenziale si è d'andare in Paradiso, e per giungervi non è la rassegnazione che un mezzo di più.

SOPRAVIENE qualchè guerra straniera? i Cittadini marciano senza pena alla battaglia; niuno di essi pensa a fuggire; fanno, è vero, il dover loro, ma poco gli cale della vittoria, e sanno più morire che vincere. E in vero, che preme che sian vinti o vincitori? Non sa la providenza meglio di loro ciò che ad essi con-

venga? Or imaginiamci qual partito non tirerà egli un nemico fiero ed impetuoso da un simile stoicismo! Ponete loro in paragone que' popoli generosi dall' ardente amore della gloria e della patria istigati; supponete la vostra Republica Cristiana a fronte di Sparta o di Roma: i pii Cristiani saranno battuti, annichiliti, distrutti in un batter di ciglio, o non dovranno la loro salvezza che al disprezzo che avrà il nemico conceputo per loro. Fu a parer mio un bel giuramento quello dei soldati di Fabio: essi non giurarono di vincere o di morire; giurarono di tornar vincitori, e tennero parola. I Cristiani non nè avrebbero giammai fatto un simile, temendo di troppo presumere della divina volontà.

Ma m' inganno dicendo una Republica Cristiana; questi due vocaboli reciprocamente si escludono. Il Cristianesimo non predica se non che servitù e dipendenza. Il suo genio è sì favorevole alla tirannia ch' è impossibile che questa non nè profitti. I veri Cristiani son fatti per la schiavitù; eglino stessi il sanno, ma non nè prendono pena: il breve corso di questa vita è d' un troppo vil prezzo agli occhj loro.

Le truppe Cristiane sono eccellenti, ne di-

cono. Lo niego. Me se ne mostrino. In quanto a me, io non conosco truppe Cristiane. Mi citeranno le Crociate. Senza disputare sul valor de' Crociati, io dico che lungi d'esser Cristiani, érano soldati del Prete; erano Cittadini della Chiesa, che combattevano per il loro paese spirituale, reso da lei temporale non si sa come. Preso giustamente, ciò rientra nella natura del Paganesimo; come l' Evangelio non istabilisce niuna Religione nazionale, qualsiasi guerra sacra, si rende impossibile fra i Cristiani.

SOTTO gl' Imperadori pagnani i soldati Cristiani eran bravi; tutti gli Autori Cristiani ne l' assicurano, ed io lo credo: era un' emulazion d' onore contro le truppe Pagane. Ma allorchè gl' Imperadori furon Cristiani, una tal' emulazione si perdette, e tosto che l' Acquila fu discacciata dalla Croce, il Romano valore tutto disparve.

MA lasciando da canto le riflessioni politiche, riveniamo al diritto, e fissiamo i principj su questo importantissimo punto. Il diritto che il patto sociale dà al Sovrano sopra i soggetti non passa, come ho detto, i limiti della publica

utilità (1). I soggetti non debbono dunque conto al Sovrano delle loro opinioni, se non se quanto queste interessino la communità. Si è certamente della prima importanza che ogni Cittadino abbia una Religione che gli renda a grado i suoi doveri; ma i dogmi di questa Religione non interessano lo Stato e i suoi membri, se non che a proporzione del rapporto che questi dogmi hanno con la morale, e coi doveri che colui che la professa è tenuto adempiere inverso gli altri. Oltre ciò può ciascuno avere a grado qualsiasi opinione, senza che appartenga al Sovrano d'averne notizia. Poichè non essendoci verun rapporto fra lui e l'altro mondo, qualunque sia la sorte dei soggetti nella vita futura, non gli risguarda: basta che siano in questa buoni Cittadini.

C'è dunque una professione di fede pura-

---

(1) Nella Repubblica, dice il *M. di A.*, *ciascuno è perfettamente libero allorchè non nuoce ad altrui.* Ecco il limite invariabile; nè può fissarsi più esattamente. Ho dovuto alcune volte condescendere al dolenteroso piacere di citar questo manoscritto; benchè incognito al publico, per onorar la memoria d'un' uomo illustre e rispettabile, che conservò per fin nel Ministero il cuore d'un vero Cittadino, e delle vedute giuste e salutari intorno al governo del suo paese.

mente civile, di cui deve il Sovrano fissar gli articoli, non precisamente come dogmi di Religione, ma come sentimenti di sociabilità, senza i quali è impossibile d'esser buon Cittadino e soggetto fedele (1). Non potrà obligar veruno a crederli, ma potrà bensì bandir dallo Stato chiunque non li crederà; ma bandirlo non come empio, ma come insocievole, come incapace d'amar sinceramente le leggi, e d'immolare occorrendo se stesso al suo dovere. E se taluno, dopo aver publicamente riconosciuto questi dogmi, si conducesse come non credendoli, sia punito di morte, avendo commesso il maggior dei delitti nel mentire dinanzi le leggi.

I dogmi della Religione civile esser debbono semplici, in picciol numero, annunciati con precisione, senza spiegazioni e commentarj. L'esistenza della Divinità possente, intelligente,

---

(1) Perorando Cesare in favore di Catilina procurava stabilire il dogma della mortalità dell' anima; Catone e Cicerone per confutarlo non si trattennero punto a filosofare: ma si contentarono dimostrare che Cesare parlava dal malvagio Cittadino ed avanzava una dottrina perniciosa allo Stato. E veramente di questo soltanto giudicar dovea il Senato di Roma: e non d' una questione Teologica.

benefica, previdente e provida; la vita futura, la felicità de' giusti, il castigo de' reprobi, la santità del Contratto sociale e delle leggi, ecco i dogmi positivi. In quanto ai negativi, li riduco ad un solo, ed è l' intolleranza; la quale è compresa nei culti da noi esclusi.

S'INGANNANO, a parer mio quei che distinguono l' intolleranza civile dalla teologica, poichè sono inseparabili. È impossibile viver concordemente con gente che si crede dannata: amarla sarebbe un' odiare Iddio che la punisce; bisogna assolutamente o ricondurla o tormentarla. In tutti que' luoghi in cui viene ammessa l' intolleranza teologica dee senza meno aver qualch' effetto civile, e tosto che n' ha qualch' uno, il Sovrano non è più Sovrano nemeno nel temporale: in tal caso i Preti sono i veri padroni; i Re altro non sono che i loro ufiziali.

ORA che più non c' è e più non può esserci Religione nazionale esclusiva, debbonsi tollerar tutte quelle che tollerano le altre, allor che i loro dogmi non avranno niente di contrario ai doveri di Cittadino. Ma chiunque ardisce dire: *fuori della Chiesa non v' è salute*, dessi scacciar dallo Stato; qualora lo Stato non sia la

Chiesa, ed il Principe non sia il Pontefice. Un tal dogma solo conviene in un Governo Teocratico; egli è pernicioso ad ogni altro. La ragione per cui dicesi che Enrico IV abbracciasse la Religione Romana, dovrebbe farla abbandonare ad ogni onest' uomo, e particolarmente ad ogni Principe capace di ragionamento.

CAPITOLO IX.

Conclusione.

Dopo aver posato i veri principj del diritto politico, e procurato di collocar lo Stato sulla propria sua base, resterebbe a sostenerlo colle sue esterne relazioni; il che conterrebbe il diritto delle genti, il commercio, il diritto della guerra e le conquiste, il diritto publico, le aleanze, le negoziazioni, i trattati, etc. Ma tutto ciò forma un nuovo oggetto troppo vasto per le mie corte vedute; avrei anzi dovuto circoscriverle in un più breve spazio.

IL FINE.

propria che il popolo paga, ogni distretto parimente la sua pagata dal popolo, dipoi ogni provincia, indi i gran governi, le prefetture, i vicereati che devonsi pagar sempre più a misura che più signoreggiano, e sempre a spese dell' infelice popolo; in fine, l'amministrazione suprema che tutt' opprime. Tanti soppraccarichi snervano continuamente i soggetti, che lungi d'esser ben governati da questi diversi ordini, lo sono anche meno, che se non ve nè fosse che un solo a questi superiore. Pure, appena resta qualchè risorsa pei casi straordinarj, e allorchè fà di mestiere ricorrervi, ritrovasi sempre lo Stato quasi che all' estremo della sua ruina.

Nè quest' è tutto: non solo il governo ha minor vigore e celerità per fare osservar le leggi, impedir le vessazioni, correggere gli abusi, prevenir le sediziose intraprese che possano suscitarsi ne' luoghi lontani; ma il popolo ha minor affezione pè suoi capi che non vede giammai, per la patria ch' è agli occhj suoi come il mondo, e pei suoi concittadini la più parte stranieri per lui. Le stesse leggi convenir non possono a tante diverse provincie che hanno diversi costumi, che vivono in climi opposti, e a cui non conviene la stessa forma di governo. Le varie

leggi producono solo dissenzione ed intrigo fra popoli, che vivendo sotto il medesimo capo ed in una continuata comunicazione, passano o si accasano gli uni dagli altri, e che sommessi a diversi costumi non mai ben sanno se il loro patrimonio gli appartiene o no veramente. I talenti stannosi ascosi, le virtù ignorate, i vizj impuniti, nella quantità d' uomini incogniti gli uni agli altri, che la sede della suprema amministrazione riunisce nel luogo medesimo. I Capi oppressi dal numero esorbitante degli affari niente vedono da loro stessi, ed i Ministri governano lo Stato. In fine, le misure da prendersi per mantener l' autorità generale, dalla quale tanti ufficiali lontani vorrebbero affrancarsi o per lo meno ingannare, assorbe tutte le publiche cure: più non nè resta per la felicità del popolo, appena ne rimane per la propria difesa; ed ecco come un troppo gran corpo per la sua costituzione cade e perisce schianciato dal proprio peso.

DALL' altro canto, deve lo Stato procurarsi una certa base per aver sufficiente solidita ed esser così in istato di resistere alle scosse che dovrà provar senza meno, ed agli sforzi che obligatamente dovrà fare per sostenersi: giacchè tutt' i popoli hanno una specie di forza centri-